

Modello 231

Modello di organizzazione, gestione e controllo *ex* D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 di Amundi SGR S.p.A.

(Testo approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 luglio 2014 e aggiornato da ultimo con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 ottobre 2026)

Confidential Data

INDICE

PARTE GENERALE 3
DEFINIZIONI 4
CAPITOLO 1 – IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 6
CAPITOLO 2 – LE LINEE GUIDA 10
CAPITOLO 3 – ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI AMUNDI SGR 13
CAPITOLO 4 – L'ORGANISMO DI VIGILANZA 22
CAPITOLO 5 – FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO 34
CAPITOLO 6 – SISTEMA DISCIPLINARE 36
PARTI SPECIALI 40
PARTE SPECIALE – 1 – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria 41
PARTE SPECIALE – 2 – Reati Societari 68
PARTE SPECIALE – 3 – Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori e Delitti con finalità di terrorismo 82
PARTE SPECIALE – 4 – Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro 99
PARTE SPECIALE – 5 – Reati informatici e delitti in violazione del diritto d'autore 117
PARTE SPECIALE – 6 – Delitti di criminalità organizzata 138
PARTE SPECIALE – 7 – Reati Ambientali 146
PARTE SPECIALE – 8 – Corruzione tra privati 153
PARTE SPECIALE – 9 – Reati tributari 166
PARTE SPECIALE - 10 – Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea 177
PARTE SPECIALE - 11 – Reati e illeciti amministrativi di abuso di mercato 186

PARTE GENERALE

DEFINIZIONI

- Amundi SGR o la Società: Amundi SGR S.p.A., con sede legale in via Cernaia 8/10, 20121 Milano;
- Attività Sensibili: le attività svolte dalla Società nel cui ambito sussiste il rischio di commissione dei Reati e degli Illeciti.
- Consulenti: i soggetti che agiscono in nome e/o per conto della Società in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione.
- Destinatari: i Dipendenti, ove presenti, i collaboratori a qualunque titolo, gli Organi Sociali, i Consulenti, i Fornitori e i *Partner* della Società.
- Dipendenti: i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con la Società o coloro che svolgono attività lavorativa per la Società in forza di un contratto con la stessa (ivi compresi i dirigenti e gli stagisti).
- D.Lgs. 231/2001 o il Decreto o il Decreto 231: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e sue successive modifiche e/o integrazioni.
- Esponenti: gli amministratori, i procuratori e i Dipendenti della Società (ovvero del Gruppo, ove svolgano attività per conto o nell'interesse della Società).
- Fornitori: tutti i fornitori di beni e servizi della Società.
- Gruppo: il gruppo societario costituito dalle società collegate ad Amundi SGR o che la partecipano.
- Linee Guida: le Linee Guida per la costruzione del modello di organizzazione, gestione e controllo *ex* D.Lgs. 231/2001 approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e successive modifiche e integrazioni.
- Modello o Modello 231: il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001.
- Organi Sociali: il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della Società, nonché i rispettivi componenti.
- Organismo di Vigilanza o OdV: organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché all'opportunità di un suo aggiornamento.

- P.A.: la pubblica amministrazione, inclusi i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio.
- *Partner*: le controparti contrattuali della Società, sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui la società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d'impresa, *joint venture*, consorzi, collaborazione in genere), ove destinati a cooperare con la Società nell'ambito delle Attività Sensibili.
- Reati o Reati Presupposto: le fattispecie di reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001, anche a seguito di sue successive modificazioni ed integrazioni.
- TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e sue successive modifiche e/o integrazioni.

CAPITOLO 1 – IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1 Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e la normativa di riferimento

In data 8 giugno 2001 è stato emanato – in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 – il D.Lgs. 231/2001, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l'Italia ha aderito.

Il D.Lgs. 231/2001, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità in sede penale degli enti per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

La nuova responsabilità introdotta dal Decreto 231 mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un interesse o un vantaggio dalla commissione dell'illecito. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Quanto alla tipologia di Reati destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti, il Decreto – nel suo testo originario – si riferiva ad una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Nel corso degli anni una serie di interventi legislativi ha però ampliato il novero dei Reati ricomprendendovi numerose fattispecie previste nel nostro ordinamento.

Ad oggi, quindi, tra i Reati Presupposto sono contemplati:

(i) i reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto);

(ii) i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis* del Decreto);

(iii) alcune fattispecie di cosiddetti reati societari (art. 25-*ter* del Decreto);

(iv) i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater* del Decreto);

(v) i reati di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 *quater*-1 del Decreto);

(vi) i reati contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies* del Decreto);

(vii) i reati e gli illeciti amministrativi di abuso di mercato (art. 25-*sexies* del Decreto);

(viii) reati transnazionali (introdotti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146);

(ix) i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* del Decreto);

(x) i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies* del Decreto);

(xi) i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-*octies*.1 del Decreto);

(xii) i reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea (art. 25-*octies*.2 del Decreto);

(xiii) i delitti informatici e il trattamento illecito dei dati (art. 24-*bis* del Decreto);

(xiv) i delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* del Decreto);

(xv) i delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 *bis*-1 del Decreto);

(xvi) i delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* del Decreto);

(xvii) l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies* del Decreto);

(xviii) i reati ambientali (art. 25-*undecies* del Decreto);

(xix) l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* del Decreto);

(xx) i reati di razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies* del Decreto);

(xxi) i reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies* del Decreto);

(xxii) i reati tributari (art. 25-*quinquesdecies* del Decreto);

(xxiii) i reati di contrabbando (art. 25-*sexiesdecies* del Decreto);

(xxiv) reati contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies* del Decreto);

(xxv) riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali paesaggistici (art. 25-*duodevicies* del Decreto);

(xxvi) delitti contro gli animali (art. 25-*undevicies* del Decreto).

1.2 Presupposti di esclusione della responsabilità dell'ente

Il D.Lgs. 231/2001 prevede, agli articoli 6 e 7, una forma di esonero dalla responsabilità qualora la società dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire la realizzazione dei Reati Presupposto.

Il Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità di commissione dei reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello (ivi incluso un sistema di *whistleblowing*);
- introdurre un sistema disciplinare privato idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ai fini dell'esonero da responsabilità, il D.Lgs. 231/2001 richiede altresì che:

1. la società abbia provveduto all'istituzione di un organo di controllo interno all'ente con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento (cosiddetto Organismo di Vigilanza);
2. l'organismo di controllo non sia colpevole di omessa o insufficiente vigilanza in merito all'attuazione e all'osservanza del Modello;
3. la società abbia predisposto un sistema di verifica periodica e di eventuale aggiornamento del Modello;
4. l'autore del reato abbia agito eludendo fraudolentemente le disposizioni del Modello.

Lo stesso Decreto dispone che il Modello può essere adottato, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia (tra questi, particolare rilievo rivestono le linee guida emanate da Confindustria).

CAPITOLO 2 – LE LINEE GUIDA

2.1 Individuazione dei rischi e protocolli

Nella predisposizione del presente Modello, la Società si è ispirata ai princìpi di cui alle Linee Guida predisposte da Confindustria nella loro ultima versione, oltre che al "Codice di Comportamento" emanato dall'Associazione italiana delle società ed enti di gestione mobiliare e immobiliare (le "Linee Guida Assogestioni").

Gli elementi che le Linee Guida Confindustria indicano come fondamentali nella costruzione del Modello sono riconducibili alle seguenti attività:

- individuazione delle Attività Sensibili, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione dei Reati;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di apposite procedure.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo sono individuate nei seguenti strumenti:

- codice etico (o di condotta);
- sistema organizzativo;
- procedure aziendali;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e gestione;
- comunicazione e formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio;
- individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili come segue:
 a) autonomia e indipendenza;
 b) professionalità;
 c) continuità di azione.

- obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza.

2.2 Il "sistema di controllo preventivo"

Le componenti principali del sistema di controllo preventivo ai fini esimenti dalla responsabilità *ex* D.Lgs. 231/2001 individuate da Confindustria sono:

a) *per i reati di natura dolosa:*

- l'adozione di un modello organizzativo;
- l'esistenza di un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto nella definizione dell'attribuzione delle responsabilità;
- l'esistenza di un *corpus* di procedure manuali ed informatiche tali da regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo;
- la previsione di specifici poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite;
- la presenza di un sistema di controllo sulla gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
- la comunicazione al personale deve essere capillare, efficace, autorevole (cioè emessa da un livello adeguato), chiara e dettagliata, periodicamente ripetuta;
- lo svolgimento di attività di formazione del personale coinvolto nelle aree maggiormente esposte al rischio di commissione dei Reati Presupposto.

b) *per i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;*

- gli elementi sopra indicati, nonché
- lo svolgimento di attività di formazione e addestramento adeguati alle mansioni di ciascun lavoratore/operatore;
- la comunicazione ed il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati per consentire consapevolezza ed impegno adeguati a tutti i livelli;
- l'armonizzazione della gestione operativa dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro con quella complessiva dei processi aziendali;

- la previsione di un sistema di monitoraggio della sicurezza le cui modalità e responsabilità devono essere stabilite contestualmente alla definizione delle modalità e responsabilità della gestione operativa.

Le componenti sopra descritte devono integrarsi in un unico complesso sistema che rispetti i seguenti princìpi di controllo:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione e transazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni ("nessuno può gestire in autonomia un intero processo");
- documentazione (anche attraverso la redazione di verbali scritti) dei controlli effettuati.

CAPITOLO 3 – ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI AMUNDI SGR

3.1 La Società

Amundi SGR ha per oggetto sociale il servizio di gestione collettiva del risparmio, ai sensi degli artt. 33 e seguenti del TUF, realizzata attraverso: i) la promozione, l'istituzione e l'organizzazione di fondi comuni di investimento e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti; ii) la gestione del patrimonio di OICR, di propria o altrui istituzione, mediante investimenti aventi ad oggetto strumenti finanziari, crediti o altri beni mobili e immobili.

La Società inoltre istituisce e gestisce fondi pensione aperti e chiusi, italiane ed esteri, fornisce servizio di gestione di portafogli e svolge prestazioni di servizi accessori, nonché tutte le attività connesse e strumentali consentite dalla Banca d'Italia e la Consob, compresa la consulenza in materia di investimenti e la commercializzazione di quote o azioni di OICR propri o di terzi.

Coerentemente con tali attività, la Società si è dotata di un sistema di controllo interno conforme a quanto previsto nelle rilevanti disposizioni di legge e regolamentari.

3.2 Il Codice Etico

La Società ha provveduto ad adottare un codice etico (il "**Codice Etico**").

Il Codice Etico, parte integrante del Modello, forma con esso un *corpus* di norme interne che definiscono formalmente l'insieme dei valori etici, di integrità e trasparenza che ispirano la Società in ogni suo rapporto nonché nell'esercizio dei propri diritti, doveri e responsabilità.

Il Codice Etico della Società, che qui si intende integralmente richiamato, costituisce altresì un fondamento essenziale del Modello, le cui disposizioni si integrano con quanto in esso sancito.

3.3 Adozione del Modello

La Società – al fine di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle proprie attività, a tutela della posizione e dell'immagine propria e del gruppo di appartenenza, delle aspettative dei propri soci e del lavoro dei propri Esponenti – ha ritenuto inoltre opportuno procedere all'adozione di un Modello, poi sottoposto a diversi aggiornamenti per tenere conto sia delle modifiche organizzative sia delle novità normative di volta in volta intervenute.

Tutte le operazioni rientranti nelle Attività Sensibili devono pertanto essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle procedure aziendali e alle regole contenute nel Modello.

3.4 Funzione e scopo del Modello

La Società è sensibile alle aspettative del proprio azionista e degli *stakeholders* in quanto è consapevole del valore che agli stessi può derivare da un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di Reati.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello migliorano il sistema di *corporate governance* della Società, in quanto limitano il rischio di commissione dei reati e consentono di beneficiare dell'esimente prevista dal D.Lgs. 231/2001; pertanto, scopo del presente Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei Reati mediante l'individuazione delle Attività Sensibili e dei princìpi di comportamento che devono essere rispettati dai Destinatari.

Il Modello ha inoltre la finalità di:

- sensibilizzare tutti i Destinatari e diffondere a tutti i livelli della Società le regole comportamentali contenute nello stesso;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle Attività Sensibili, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano disciplinare, penale e amministrativo nonché la consapevolezza di poter determinare – in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e alle altre norme e procedure/regole aziendali (oltre che alla legge) – illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la Società;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla Società in quanto (anche nel caso in cui la stessa fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai princìpi etico-sociali cui la Società intende attenersi nell'espletamento della propria attività;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle attività Sensibili, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei Reati stessi.

3.5 Caratteristiche del Modello

Caratteristiche del presente Modello sono l'efficacia, la specificità e l'attualità.

L'efficacia

L'efficacia del Modello dipende dalla sua idoneità in concreto ad elaborare meccanismi di decisione e di controllo tali da eliminare – o quantomeno ridurre significativamente – il rischio di responsabilità

da Reato. Tale idoneità è garantita dall'esistenza sia di meccanismi di controllo idonei a identificare le anomalie del sistema sia di strumenti di intervento tempestivo per contrastare efficacemente dette anomalie.

La specificità

La specificità del Modello ne determina l'efficacia:

1. specificità delle Attività Sensibili *ex* art. 6, comma 2, lett. a), D.Lgs. 231/2001, che impone una "mappatura" delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
2. specificità dei processi di formazione delle decisioni dell'ente e dei processi di attuazione nelle Attività Sensibili *ex* art. 6, comma 2, lett. b), D.Lgs. 231/2001.

L'attualità

Il Modello è idoneo a ridurre i rischi da Reato solo se costantemente adattato alla struttura e all'attività d'impresa, per questo motivo la disposizione di cui all'art. 6, D.Lgs. 231/2001 attribuisce all'Organismo di Vigilanza il compito di curare l'aggiornamento del Modello.

L'art. 7 del Decreto, invece, stabilisce che è necessaria una verifica periodica del Modello per una sua efficace attuazione; del pari si deve procedere ad una sua modifica allorquando siano scoperte violazioni oppure intervengano modifiche nell'attività o nella struttura organizzativa della società/ente.

3.6 La costruzione del Modello e la struttura del "sistema 231"

Il Modello e i suoi aggiornamenti sono stati predisposti sulla base di un'attività di *risk assessment*, volta all'analisi del contesto aziendale e del sistema di controllo esistente, al fine di: (i) identificare in quale area/settore di attività e secondo quale modalità si potessero realizzare i Reati e (ii) individuare gli opportuni presìdi rispetto a tale rischio .

L'identificazione delle cosiddette Attività Sensibili, al fine della loro corretta gestione, è stata attuata attraverso il previo esame della documentazione aziendale rilevante *ratione materia* (statuto, verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione, sistema di deleghe e procure, contratti principali con fornitori e consulenti, procedure, ecc.) e una serie di interviste con i soggetti chiave nell'ambito della struttura aziendale.

Dallo svolgimento di tale processo di analisi è stato possibile individuare, all'interno della struttura aziendale, una serie di Attività Sensibili maggiormente esposte al rischio astratto di commissione di uno o più dei Reati Presupposto e sono state individuate le eventuali azioni di miglioramento di

volta in volta da attuare al fine di pervenire alla definizione per la Società del Modello. La sintesi di questa attività è compendiata oggi in una matrice di riepilogo del *risk assessment*.

2. Struttura del Modello e del "sistema 231".

Il presente Modello si basa, dunque, su una matrice di *risk assessment* appositamente predisposta ed è costituito dai seguenti documenti:

i. una "Parte Generale", contenente l'insieme delle regole e dei princìpi generali dettati dal Modello;

ii. n. 11 "Parti Speciali" predisposte per alcune diverse categorie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/2001 e ritenute astrattamente ipotizzabili in relazione all'attività svolta dalla Società a valle dell'analisi dei rischi, ossia:

- Parte Speciale 1 – Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- Parte Speciale 2 – Reati societari (ad esclusione dei Reati di corruzione tra privati oggetto di apposita Parte Speciale);
- Parte Speciale 3 – Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio, delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori, nonché delitti con finalità di terrorismo;
- Parte Speciale 4 – Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
- Parte Speciale 5 – Reati informatici, reati commessi con l'uso di sistemi di intelligenza artificiale e delitti in violazione del diritto d'autore;
- Parte Speciale 6 – Delitti di criminalità organizzata;
- Parte Speciale 7 – Reati ambientali;
- Parte Speciale 8 – Reati di corruzione tra privati;
- Parte Speciale 9 – Reati tributari;

- Parte Speciale 10 – Reati in materia di violazione delle misure restrittive dell'Unione europea;
- Parte Speciale 11 – Reati e illeciti amministrativi di abuso di mercato.

iii. un allegato recante l'elenco dei flussi informativi nei confronti dell'OdV (in cui sono indicati, per ciascuna Parte Speciale di riferimento, i singoli flussi informativi, le funzioni rispettivamente responsabili di produrli e le rispettive periodicità);

iv. un allegato recante l'elenco di tutte le fattispecie di Reato Presupposto, indipendentemente dall'applicabilità alla Società.

Vanno considerati parte integrante del Modello (e, più in generale, del "sistema 231" della Società) anche tutti documenti e gli strumenti normativi interni volti a disciplinare in maggiore dettaglio alcuni aspetti dell'operatività e della gestione di taluni processi aziendali.

Tra questi elementi rientrano le *policy*, le procedure, le disposizioni organizzative, le istruzioni operative, ecc. (da considerarsi, a tutti gli effetti, quali "protocolli" del Modello) nonché taluni strumenti operativi (ad esempio, in materia di *whistleblowing*) della Società e/o del Gruppo.

3.7 I princìpi ispiratori del Modello

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto del contenuto del sistema procedurale, della prassi aziendale e dei sistemi di controllo in essere presso la Società, ove considerati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati e strumenti di controllo sulle Attività Sensibili. Il Modello si pone, pertanto, quale ulteriore componente del sistema di controllo interno adottato dalla Società.

Il presente Modello non costituisce un "*quid novi*": l'attività di impresa svolta dalla Società, infatti, è sin dalla costituzione caratterizzata da un proprio sistema (un modello), nonché da un assetto organizzativo consolidato. Per la Società si è trattato, quindi, di effettuare un'analisi delle strutture organizzative interne già attive e operanti, nonché dei presìdi già in essere, per verificarne la rispondenza al dettato del Decreto ed eventualmente potenziarli.

In particolare, quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società anche in relazione ai Reati da prevenire, la Società ha individuato i seguenti:

1. i princìpi di *corporate governance* generalmente seguiti dalla Società;
2. la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa della Società;

3. la normativa aziendale che la Società ha predisposto nell'ambito delle Attività Sensibili (ad esempio, la documentazione aziendale in materia di sicurezza sul lavoro);
4. la formazione del personale;
5. il sistema sanzionatorio di cui al CCNL.

Le regole, le procedure e i princìpi di cui agli strumenti sopra elencati – anche laddove non riportati dettagliatamente nel presente Modello – fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare.

I princìpi cardine cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra indicato, sono:

1. le Linee Guida Confindustria e le *best practice* in materia, in base alle quali è stata predisposta la mappatura delle **Attività Sensibili** della Società;
2. i requisiti indicati dal D. Lgs. n. 231/2001, tra cui:
 - l'attribuzione a un **organismo di vigilanza** interno alla Società del compito di attuare in modo efficace e corretto il Modello anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali ed il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2001;
 - la messa a disposizione dell'organismo di vigilanza di **risorse aziendali** di numero e valore ragionevole e proporzionato ai compiti affidati allo stesso e ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili;
 - l'attività di **verifica del funzionamento** del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);
 - l'attività di **sensibilizzazione e diffusione** a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
3. i princìpi generali di un adeguato sistema di controllo interno e in particolare:
 - la **verificabilità e documentabilità** di ogni operazione rilevante ai fini del D. Lgs. n. 231/2001 per consentire l'individuazione di precisi "punti" di responsabilità e della "motivazione" delle scelte stesse (la cosiddetta "*tracciabilità delle scelte*");
 - il rispetto dei princìpi della **separazione delle funzioni** e **segregazione dei ruoli** (la cosiddetta "*segregation of duties*");

- la previsione che, nell'assumere decisioni, si prescinda da valutazioni meramente soggettive, facendosi invece riferimento, laddove possibile, a **criteri precostituiti** (la cosiddetta "*oggettivazione dei processi decisionali*");
- la definizione di **poteri autorizzativi** coerenti con le responsabilità assegnate;
- la previsione di **appositi flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza** e **da parte di questo nei confronti degli Organi Sociali**;

4. il sistema dei controlli interni, che monitora le aree in cui è maggiore il rischio di commissione dei Reati.

3.7.1. Il sistema di deleghe e procure

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei Reati e, al contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Si intende per "*delega*" quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.

Si intende per "*procura*" il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza viene conferita una "*procura*" di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la "*delega*".

a) Requisiti essenziali del sistema di deleghe

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di un'efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

a) tutti coloro (Dipendenti, ove presenti, e Organi Sociali) che intrattengono per conto della Società rapporti con la P.A. devono essere formalmente individuati (tramite delega formale, *job description*, ecc.); le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;

b) ciascuna delega deve definire in modo specifico e inequivoco:

 - i poteri del delegato;

- il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente o funzionalmente o *ex lege* o statutariamente;

c) i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;

d) il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

b) Requisiti essenziali del sistema di procure

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle **procure**, ai fini di un'efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

a) le procure funzionali sono conferite in conformità con il ruolo ricoperto dal soggetto procurato all'interno della Società e – laddove il contenuto delle stesse non fosse esaustivo – sono accompagnate da una lettera di istruzioni nella quale sono indicate le specifiche attività in relazione alle quali viene conferita la procura;

b) le procure devono essere tempestivamente aggiornate in caso di assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, ecc.;

c) le procure che attribuiscono un potere di firma singola fissano limiti di spesa; sono, inoltre, accompagnate da apposita disposizione che fissi, oltre ai limiti di spesa, l'ambito nel quale può essere esercitato il potere di rappresentanza.

3.8 Destinatari del Modello

Le regole contenute nel presente Modello si rivolgono ai seguenti soggetti:

a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società ivi compresi i componenti degli Organi Sociali;

b) persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società stessa;

c) i Dipendenti (ove presenti) e, in ogni caso, i soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui sopra;

d) limitatamente a quanto specificamente indicato nei relativi accordi contrattuali, ai Consulenti, Fornitori, *Partner* e, in genere, a tutti coloro che operano in nome o per conto o comunque nell'interesse della Società (ivi inclusi gli Esponenti facenti capo ad altre società del Gruppo).

I contenuti del Modello sono comunicati ai Destinatari con modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza, secondo quanto indicato al successivo Capitolo 5 della presente Parte Generale. I Destinatari sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di correttezza e diligenza derivanti dal rapporto giuridico da essi instaurato con la Società.

3.9 Assetto organizzativo e contratti di servizi infragruppo

Ai fini dell'attuazione del Modello, riveste fondamentale importanza l'assetto organizzativo della Società, in base al quale vengono individuate le strutture organizzative essenziali, le rispettive aree di competenza e le principali responsabilità alle stesse attribuite.

Qualora la Società si avvalga di servizi svolti da parte di altre società del Gruppo, tali prestazioni devono essere disciplinate da un contratto scritto.

I contratti di *outsourcing* devono prevedere:

1) una descrizione dettagliata delle attività esternalizzate;
2) adeguati poteri di verifica e controllo spettanti alla Società;
3) le modalità di tariffazione dei servizi resi;
4) l'obbligo dell'*outsourcer*, quale Destinatario del Modello, di dare esecuzione all'attività nel rispetto delle previsioni del Modello adottato dalla Società;
5) la facoltà di risolvere il contratto tra le parti in caso di violazione dell'obbligo di dare esecuzione all'attività nel rispetto delle previsioni del Modello adottato dalla Società.

CAPITOLO 4 – L'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

Ai sensi dell'art. 6, lett. b), D.Lgs. 231/2001, condizione indispensabile per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa è l'attribuzione a un organismo della Società, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, del compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

Sul tema le Linee Guida, interpretando le disposizioni del Decreto, suggeriscono l'individuazione dell'OdV in un organo interno alla struttura della società, caratterizzato da autonomia, indipendenza, efficienza operativa e continuità di azione, nonché in possesso di professionalità e onorabilità adeguate al ruolo.

In conformità a quanto previsto all'articolo 6, comma 4-*bis*, del Decreto, la Società può affidare al Collegio Sindacale l'incarico di assumere le funzioni di Organismo di Vigilanza con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di rilevare le necessità di aggiornamento dello stesso.

I singoli requisiti che devono caratterizzare l'Organismo di Vigilanza sono i seguenti.

a) Autonomia e indipendenza

Il requisito di autonomia e indipendenza presuppone che l'OdV risponda, nello svolgimento di questa sua funzione, solo al massimo vertice gerarchico (ad esempio, l'organo amministrativo).

In sede di costituzione dell'OdV, la sua indipendenza è assicurata dall'obbligo, in capo al Consiglio di Amministrazione, di approvare una dotazione annua adeguata di risorse finanziarie, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza stesso, della quale quest'ultimo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri doveri (ad esempio consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

L'indipendenza, infine, presuppone che i membri dell'Organismo di Vigilanza non si trovino personalmente in una posizione di conflitto d'interessi con la Società, né siano titolari all'interno della stessa di funzioni di tipo operativo che ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sul rispetto del Modello.

b) Onorabilità e cause di ineleggibilità

Non possono essere eletti membri dell'Organismo di Vigilanza e, se lo sono, decadono necessariamente ed automaticamente dalla carica, i seguenti soggetti:

i. coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c., ovverosia gli inabilitati, interdetti, falliti o condannati ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da uffici pubblici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

ii. coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (cosiddetta "*Legge sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità*") o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 (cosiddetta "*Legge antimafia*");

iii. coloro che sono stati condannati a seguito di sentenza ancorché non ancora definitiva, o emessa *ex* artt. 444 e ss. c.p.p. o anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) per uno dei delitti previsti nel titolo XI, del libro V, c.c. (Disposizioni penali in materia di società e consorzi) e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e sue successive modifiche od integrazioni;

2) a pena detentiva, non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento (tra questi si segnalano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i reati di abusivismo bancario e finanziario di cui agli artt. 130 e seguenti del Testo Unico Bancario, i reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate di cui all'art. 453 c.p., i reati di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona di cui all'art. 642 c.p.);

3) per un delitto contro la pubblica amministrazione, o alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

5) in ogni caso e a prescindere dall'entità della pena, per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal D.Lgs. 231/2001;

iv. coloro che hanno rivestito la qualifica di componente dell'organismo di vigilanza in società nei cui confronti siano state applicate, con sentenza passata in giudicato, le sanzioni previste dall'art. 9, comma 2, D. Lgs. 231/2001, per fatti commessi durante il periodo in cui essi rivestivano il ruolo di componente, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d)

del Decreto, salvo che siano trascorsi 5 anni dalla inflizione in via definitiva delle sanzioni e il componente non sia incorso in condanna penale ancorché non definitiva.

c) Comprovata professionalità, capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale

L'Organismo di Vigilanza deve possedere, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite alla sua indipendenza, ne garantiscono l'obiettività di giudizio; è necessario, pertanto, che all'interno dell'Organismo di Vigilanza siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia economica, di controllo e gestione dei rischi aziendali. L'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti in materia giuridica di organizzazione aziendale, revisione, contabilità e finanza.

d) Continuità d'azione

L'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza in merito alla corretta applicazione del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine; cura l'attuazione del Modello assicurandone il costante aggiornamento.

L'OdV non svolge mansioni operative che possano condizionare e contaminare quella visione d'insieme sull'attività aziendale che ad esso si richiede.

4.2 Durata in carica

L'organo amministrativo provvede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza mediante apposita delibera: a tal riguardo, al momento della nomina dovranno essere forniti nel corso della riunione consiliare adeguati chiarimenti in merito alla professionalità dei suoi componenti, il cui *curriculum vitae* verrà allegato al relativo verbale.

L'OdV viene individuato in composizione collegiale e nominato per un periodo di 3 anni.

Alla scadenza dell'incarico, l'OdV potrà continuare a svolgere le proprie funzioni e a esercitare i poteri di propria competenza, come in seguito meglio specificati, sino alla nomina dei nuovi componenti da parte del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui le funzioni di Organismo di Vigilanza siano attribuite al Collegio Sindacale, lo stesso sarà tenuto a svolgerle per tutto il periodo in cui resti in carica e nella composizione tempo per tempo determinata in applicazione delle regole di sostituzione, decadenza e integrazione dei suoi componenti proprie dell'organo, fatto salvo quanto previsto nel prosieguo del presente paragrafo.

In ogni caso, alla scadenza dell'incarico, l'OdV potrà continuare a svolgere le proprie funzioni e ad esercitare i poteri di propria competenza, come in seguito meglio specificati, sino alla nomina dei nuovi componenti da parte del Consiglio di Amministrazione.

Al fine di garantire i requisiti di indipendenza e di autonomia, dal momento della nomina e per tutta la durata della carica, i componenti dell'Organismo:

a) non devono rivestire incarichi esecutivi o delegati nell'organo amministrativo della Società;

b) non devono svolgere funzioni operative o di *business* all'interno della Società;

c) non devono intrattenere significativi rapporti d'affari con la Società, con società da essa controllate o ad essa collegate (fatto salvo il rapporto di lavoro subordinato), né intrattenere significativi rapporti d'affari con gli amministratori muniti di deleghe (amministratori esecutivi);

d) non devono avere rapporti con o far parte del nucleo familiare degli amministratori esecutivi, dovendosi intendere per nucleo familiare quello costituito dal coniuge non separato legalmente, dai parenti e affini entro il quarto grado;

e) non devono risultare titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni nel capitale della Società;

f) devono avere e mantenere i requisiti di onorabilità indicati nella lettera b) del paragrafo 4.1 che precede.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti a sottoscrivere, all'atto della nomina e poi periodicamente, una dichiarazione attestante l'esistenza e la successiva persistenza dei requisiti di indipendenza di cui sopra e, comunque, a comunicare immediatamente al Consiglio di Amministrazione della Società e agli altri componenti dell'Organismo di Vigilanza l'insorgere di eventuali condizioni ostative.

Rappresentano ipotesi di decadenza automatica le incompatibilità di cui alle precedenti lettere da a) a e), le circostanze di cui alla lettera f), la sopravvenuta incapacità e la morte; fatte salve le ipotesi di decadenza automatica, i membri dell'Organismo non possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione se non per giusta causa.

Rappresentano ipotesi di giusta causa di revoca:

a) una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto o una sentenza di patteggiamento, passata in giudicato, con applicazione delle sanzioni di cui all'art. 9,

comma 2, del D.Lgs. 231/2001, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;

b) la violazione degli obblighi di riservatezza di cui si dirà *infra*;

c) la mancata partecipazione a più di tre riunioni consecutive senza giustificato motivo;

d) grave negligenza nell'adempimento dei propri compiti;

e) in caso di soggetti interni alla struttura aziendale, le eventuali dimissioni o licenziamento.

In caso di dimissioni o di decadenza automatica di un membro effettivo dell'Organismo di Vigilanza, quest'ultimo ne darà comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione, che prenderà senza indugio le decisioni del caso.

L'Organismo di Vigilanza si intende decaduto se viene a mancare, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei componenti. In tal caso, l'organo amministrativo provvede a nominare nuovi componenti.

4.3 Funzione, poteri e compiti dell'Organismo di Vigilanza

All'OdV della Società è affidato il compito di vigilare:

1) sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari;

2) sull'idoneità ed efficacia del Modello in relazione alla struttura della Società e ai suoi eventuali mutamenti;

3) sull'opportunità di aggiornamento del Modello, in relazione alle mutate condizioni strutturali e alle novità legislative e regolamentari.

Quanto agli aspetti più operativi, è affidato all'OdV della Società il compito di:

- verificare l'efficienza ed efficacia del Modello organizzativo adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- sviluppare sistemi di controllo e monitoraggio tesi alla ragionevole prevenzione delle irregolarità ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- verificare il rispetto degli *standard* di comportamento e delle procedure previste dal Modello e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali, mediante analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie

Attività Sensibili; per lo svolgimento delle attività di verifica e di controllo, di cui al presente punto e dei precedenti, l'OdV, potrà avvalersi delle attività di verifica delle funzioni di controllo eventualmente nominate dalla Società;

- riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione (e al Collegio Sindacale, ove non coincidente) circa lo stato di attuazione e l'operatività del Modello;
- promuovere e/o sviluppare, di concerto con le funzioni aziendali a ciò preposte, programmi di informazione e comunicazione interna, con riferimento al Modello, agli *standard* di comportamento e alle procedure adottate ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- promuovere e/o sviluppare l'organizzazione, di concerto con le funzioni aziendali preposte, di corsi di formazione e la predisposizione di materiale informativo utili alla comunicazione e divulgazione dei princìpi etici e degli *standard* cui la Società si ispira nello svolgimento delle proprie attività;
- fornire chiarimenti in merito al significato e all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
- assicurare l'aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle Attività Sensibili;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni, comprese le segnalazioni, rilevanti in merito al rispetto del Modello;
- effettuare periodicamente verifiche ed ispezioni mirate su determinate operazioni e atti specifici, posti in essere nelle Attività Sensibili come individuate nel Modello;
- segnalare al Consiglio di Amministrazione, per gli opportuni provvedimenti, quelle violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- formulare proposte al Consiglio di Amministrazione, di eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello adottato e dei suoi elementi costitutivi, in conseguenza di:
 - significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
 - significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento dell'attività d'impresa;
 - modifiche nello svolgimento delle attività aziendali;
 - modifiche normative.

- introdurre, se necessario e fermo restando quanto previsto nel presente documento, altre regole operative relative, ad esempio, alla cadenza delle proprie riunioni, alle eventuali specifiche mansioni affidate ai singoli componenti ovvero alla gestione delle informazioni acquisite nell'esercizio dell'incarico.

Tutte le attività poste in essere dall'OdV nello svolgimento dei suoi compiti non sono soggette al sindacato di alcun altro organismo o struttura della Società.

In caso di coincidenza tra i componenti dell'Organismo di Vigilanza e componenti del Collegio Sindacale, l'OdV può giovarsi, nell'ambito del proprio ruolo, anche dell'attività svolta dall'organo di controllo.

4.4 Flussi informativi dell'OdV verso il vertice aziendale

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità.

L'OdV ha due differenti tipologie di flussi informativi:

- la prima, su base continuativa, e non appena ve ne sia la necessità, direttamente verso l'Amministratore Delegato;
- la seconda, su base periodica, tramite apposita relazione scritta (almeno annuale) nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

Tali flussi informativi hanno ad oggetto:

1. l'attività svolta dall'OdV;
2. le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello. Qualora l'OdV rilevi criticità riferibili a qualcuno dei soggetti cui dovrebbe riferire in merito, la corrispondente segnalazione è da destinarsi prontamente ad uno degli altri soggetti sopra individuati.

L'organo amministrativo ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV che, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

4.5 Flussi informativi verso l'OdV: informazioni di carattere generale e informazioni specifiche obbligatorie. Il sistema di *whistleblowing*

L'art. 6, comma 2, lett. d) del Decreto 231 richiede la previsione nel Modello di obblighi informativi nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello

stesso (vale a dire, l'Organismo di Vigilanza). L'obbligo di un flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello e per l'eventuale accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto 231.

L'efficacia dell'attività di vigilanza trova fondamento in un sistema strutturato di segnalazioni ed informazioni provenienti da tutti i Destinatari del Modello, con riferimento a tutti gli atti, comportamenti o eventi, di cui vengano a conoscenza, che potrebbero determinare una violazione del Modello o che, più in generale, siano potenzialmente rilevanti ai fini del Decreto 231.

Come previsto dalle Linee Guida Confindustria e dalle *best practice*, i flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza fanno riferimento alle seguenti categorie di informazioni:

- flussi informativi *ad hoc*;
- informativa periodica.

4.5.1. Flussi informativi ad hoc

Fermo restando quanto previsto *infra* in relazione al sistema di *whistleblowing* adottato dalla Società, l'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato in merito a quegli atti, comportamenti o eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini del Decreto.

I flussi informativi *ad hoc* indirizzati all'OdV attengono a criticità attuali o potenziali e possono consistere in:

a) *notizie occasionali in relazione alle quali è opportuna un'informativa immediata nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.* L'obbligo di informazione ha per oggetto:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti dall'Autorità Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini/accertamenti, riguardanti la Società, anche nei confronti di ignoti, per uno dei Reati;
- le richieste di assistenza legale da parte dei dirigenti e/o dei Dipendenti (ove presenti) in caso di avvio di procedimento giudiziario per uno dei Reati;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del sistema disciplinare previsto nel Modello con evidenza specifica dei procedimenti disciplinari attivati e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;

- i *report* e le relazioni da cui possano emergere elementi con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001;
- l'eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse tra uno dei Destinatari e la Società;
- eventuali infortuni sul luogo di lavoro con prognosi uguale o superiore a 40 giorni, ovvero provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria o da altre Autorità in merito alla materia della sicurezza e salute sul lavoro;
- eventuali incidenti o accadimenti che possano comportare un rischio ambientale;

b) *informazioni di qualsiasi provenienza, concernenti la possibile commissione di reati o comunque di violazioni del Modello*.

L'obbligo di informazione ha per oggetto:

- la commissione di Reati o il compimento di atti idonei alla realizzazione degli stessi;
- la commissione di illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- comportamenti non in linea con il Modello e con i relativi protocolli;
- variazioni o carenze delle procedure nell'ambito delle Attività Sensibili;
- mancato rispetto delle procedure aziendali nell'ambito delle Attività Sensibili;
- variazioni o carenze nella struttura aziendale;
- operazioni che presentino profili di rischio per la commissione di Reati.

Fermo restando quanto previsto dai paragrafi che seguono, l'OdV valuta le informazioni ricevute e determina le eventuali iniziative.

Come anticipato, è necessario che vi sia anche informativa periodica attinente a numerosi e diversi aspetti in merito ai quali è opportuno che l'OdV riceva informazioni a cadenza prestabilita, per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio sul rispetto delle regole di comportamento previste nelle singole Parti Speciali del Modello.

Al fine di dare attuazione ai princìpi che precedono, la Società valuta l'istituzione di flussi informativi proceduralizzati nei confronti dell'OdV. Tali flussi informativi dovranno essere idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio delle anomalie rilevanti ai sensi del Modello e delle criticità rilevate in tale ambito.

L'elenco dei flussi informativi nei confronti dell'OdV è riportato in apposito documento allegato al Modello. In tale documento sono indicati, per ciascuna Parte Speciale di riferimento, i singoli flussi informativi, le funzioni rispettivamente responsabili di produrli e le rispettive periodicità.

L'OdV può, inoltre, chiedere alla società di revisione informazioni in merito alle attività da questa svolte, di interesse ai fini dell'attuazione del Modello e del controllo sul rispetto dello stesso.

4.5.2. **Whistleblowing**

Con riferimento all'istituto del cosiddetto "*whistleblowing*" previsto dall'art. 6, comma 2-*bis* del D.Lgs. 231/2001, la Società prevede un canale di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e un sistema disciplinare conformi al D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 ("**Decreto *Whistleblowing***").

Come meglio spiegato nella Procedura *Whistleblowing*, le violazioni che possono essere segnalate ai sensi del Decreto *Whistleblowing* sono quelle di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo e che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o della Società; tra queste rientrano anche le segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 o violazioni del Modello 231.

In conformità a quanto previsto dal Decreto *Whistleblowing*, la Società ha istituito un canale interno (*i.e.* piattaforma informatica) che consente l'effettuazione di segnalazioni garantendo, anche tramite crittografia, la riservatezza del segnalante e della persona coinvolta nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La Società, al fine di disciplinare l'utilizzo del canale di segnalazione interno e la gestione delle segnalazioni nonché al fine di fornire informazioni chiare sui gestori delle segnalazioni e sui presupposti per l'effettuazione di una segnalazione (anche tramite canale esterno dell'ANAC), ha adottato un'apposita procedura denominata ("**Procedura *Whistleblowing***"), alla quale si fa rimando per l'indicazione dei canali di segnalazione attivati e per ogni ulteriore dettaglio.

I soggetti individuati per la gestione delle segnalazioni (all'interno della funzione *Compliance & AML*) sono specificamente formati in materia di *whistleblowing* e autorizzati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR).

Le segnalazioni relative a condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 e/o violazioni del Modello vengono condivise, nel rispetto degli obblighi di riservatezza, con l'OdV.

I segnalanti non possono subire alcuna ritorsione e, a tal proposito, il Decreto *Whistleblowing* dispone la previsione di sanzioni pecuniarie e disciplinari a carico di chi realizza atti ritorsivi nonché misure di sostegno per i segnalanti e la possibilità per quest'ultimi di comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di aver subito in ragione di una segnalazione.

A tal riguardo, la Società adotta tutte le misure necessarie per garantire che sia assicurato il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante in ragione di una segnalazione.

Si precisa che ai sensi del Decreto *Whistleblowing*, le segnalazioni possono essere effettuate anche da soggetti esterni alla Società (indicati nel Decreto *Whistleblowing* e nella Procedura *Whistleblowing*) e le tutele riservate al segnalante vengono estese anche a soggetti collegati (indicati nel Decreto *Whistleblowing* e nella Procedura *Whistleblowing*).

Per la raccolta e la conservazione delle informazioni relative a una segnalazione trasmessa in conformità al Decreto *Whistleblowing* devono essere osservate le regole stabilite da detto decreto e dalla Procedura *Whistleblowing*.

4.6 Flussi informativi tra l'OdV e gli organismi di vigilanza delle altre società del Gruppo

Fermo restando che ciascuna società adotta e attua il proprio modello di organizzazione, gestione e controllo *ex* D.Lgs. 231/2001 in piena autonomia, sono incentivati scambi informativi virtuosi nell'ambito del Gruppo.

In particolare, l'OdV si può relazione a confrontare con gli organismi di vigilanza delle altre società del Gruppo onde favorire le più opportune sinergie tra gli stessi.

4.6 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione raccolta e ogni *report* ricevuto o preparato dall'Organismo di Vigilanza sono conservati per 5 anni (o, nei casi di conservazione di documenti inerenti a una segnalazione ai sensi del Decreto *Whistleblowing*, per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni) in un apposito archivio tenuto dall'OdV in formato cartaceo o elettronico.

4.7 Verifiche sull'adeguatezza del Modello

Oltre all'attività di vigilanza che l'OdV svolge continuamente sull'effettività del Modello (e che si concreta nella verifica della coerenza tra i comportamenti dei Destinatari ed il Modello stesso), lo stesso può effettuare specifiche verifiche (ad esempio, con modalità "a campione") sull'effettiva capacità del Modello di prevenire i Reati, eventualmente avvalendosi del supporto di soggetti terzi con adeguate caratteristiche di professionalità e indipendenza.

Per le verifiche l'OdV si può avvalere del supporto di altre funzioni interne (o consulenti esterni) secondo quanto, di volta in volta, si renda necessario.

Le verifiche e il relativo esito sono inseriti nel *report* periodico agli Organi Sociali nei quali, in caso di emersione di criticità, l'OdV esporrà i miglioramenti che suggerisce di attuare.

CAPITOLO 5 – FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

5.1 Formazione e informazione degli Organi Sociali e dei Dipendenti

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo della Società garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute nei confronti dei Destinatari. Il livello di formazione ed informazione è attuato con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento nelle Attività Sensibili.

Dovranno essere svolte attività di formazione periodica a favore degli Organi Sociali e dei Dipendenti (ove presenti) sui contenuti del Modello e del D.Lgs. 231/2001.

- *La comunicazione iniziale*

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutti i Dipendenti (ove presenti) e collaboratori presenti in azienda al momento della sua adozione, così come lo sono eventuali successivi aggiornamenti significativi.

I nuovi assunti, invece, sono informati dell'adozione da parte della Società del Modello al momento dell'avvio dell'attività lavorativa presso la Società.

La Società, in particolare, deve garantire che ciascun nuovo assunto:

- riceva, al momento dell'instaurazione del rapporto, copia aggiornata del Modello 231 della Società;
- sottoscriva una dichiarazione di ricezione e di impegno al rispetto dello stesso.

- *La formazione*

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei rispettivi destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno gli stessi funzioni di rappresentanza della Società.

Con riferimento ai nuovi assunti, la Società garantisce che questi ricevano, nell'ambito dell'attività formativa che viene svolta nelle prime giornate lavorative, una formazione di base anche in merito alla normativa di cui al Decreto 231.

La partecipazione ai programmi di formazione sopra descritti è obbligatoria e all'OdV deve essere fornita costante informativa al riguardo: la mancata partecipazione all'attività di formazione senza giustificazione costituisce una violazione dei princìpi contenuti nel presente Modello e, pertanto, potrà essere oggetto di sanzione ai sensi di quanto indicato nel seguente Capitolo.

Tutti i programmi di formazione avranno un contenuto minimo comune consistente nell'illustrazione dei princìpi del D.Lgs. 231/01, degli elementi costitutivi il Modello, delle singole fattispecie di Reati e dei comportamenti considerati sensibili in relazione al compimento dei reati sopra citati.

All'interno dei piani di formazione previsti dalla Società, è inoltre inserita anche la formazione in materia di *whistleblowing*.

5.2 Selezione ed informazione dei Consulenti, dei Fornitori e dei *Partner*

Fatto salvo quanto sopra previsto in relazione ai contratti di *outsourcing* infragruppo, relativamente ai Consulenti, ai Fornitori e ai *Partner*, sono istituiti appositi sistemi in grado di orientare la selezione dei medesimi secondo criteri che tengano in debito conto i princìpi di prevenzione ed integrità di cui al presente Modello, princìpi di cui gli stessi verranno adeguatamente informati.

In occasione dell'instaurarsi di un nuovo rapporto con Consulenti, Fornitori e *Partner* la Società:

a) informerà la controparte in merito al proprio impegno a svolgere la propria attività aziendale in modo lecito e nel pieno rispetto dei princìpi previsti dal D.Lgs. 231/2001 e dell'adozione del Modello;

b) chiederà alla controparte di tenere, a sua volta, condotte conformi ai princìpi previsti dal D.Lgs. 231/2001.

CAPITOLO 6 – SISTEMA DISCIPLINARE

6.1 Princìpi generali

La definizione di un sistema disciplinare e di sanzioni (che devono essere commisurate alla violazione e dotate di potere deterrente) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello costituisce, ai sensi dell'art. 6, comma 1, D. Lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello.

L'applicazione del suddetto sistema sanzionatorio presuppone la mera violazione delle disposizioni del Modello; esso, pertanto, troverà applicazione indipendentemente dall'instaurazione, dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare integri anche uno dei Reati.

In virtù di quanto previsto dal Decreto *Whistleblowing* e con riferimento a qualunque destinatario del Modello, si precisa che, tra le condotte passibili di sanzione, devono essere considerate anche le violazioni previste da detto decreto[1].

6.2 Misure nei confronti dei Dipendenti

I comportamenti tenuti dai Dipendenti (ove presenti) della Società in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei Dipendenti (ove presenti), le stesse sono irrogate e attuate nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

A. Dipendenti che non rivestono la qualifica di dirigenti

Le sanzioni applicabili ai Dipendenti (ove presenti), conformemente alle previsioni di cui al CCNL applicato dalla Società, sono le seguenti:

1) **rimprovero verbale**, da irrogarsi in caso di lieve inosservanza colposa, ovvero attribuibile a negligenza, imperizia o imprudenza, delle prescrizioni contenute nel Modello o di omessa segnalazione di tale lieve inosservanza da parte di altri Destinatari;

2) **rimprovero scritto**, da irrogarsi in caso di inosservanza colposa del Modello punibile con il rimprovero verbale, quando, per conseguenze specifiche o per recidiva, essa abbia una

[1] Si precisa che il Decreto *Whistleblowing* elenca (all'art. 21) determinate condotte per le quali l'ANAC può irrogare, a seguito di un procedimento di accertamento, sanzioni amministrative pecuniarie.

maggiore rilevanza, o in caso di omessa segnalazione di tale inosservanza da parte di altri Destinatari;

3) **sospensione dal servizio e dal trattamento economico** (per un periodo non superiore a 10 giorni e comunque nei limiti stabiliti dal CCNL applicabile e da eventuali accordi sindacali aziendali tempo per tempo vigenti), da irrogarsi in caso di grave inosservanza colposa del Modello o in caso di omessa segnalazione di tale grave inosservanza da parte di altri Destinatari;

4) **licenziamento per giustificato motivo** (nei casi previsti dalla legge nonché in quelli previsti dal CCNL applicabile e da eventuali accordi sindacali aziendali tempo per tempo vigenti), da irrogarsi in caso di comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un Reato;

5) **licenziamento per giusta causa**, da irrogarsi in caso di comportamento palesemente in contrasto con le prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di sanzioni previste dal Decreto.

Restano ferme – e si intendono qui richiamate – tutte le disposizioni, previste dalla legge e dal CCNL applicato, relative alle procedure e agli obblighi da osservare nell'applicazione delle sanzioni.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, agli organi sociali e funzioni aziendali competenti (con il coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza).

Le sanzioni sopra elencate possono essere applicate – in base alla gravità del comportamento – anche in caso di violazioni della Procedura *Whistleblowing* e del Decreto *Whistleblowing*.

B. Dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti della Società, delle procedure previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, ovvero in caso di violazione, in qualsivoglia modo, delle misure a tutela del segnalante o di effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate ovvero di altre violazioni del Decreto *Whistleblowing*, si provvederà a disporne il licenziamento per giusta causa, in conformità con quanto previsto dal CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali.

* * *

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico, all'intenzionalità del comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta – ai sensi e per gli effetti del Decreto 231 – a seguito della condotta censurata.

L'adesione ai princìpi e alle regole contenute nel Modello costituisce elemento di fondamentale rilievo nella valutazione professionale della risorsa e ha riflessi diretti sul percorso di carriera e retributivo; in particolare, l'aderenza ai princìpi e alle regole del Modello costituisce uno dei requisiti su cui vengono basati eventuali programmi di retribuzione variabile/premiale/*MBO*.

6.3 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello (ivi comprese le violazioni previste dalla Procedura *Whistleblowing* e dal Decreto *Whistleblowing*), da parte di uno o più Amministratori, viene informato l'intero organo amministrativo, che prende gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge e/o la revoca di deleghe eventualmente conferite all'amministratore.

Si coglie l'occasione per specificare che, nel caso in cui la Società venisse individuata quale ente incolpato nell'ambito di un procedimento *ex* Decreto 231 e in tale procedimento il legale rappresentante della Società fosse direttamente coinvolto in qualità di indagato per il reato presupposto dell'illecito amministrativo ascritto all'ente, la nomina del difensore dell'ente non verrebbe effettuata da detto legale rappresentante, bensì da altro/i soggetto/i, munito/i degli appositi poteri.

6.4 Misure nei confronti dei Sindaci

In caso di violazione del presente Modello (ivi comprese le violazioni previste dalla Procedura *Whistleblowing* e dal Decreto *Whistleblowing*) da parte di un componente del Collegio Sindacale, viene informato l'intero organo di controllo e il Consiglio di Amministrazione, affinché vengano presi gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

6.5 Misure nei confronti dei Consulenti, dei Fornitori e dei *Partner*

Ogni violazione delle regole di cui al presente Modello (ivi comprese le violazioni previste dalla Procedura *Whistleblowing* e dal Decreto *Whistleblowing*), applicabili ai Consulenti, ai Fornitori o ai

Partner od ogni commissione dei Reati previsti dal Modello è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal Decreto 231.

6.6 Misure nei confronti dei componenti dell'OdV

In caso di violazione del presente Modello (ivi comprese le violazioni previste dalla Procedura *Whistleblowing* e dal Decreto *Whistleblowing*), da parte di uno o più membri dell'OdV, gli altri membri dell'OdV ovvero uno qualsiasi tra i Sindaci o tra gli Amministratori informeranno immediatamente il Consiglio di Amministrazione perché assuma gli opportuni provvedimenti, tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico al membro o ai membri dell'OdV autori della violazione e la conseguente nomina di altri in sostituzione.

PARTI SPECIALI

PARTE SPECIALE – 1 – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

CAPITOLO 1.1 - LE FATTISPECIE DI REATO

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati realizzabili nell'ambito dei rapporti tra la Società e la P.A. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 agli artt. 24, 25 e 25-*decies*, ritenute applicabili alla Società.

CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE (ARTT. 318 E 320 C.P.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 318 c.p. si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per compiere un atto di propria competenza riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa.

Il legislatore, con la Legge n. 190 del 2012, ha eliminato ogni riferimento a un atto di ufficio già compiuto o da compiere.

La norma punisce sia la compravendita di singoli atti di ufficio, precedentemente riconducibili alla fattispecie di corruzione impropria, sia la cosiddetta corruzione per asservimento, ossia la messa a libro paga del pubblico agente, svincolata dal riferimento a uno specifico atto. In quest'ultima ipotesi il pubblico amministratore non si limita a fare mercimonio di un singolo atto d'ufficio, ma concede al privato la sua generale disponibilità in vista del conseguimento di una serie indeterminata di risultati vantaggiosi.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da tre a otto anni (la pena, che precedentemente era da uno a sei anni, è stata recentemente aumentata dalla Legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante «*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*»).

Ai sensi dell'art. 320 c.p. le disposizioni di cui all'art. 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato: in tali casi, tuttavia, le pene previste dal legislatore sono ridotte fino ad un terzo rispetto alle fattispecie delittuose che vedono coinvolto un pubblico ufficiale.

CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO, CIRCOSTANZE AGGRAVANTI E AMBITO APPLICATIVO (ARTT. 319, 319-BIS, 320 E 321 C.P.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 319 c.p. si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, per compiere un atto contrario ai suoi doveri di ufficio o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la

promessa (si pensi ad esempio ad ipotesi corruttive nei confronti dei funzionari pubblici mezzo di Consulenti per impedire la comminazione di sanzioni pecuniarie).

Ai fini della configurabilità di tale reato in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio vanno considerati sia gli atti illegittimi o illeciti (vietati, cioè, da norme imperative o contrastanti con norme dettate per la loro validità ed efficacia) sia quegli atti che, pur formalmente regolari, siano stati posti in essere dal pubblico ufficiale violando il dovere d'imparzialità o asservendo la sua funzione ad interessi privati o comunque estranei a quelli proprio della Pubblica Amministrazione.

Per questa fattispecie di reato la pena può essere aumentata ai sensi dell'art. 319-*bis* c.p. qualora l'atto contrario ai doveri di ufficio abbia ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o rimborso di tributi.

Ai sensi dell'art. 320 c.p., le disposizioni dell'art. 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio: in tali casi, tuttavia, le pene previste dal legislatore sono ridotte fino ad un terzo rispetto alle fattispecie delittuose che vedono coinvolto un pubblico ufficiale.

Ai sensi dell'art. 321 c.p. le pene previste dagli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il danaro o altra utilità.

Si sottolinea infine che le ipotesi di reato di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si differenziano dalla concussione in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

PECULATO (ART. 314 C.P.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 314 c.p. si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che si appropria di denaro o altra cosa mobile di cui abbia la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio. Stante il richiamo, operato dall'art. 25 del Decreto, al solo primo comma dell'articolo in oggetto, non rileva ai fini della responsabilità amministrativa degli enti il cosiddetto "peculato d'uso", che è integrato laddove il colpevole abbia agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, restituendola immediatamente dopo.

Ai fini della responsabilità amministrativa ex Decreto, il reato in oggetto rileva solo quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

INDEBITA DESTINAZIONE DI DENARO O COSE MOBILI (ART. 314-BIS)

Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.

Ai fini della responsabilità amministrativa ex Decreto, il reato in oggetto rileva solo quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

PECULATO MEDIANTE PROFITTO DELL'ERRORE ALTRUI (ART. 316 C.P.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 316 c.p. si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che riceve o ritiene indebitamente per sé o per un terzo denaro o altra utilità giovandosi dell'errore altrui.

Ai fini della responsabilità amministrativa ex Decreto, il reato in oggetto rileva solo quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

CONCUSSIONE (ART. 317 C.P.)

L'art. 317 c.p. punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Anche la concussione, al pari della corruzione, è un reato bilaterale, in quanto richiede la condotta di due distinti soggetti, il concussore e il concusso.

Tuttavia, a differenza della corruzione, solo il concussore è assoggettato a pena, in quanto il concusso è la vittima del reato: pertanto, per la natura privatistica dell'attività svolta dalla Società, i suoi esponenti non potrebbero commettere il reato in proprio in quanto sprovvisti della necessaria qualifica pubblicistica; i medesimi potrebbero tutt'al più concorrere in un reato di concussione commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 110 c.p. o rispondere della diversa ipotesi delittuosa (qualora la condotta del Pubblico Ufficiale si sostanzi in un'induzione indebita a dare o premettere denaro o altra utilità) prevista e punita dall'art. 319-*quater* c.p.

Inoltre, è astrattamente possibile che un dipendente della Società rivesta, al di fuori dell'attività lavorativa, una pubblica funzione o svolga un pubblico servizio: si pensi al dipendente della Società che svolga l'incarico di componente di una giunta comunale. In tale ipotesi, questi, nello svolgimento del proprio ufficio o servizio, dovrà astenersi dal tenere comportamenti che, in violazione dei propri doveri d'ufficio e/o con abuso delle proprie funzioni, siano idonei a recare un vantaggio alla Società.

CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319-TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario, si corrompa un pubblico ufficiale, e dunque un magistrato, un cancelliere o altro funzionario dell'autorità giudiziaria (si pensi ad esempio al caso in cui un Esponente della Società faccia "pressioni" su un Pubblico Ministero per ottenere una richiesta di archiviazione di un procedimento penale).

È importante sottolineare come il reato possa configurarsi a carico della Società indipendentemente dal fatto che la stessa sia parte del procedimento.

INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (ART. 319-QUATER C.P.)

La presente fattispecie di reato è stata introdotta dalla Legge 190/2012, scorporando l'induzione alla corruzione rispetto alla concussione.

Tale ipotesi di reato si configura qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Sono previste pene diverse per il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che induce il privato a dare o promettere utilità e per il privato cittadino che asseconda tale richiesta.

È prevista un'aggravante speciale nei casi in cui il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto siano superiori a euro 100.000.

Il legislatore del 2012 ha esteso la punibilità anche al privato che subisce l'attività induttiva, a cui è riservato un regime sanzionatorio più mite rispetto a quello previsto per il pubblico funzionario.

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga offerto o promesso danaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (per indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto di sua competenza o compiere un atto contrario ai suoi doveri di ufficio) e tale offerta o promessa non venga accettata.

PECULATO, INDEBITA DESTINAZIONE DI DENARO O COSE MOBILI, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DELLE CORTI INTERNAZIONALI O DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE O DI ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI O DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI (ART. 322-BIS C.P.)

Sulla base del richiamo all'art. 322-*bis* operato dall'art. 25 del Decreto, le fattispecie di reato previste dagli articoli 314, 314-*bis,* 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, c.p., si configurano anche nel caso in cui il denaro o altra utilità siano dati, offerti o promessi, anche a seguito di induzione a farlo:

a) a membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

b) a funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

c) a persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

d) a membri e ad addetti di enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

e) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

f) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

g) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

h) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

i) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-*quater*, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità sono dati, offerti o promessi:

a) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

b) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE (ART. 346-BIS C.P.)

La norma in parola prevede la punizione di chiunque, all'infuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt. 318, 319 e 319-*ter*, e nei reati di corruzione di cui all'art. 322-*bis* c.p., utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-*bis* c.p., indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-*bis* c.p., in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita.

Parimenti, è punito chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-*bis* c.p., in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

È prevista la diminuzione della pena nel caso i fatti siano di particolare tenuità.

TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (ART. 640, COMMA 2, N. 1 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifizi e raggiri (intendendosi compresa in tale definizione anche l'eventuale omissione di informazioni che, se conosciute, avrebbero certamente determinato in senso negativo la volontà dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea) tali da indurre in errore e da arrecare un danno (di tipo patrimoniale) a tali enti.

Si pensi, in particolare, alla trasmissione all'amministrazione finanziaria di documentazione contenente false informazioni al fine di ottenere un rimborso fiscale non dovuto; ovvero, più in

generale, all'invio ad enti previdenziali o amministrazioni locali di comunicazioni contenenti dati falsi in vista di un qualsiasi vantaggio o agevolazione per la Società.

Si pensi, ancora, alla falsa prospettazione dolosa di determinati vantaggi a seguito della sottoscrizione di uno strumento finanziario che già *ex ante* non possiede tali caratteristiche vantaggiose.

TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640-BIS C.P.)

Il reato in oggetto si perfeziona allorquando i fatti di cui al precedente art. 640 c.p. riguardano l'ottenimento di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni concesse dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

Si pensi ad esempio alle ipotesi di indebito ottenimento di un finanziamento pubblico finalizzato al sostegno delle attività imprenditoriali in determinati settori (come, ad esempio, nel settore energetico), mediante la produzione di falsa documentazione attestante la sussistenza dei requisiti per l'ottenimento del finanziamento.

FRODE INFORMATICA (ART. 640-TER C.P.)

Si configura il reato di frode informatica quando, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, venga alterato in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico, o si intervenga, senza diritto, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico.

Ad esempio, integra il reato la modificazione delle informazioni relative alla situazione contabile di un rapporto contrattuale in essere con un ente pubblico, ovvero l'alterazione dei dati fiscali e/o previdenziali contenuti in una banca dati facente capo alla P.A.

FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE (ART. 356 C.P.)

Il reato è integrabile da parte di chiunque commetta frode nella esecuzione dei contratti di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo 355 c.p.

TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI (ART. 353 C.P.)

Tale ipotesi di reato punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di Pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti.

La pena è aumentata se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette.

La pena è diminuita nel caso in cui le condotte sopra indicate siano commesse nell'ambito di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata.

TURBATA LIBERTÀ DEL PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE (ART. 353-BIS C.P.)

La fattispecie punisce la condotta di chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

MALVERSAZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 316-BIS C.P.)

Tale ipotesi di reati si configura nei confronti di chiunque, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dall'Unione Europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina a tali attività.

Per l'integrazione del reato è sufficiente che anche solo una parte delle attribuzioni ricevute sia stata impiegata per scopi diversi da quelli previsti, non rilevando, in alcun modo, che l'attività programmata sia stata comunque svolta. Risultano altresì irrilevanti le finalità che l'autore del reato abbia voluto perseguire, poiché l'elemento soggettivo del reato medesimo è costituito dalla volontà di sottrarre risorse destinate ad uno scopo prefissato.

Tipico esempio è rappresentato dall'ottenimento di un finanziamento pubblico erogato in vista dell'assunzione presso la società di personale appartenente a categorie privilegiate successivamente disattesa.

INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 316-TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea.

È prevista un'aggravante speciale nei casi in cui il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto siano superiori a euro 100.000.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al reato precedente, a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 640-*bis* c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del reato di cui a quest'ultima disposizione.

Per ciò che concerne i reati di cui agli artt. 316-*bis,* 316-*ter* e 640-*bis* c.p., si precisa che i contributi e le sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto che possono avere carattere periodico o *una tantum,* in misura fissa o determinata in base a parametri variabili, natura vincolata all'*an* o al *quantum* o di pura discrezionalità; i finanziamenti sono atti negoziali caratterizzati dall'obbligo di destinazione delle somme o di restituzione o da ulteriori e diversi oneri; i mutui agevolati sono erogazioni di somme di denaro con obbligo di restituzione per il medesimo importo, ma con interessi in misura minore a quelli praticati sul mercato.

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 377-BIS C.P.)

La Legge 3 agosto 2009, n. 116 ha introdotto un ulteriore art. 25-*decies* per il reato di "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" come previsto all'art. 377-*bis* c.p.

Ai sensi di tale ultimo articolo, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (ricomprendendo in tale definizione anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri).

Si indicano pertanto nel capitolo seguente alcuni criteri generali per la definizione di "Pubblica Amministrazione", "Pubblici Ufficiali" e "Incaricati di Pubblico Servizio".

CAPITOLO 1.2 - CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI P.A. E DI SOGGETTI INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO.

Obiettivo del presente capitolo è quello di indicare dei criteri generali e fornire un elenco esemplificativo dai soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 231/2001. Sono, inoltre, riportate anche delle indicazioni in merito alle fattispecie di reato che si possono compiere in relazione alle diverse categorie di soggetti coinvolti.

1.2.1 Enti della pubblica amministrazione

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come "Ente della pubblica amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel codice penale una definizione di pubblica amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla pubblica amministrazione quegli enti che svolgano "tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici".

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria è possibile richiamare, da ultimo, l'art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato.

A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della pubblica amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti:

A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione i seguenti Enti o categorie di Enti:

- istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (quali, ad esempio, Ministeri, Camera e Senato, Dipartimento Politiche Comunitarie, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Banca d'Italia, Consob, COVIP, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Agenzia delle Entrate, IVASS);
- Regioni;
- Province;

- Partiti politici ed associazioni loro collegate;
- Comuni e società municipalizzate;
- Comunità montane, loro consorzi e associazioni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (quali, ad esempio, INPS, CNR, INAIL, ISTAT, ENASARCO; ARPA);
- ASL;
- Enti e Monopoli di Stato;
- Soggetti di diritto privato che esercitano pubblico servizio (ad esempio, la RAI);
- Fondazioni di previdenza ed assistenza.

Anche i soggetti di diritto privato concessionari di pubblici servizi e le società partecipate a maggioranza da un ente pubblico sono considerate, dalla più recente giurisprudenza, alla stessa stregua di enti pubblici.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose *ex* D.Lgs. 231/2001.

In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "Pubblici Ufficiali" e degli "Incaricati di Pubblico Servizio".

1.2.2 Pubblici Ufficiali

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, c.p., è considerato pubblico ufficiale "*agli effetti della legge penale*" colui il quale esercita "*una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*".

Il secondo comma si preoccupa poi di definire la nozione di "pubblica funzione amministrativa". Non si è compiuta invece un'analoga attività definitoria per precisare la nozione di "funzione legislativa" e "funzione giudiziaria" in quanto la individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di solito dato luogo a particolari problemi o difficoltà.

Pertanto, il secondo comma dell'articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale "*è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*".

Tale ultima definizione normativa individua, innanzitutto, la delimitazione "esterna" della funzione amministrativa. Tale delimitazione è attuata mediante il ricorso a un criterio formale che fa riferimento alla natura della disciplina, per cui è definita pubblica la funzione amministrativa

disciplinata da “norme di diritto pubblico”, ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Inoltre, il secondo comma dell’art. 357 c.p. traduce in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di “pubblica funzione” da quella di “servizio pubblico”. Vengono quindi pacificamente definite come “funzioni pubbliche” quelle attività amministrative che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di: (a) poteri deliberativi; (b) poteri autoritativi; (c) poteri certificativi. Alla luce dei princìpi sopra enunciati, si può affermare che la categoria di soggetti più problematica è certamente quella che ricopre una “pubblica funzione amministrativa”.

Per fornire infine un contributo pratico alla risoluzione di eventuali “casi dubbi”, può essere utile ricordare che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico-amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche tutti coloro che, in base allo statuto, nonché alle deleghe che esso consenta, ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all’esterno in forza di un potere di rappresentanza.

Si segnala, altresì, come la Corte di cassazione abbia spiegato che, ai fini della determinazione della qualifica di “pubblico ufficiale” sia sempre necessario valutare le “specifiche mansioni svolte” dal soggetto.

1.2.3 Incaricati di un pubblico servizio

La definizione della categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio” si rinviene all’art. 358 c.p. il quale recita che “*sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale*”.

Il legislatore puntualizza la nozione di “pubblico servizio” attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il “servizio”, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – del pari alla “pubblica funzione” - da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

Esempi di incaricati di pubblico servizio sono: i dipendenti delle autorità di vigilanza che non concorrono a formare la volontà dell’autorità e che non hanno poteri autoritativi, i dipendenti degli

enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati, gli impiegati degli uffici pubblici, ecc.

Il legislatore ha, inoltre, precisato che non può mai costituire "servizio pubblico" lo svolgimento di "semplici mansioni di ordine" né la "prestazione di opera meramente materiale". Con riferimento alle attività che vengono svolte da soggetti privati in base ad un rapporto concessorio con un soggetto pubblico, si ritiene che ai fini delle definizione come pubblico servizio dell'intera attività svolta nell'ambito di tale rapporto concessorio non è sufficiente l'esistenza di un atto autoritativo di investitura soggettiva del pubblico servizio, ma è necessario accertare se le singole attività che vengono in questione siano a loro volta soggette a una disciplina di tipo pubblicistico.

La giurisprudenza ha individuato la categoria degli incaricati di un pubblico servizio, ponendo l'accento sul carattere della strumentalità ed accessorietà delle attività rispetto a quella pubblica in senso stretto.

Essa ha quindi indicato una serie di "indici rivelatori" del carattere pubblicistico dell'ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

(a) la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;

(b) la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;

(c) l'apporto finanziario da parte dello Stato;

(d) l'immanenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualifica di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

CAPITOLO 1.3 – LE ATTIVITÀ SENSIBILI NEI RAPPORTI CON LA P.A.

1.3.1 Attività Sensibili nei rapporti con la P.A.

Le Attività Sensibili nell'ambito dei Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

(i) **gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza;**

(ii) **gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi;**

(iii) **richiesta e utilizzo di sovvenzioni, finanziamenti e agevolazioni.**

1.3.2 Attività Strumentali alla commissione di reati di tipo corruttivo

Alcune attività che non comportano rapporti diretti con la P.A. possono tuttavia essere strumentali alla commissione della tipologia di reati di tipo corruttivo ("**Attività Strumentali**").

Ciò può accadere:

1. quando l'attività costituisce strumento di creazione di disponibilità occulte, da utilizzare per la corruzione di pubblici ufficiali;
2. quando l'attività costituisce il mezzo per corrispondere, direttamente o per interposta persona, ai funzionari pubblici, in forma occulta o indiretta, denaro o altra utilità in cambio di interessamenti indebiti.

Le Attività Strumentali che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

a) ***Selezione e assunzione del personale e definizione delle politiche di remunerazione e incentivazione:*** si pensi, ad esempio, alla prospettata assunzione di un familiare di un pubblico funzionario (o, in futuro, dello stesso pubblico funzionario) presso la Società, in vista del compimento di atti in suo favore. L'attività potrebbe, inoltre, presentare profili di rischio nell'ipotesi in cui siano riconosciuti ad un eventuale congiunto di un pubblico funzionario, dipendente della Società, privilegi o vantaggi professionali indebiti o non dovuti e collegati all'interessamento del pubblico funzionario medesimo in una pratica relativa alla Società. Anche le politiche di remunerazione e incentivazione potrebbero avere profili di rischio qualora utilizzate per remunerare un soggetto per l'attività corruttiva prestata a favore della Società o restituire al medesimo quanto dallo stesso utilizzato a scopo corruttivo.

b) ***Approvvigionamento di beni e servizi***: l'attribuzione di consulenze e l'acquisto di beni possono essere strumentalizzati sotto un duplice profilo:

(i) possono essere utilizzate per la creazione di cosiddette "provviste occulte" ad esempio qualora la Società acquisti beni o servizi da Fornitori pagando somme superiori al valore effettivo della prestazione, con l'accordo che il Fornitore restituirà parte del prezzo pagato attraverso modalità non regolari ovvero quando la Società paghi prestazioni consulenziali per un valore eccessivamente più alto rispetto alle normali pratiche di mercato, al fine di creare una provvista per il Consulente e consentire a quest'ultimo di porre in essere un atto corruttivo nell'interesse della Società; e

(ii) possono essere utilizzate quale forma di retribuzione di prestazioni indebite erogate da pubblici funzionari (si pensi alla stipulazione di un contratto di consulenza a favore di un congiunto di un pubblico funzionario, quale corrispettivo dell'interessamento da parte del medesimo in una pratica relativa alla Società).

c) ***Gestione di omaggi e altre liberalità***: la gestione delle prestazioni gratuite erogate in qualsiasi forma a titolo di omaggio a favore della clientela o di terzi (*i.e.* omaggi in occasione di ricorrenze; pranzi e viaggi; attività di intrattenimento di altra natura, ecc.) si presenta a rischio in quanto possibile forma di corresponsione di utilità non dovuta a pubblici funzionari o soggetti a essi collegati (si pensi all'invio ad un pubblico funzionario, in occasione delle festività natalizie, di un omaggio di considerevole valore economico, quale corrispettivo all'interessamento di detto funzionario nella pratica relativa alla Società, ovvero all'invito di un funzionario pubblico ad un evento sportivo esclusivo).

d) ***Gestione delle sponsorizzazioni e delle donazioni***: l'eventuale sponsorizzazione o donazione nei confronti di enti terzi può costituire un mezzo per celare una dazione di denaro o altra utilità a scopi corruttivi.

e) ***Definizioni dei poteri di spesa***: la definizione dei poteri di spesa rappresenta un'attività strumentale rispetto alla commissione di reati di tipo corruttivo in quanto i soggetti muniti di tali poteri potrebbero utilizzare le risorse finanziarie messe a loro disposizione per corrompere.

f) ***Gestione dei flussi finanziari e dei rimborsi spese***: nell'ambito della gestione dei flussi finanziari delle spese potrebbero essere realizzate operazioni volte a costituire fondi neri da utilizzare per corrompere pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

g) ***Gestione di informazioni privilegiate***: la comunicazione di informazioni privilegiate potrebbe costituire la dazione di "altra utilità" prevista dalle fattispecie corruttive quale controprestazione rispetto alla condotta illecita da parte del soggetto corrotto.

CAPITOLO 1.4 - PRINCÌPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

1.4.1 Il sistema in linea generale

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Tutte le Attività Sensibili e le Attività Strumentali devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, ai valori e alle politiche delle Società e del Gruppo e alle regole contenute nel presente Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La Società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, *policy*, ecc.) improntati a princìpi generali di:

a) conoscibilità all'interno della Società;

b) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;

c) chiara descrizione delle linee di riporto.

Le procedure interne adottate dalla Società devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

a) massima separazione possibile, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e conclude, e il soggetto che lo controlla;

b) traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;

c) adeguato livello di formalizzazione;

d) attenzione ad evitare che i sistemi premianti dei soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali a rilevanza esterna siano basati su target di performance sostanzialmente irraggiungibili.

1.4.2 Il sistema di deleghe e procure

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei Reati Presupposto (rintracciabilità ed evidenziabilità delle Attività Sensibili) e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Si intende per "delega" l'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

a) tutti coloro che intrattengono per conto della Società rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega formale in tal senso (ovvero ricevere chiara indicazione di tale attribuzione, all'interno di documenti, politiche o regolamenti aziendali);

b) le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e a una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;

c) ciascuna delega deve definire in modo specifico e inequivoco i poteri del delegato e il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;

d) i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;

e) il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati, sono i seguenti:

a) le procure descrivono i poteri di gestione conferiti e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione aziendale che fissi: l'estensione di poteri di rappresentanza ed i limiti di spesa numerici; ovvero i limiti assuntivi per categorie di rischio, richiamando comunque il rispetto dei vincoli posti dai processi di approvazione del *budget* e degli eventuali *extrabudget*, dai processi di monitoraggio delle Attività Sensibili da parte di funzioni diverse;

b) la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri;

c) le procure speciali devono dettagliatamente stabilire l'ambito di operatività e i poteri del procuratore;

d) un aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le procure devono essere attribuite, modificate e revocate (assunzione o estensione di nuove responsabilità e poteri, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, revoca, ecc.).

L'OdV verifica periodicamente, con il supporto degli Esponenti della Società competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative (tali sono quei documenti interni all'azienda con cui vengono conferite le deleghe), raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

1.4.3 Princìpi generali di comportamento

I seguenti princìpi di carattere generale si applicano ai Destinatari del Modello sia direttamente sia in forza di apposite clausole contrattuali.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24, 25 e 25-*decies* D.Lgs. 231/2001).

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

a) promettere o accordare vantaggi di qualsiasi natura (denaro, regali, posti di lavoro, concessione di consulenze ecc.) in favore di rappresentanti della P.A. italiana o straniera, o a loro familiari, rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale o che possa comunque influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società;

b) effettuare prestazioni in favore dei Consulenti, Fornitori e *Partner* che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale con gli stessi instaurato, nonché riconoscere compensi in favore dei medesimi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti nel settore;

c) esibire documenti/dati falsi o alterati, sottrarre o omettere informazioni dovute al fine di orientare indebitamente a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;

d) presentare false dichiarazioni ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o rendicontare in modo non veritiero l'attività per la quale sono già state effettuate delle erogazioni pubbliche;

e) utilizzare contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre forme di erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, ottenute dallo Stato o da una Pubblica Amministrazione italiana o europea per scopi diversi da quelli a cui i medesimi sono destinati;

f) indurre con violenza o minaccia, o, alternativamente, con offerta di denaro o altra utilità, a rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale.

CAPITOLO 1.5 - PRINCÌPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati al precedente Capitolo, devono rispettarsi, oltre alle regole e princìpi generali già contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i princìpi procedurali qui di seguito descritti. Tali princìpi potranno trovare attuazione anche per mezzo dell'adozione di specifiche procedure di Gruppo.

In relazione alle **Attività Sensibili** la Società adotta i seguenti princìpi procedurali.

(i) Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza

1. A coloro che intrattengono rapporti con la P.A. (ivi comprese le Autorità di Vigilanza) in nome o per conto della Società deve essere formalmente conferito potere in tal senso dalla stessa Società (con apposita delega per gli Esponenti Aziendali ovvero mediante apposite clausole contrattuali per i Collaboratori Esterni). Ove sia necessaria in base alla natura dell'atto da compiersi, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta.
2. I Responsabili di ogni Funzione che hanno correntemente attività di contatto con la Pubblica Amministrazione (ivi comprese le Autorità di Vigilanza), oltre a dovere mantenere loro stessi dei comportamenti adeguati nei confronti della Pubblica Amministrazione, devono fornire ai propri collaboratori delle direttive chiare ed univoche sulla modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali e informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici, tenendo conto delle peculiarità del proprio ambito di attività, trasferendo conoscenza della norma e consapevolezza delle situazioni a rischio di reato.
3. Coloro che, sulla base della normativa interna aziendale, sono autorizzati ad intrattenere rapporti con la clientela appartenente alla Pubblica Amministrazione, hanno altresì il dovere di fornire alla controparte tutte le informazioni necessarie formulate in modo completo e corretto, utilizzando criteri valutativi congrui e ragionevoli, senza celare, minimizzare o occultare elementi o avvertenze importanti, affinché la stessa possa ragionevolmente comprendere la natura dell'attività prestata, i costi, gli oneri ed i rischi ad essa connessi, nonché effettuare scelte in modo consapevole ed informato.
4. Laddove vengano intrattenuti rapporti contrattuali con la P.A., la Società garantisce che gli oneri contrattuali in capo alla Società siano rispettati e che – a livello generale – siano sempre osservati la buona fede e la correttezza nell'adempimento.
5. In occasione della partecipazione a gare pubbliche o per la gestione di fondi di natura pubblica, la Società mantiene un comportamento improntato alla massima completezza e genuinità della documentazione da fornire. A tal fine la Società prevede controlli della

documentazione idonei a garantire la non manipolabilità degli stessi, dalla fase di preparazione della domanda, per tutta la durata della procedura, fino all'eventuale aggiudicazione ed esecuzione del rapporto contrattuale con la P.A.

6. In caso di partecipazione a gara pubblica, se le caratteristiche della stessa lo richiedano, deve altresì essere nominato un responsabile interno (o più responsabili interni nell'ambito di operazioni complesse che richiedono il coinvolgimento di più funzioni aziendali) che provvede a compilare - e ad aggiornare nel corso dello svolgimento della gara - un'apposita scheda di evidenza da cui risultino: a) la pubblica amministrazione coinvolta; b) la descrizione dell'operazione; c) l'indicazione delle principali iniziative e dei principali adempimenti svolti; d) l'indicazione di eventuali Consulenti o altri Collaboratori Esterni incaricati di assistere o collaborare con la Società nella partecipazione all'operazione; e) altri elementi e circostanze attinenti alla procedura di gara (quali: movimenti di denaro effettuati) nonché f) la dichiarazione rilasciata dai suddetti Consulenti e Collaboratori Esterni da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune a princìpi di trasparenza e di correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di legge.
7. La Società garantisce la tracciabilità di tutte le comunicazioni intercorse tra la Società e la Pubblica Amministrazione (ivi comprese le Autorità di Vigilanza), nonché di tutti i flussi informativi ad essa trasmessi.
8. Tutta la corrispondenza con la Pubblica Amministrazione (ivi comprese le Autorità di Vigilanza) viene conservata in formato cartaceo o elettronico.
9. Agli incontri con esponenti della Pubblica Amministrazione e in caso di ispezioni o verifiche condotte da enti pubblici e pubbliche autorità (ad esempio, Autorità di Vigilanza, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Ispettorato del Lavoro, ecc.) devono partecipare almeno due soggetti a ciò formalmente delegati.
10. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione o verifica devono essere redatti e conservati appositi verbali interni firmati dai soggetti che hanno partecipato all'ispezione/verifica e dal relativo Responsabile di Funzione. Detti verbali devono tener conto delle problematiche emerse nel corso del procedimento ispettivo.
11. L'OdV dovrà essere prontamente informato sull'inizio di ogni attività ispettiva o di verifica, mediante apposita comunicazione interna, inviata a cura della direzione aziendale di volta in volta interessata.

(ii) Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi

1. La Società definisce i ruoli e le responsabilità dei soggetti incaricati di gestire il singolo contenzioso o la posizione precontenziosa.
2. Deve essere garantita la partecipazione di più soggetti al processo decisionale relativo alla gestione del contenzioso e la tracciabilità delle singole fasi di apertura e gestione del contenzioso e dei relativi accordi transattivi.
3. Il processo che conduce ad un accordo transattivo deve essere adeguatamente tracciato e gli eventuali accordi transattivi debitamente formalizzati, sottoscritti in coerenza con il sistema autorizzativo in essere e correttamente archiviati.
4. Il coinvolgimento di Consulenti per la gestione di controversie deve avvenire solo previa verifica della professionalità e dell'onorabilità dei medesimi.
5. L'Organismo di Vigilanza deve essere periodicamente aggiornato in occasione di eventi di rilievo, quali udienze importanti alle quali partecipino Esponenti della Società.

(iii) Richiesta e utilizzo di sovvenzioni, finanziamenti e agevolazioni

1. La Società individua, prima dell'inizio del procedimento, i ruoli e le responsabilità delle funzioni interne ed esterne in merito al processo di gestione dell'accesso a contributi e sovvenzioni pubblici.
2. La Società verifica la coerenza tra la richiesta dell'erogazione pubblica e la gestione delle risorse erogate da parte degli enti pubblici.
3. La Società assicura il monitoraggio costante - attraverso figure appositamente nominate all'inizio del processo – dell'avanzamento del progetto per il quale sono stati richiesti/ottenuti contributi pubblici e sull'eventuale relativa attività di reporting alla P.A., con evidenza e gestione delle eventuali anomalie.
4. La Società assicura l'effettuazione di controlli sull'effettivo impiego dei fondi erogati dagli organismi pubblici, in relazione agli obiettivi dichiarati dalla Società nella documentazione di richiesta.
5. Deve essere presentato un resoconto finale all'OdV circa l'impiego delle somme ricevute da un ente pubblico per lo scopo per cui erano state richieste.

In relazione alle **Attività Strumentali** la Società adotta i seguenti princìpi procedurali.

a) Selezione e assunzione del personale

A presidio dell'Attività Strumentale in esame la Società garantisce:

1. che l'assunzione dei Dipendenti, di qualsiasi livello, avvenga sulla base di un processo di selezione tra più candidati e di criteri di valutazione fondati sul merito, sulla professionalità e sulla sussistenza di requisiti di onorabilità;
2. l'assenza di qualsiasi interferenza da parte di soggetti terzi e l'assenza di qualsiasi conflitto di interessi nel processo di selezione del personale anche nel rispetto delle norme tempo per tempo vigenti in tema di assunzione di ex dipendenti della Pubblica Amministrazione;
3. il coinvolgimento e l'interazione di diverse funzioni aziendali nella selezione e assunzione del personale;
4. il rilascio, da parte del candidato, di autodichiarazione circa l'assenza di elementi ostativi (ad esempio, conflitti di interesse) all'assunzione.

b) Definizione delle politiche di remunerazione e incentivazione

La Società adotta politiche di remunerazione degli amministratori e di incentivazione del *management* e del personale dipendente che siano in linea con gli obiettivi, le strategie economiche, i valori e gli obiettivi di lungo periodo. In particolare, la politica di remunerazione e i piani di incentivazione:

1. sono approvati dall'organo amministrativo e definiti per iscritti in modo chiaro e trasparente;
2. prevedono un adeguato equilibrio tra componenti fisse e componenti variabili nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente;
3. prevedono che le componenti variabili degli incentivi e delle remunerazioni siano limitate a determinati importi e siano subordinate al raggiungimento di risultati predeterminati e quantitativamente / qualitativamente misurabili;
4. evitano che i sistemi premianti dei soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali a rilevanza esterna siano basati su *target* di *performance* sostanzialmente irraggiungibili;
5. includono una revisione delle competenze etiche aziendali nella valutazione e nella promozione di dirigenti e funzionari, misurando il raggiungimento degli obiettivi non soltanto rispetto al conseguimento di *target* finanziari, ma anche rispetto alle modalità con cui tali obiettivi sono stati conseguiti e in particolare alla conformità dei comportamenti tenuti rispetto al Modello e alla normativa aziendale;
6. prevedono un aggiornamento periodico per assicurare che le remunerazioni e i piani di incentivazione siano adeguati ai mutamenti aziendali intervenuti;

7. prevedono sistemi di controllo finalizzati a verificare la coerenza delle remunerazioni e delle incentivazioni riconosciute agli amministratori, ai dirigenti e ai dipendenti rispetto alla politica e ai piani aziendali, nonché l'effettivo raggiungimento degli obiettivi prestabiliti.

c) Gestione dei flussi finanziari e dei rimborsi spese

La Società adotta sistemi contabili idonei ad assicurare che:

1. tutti i flussi finanziari in entrata e in uscita siano adeguatamente identificabili e tracciabili, nonché correttamente e regolarmente registrati in appositi libri e registri contabili;
2. tutti i flussi finanziari in entrata e in uscita siano supportati da specifica documentazione giustificatrice, che riporti chiaramente e fedelmente le transazioni a cui fa riferimento;
3. sia rispettato il principio di segregazione dei ruoli tra i soggetti che autorizzano, coloro che eseguono e coloro che controllano i flussi finanziari in entrata e in uscita;
4. salvo deroghe le cui ragioni siano tracciabili, siano rispettati i limiti di spesa e i budget assegnati ai soggetti che richiedono l'esecuzione di flussi finanziari in uscita;
5. sia prevista la registrazione attraverso un sistema informativo di tutte le note spese di lavoro e l'effettuazione di controlli periodici sulle stesse al fine di far emergere eventuali atti di disposizione "anomali" delle disponibilità finanziarie;
6. siano previsti specifici limiti e modalità al rimborso di spese anticipate da Esponenti per l'esercizio delle attività sociali, nonché l'esibizione di adeguati documenti giustificativi delle spese sostenute.

d) Approvvigionamento di beni e servizi

A presidio dell'Attività Strumentale in esame la Società garantisce:

1. la verifica preliminare e il monitoraggio del possesso da parte di Consulenti e Fornitori dei necessari requisiti di onorabilità e professionalità (anche, eventualmente, mediante richiesta di apposite dichiarazioni di non avere procedimenti penali a carico);
2. che la scelta dei Consulenti e Fornitori avvenga in modo trasparente, selezionando i medesimi – laddove possibile – tra quelli già inseriti in un'apposita *check list* ovvero a seguito di una procedura di *beauty contest*, sulla base di una opportuna

valutazione sia in termini economici sia qualitativi delle proposte contrattuali di più parti;

3. che il processo di conclusione dei contratti di consulenza e fornitura sia regolamentato, con l'indicazione delle funzioni coinvolte, le modalità di richiesta di autorizzazione alla spesa e di effettuazione dei relativi pagamenti;
4. la conservazione di tutta la documentazione inerente alla selezione e alla gestione del rapporto con ciascun Consulente e Fornitore;
5. che i contratti con i Consulenti/Fornitori siano definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini;
6. che i contratti con i Consulenti e Fornitori contengano una specifica clausola: i) con la quale gli stessi si dichiarano a conoscenza del Decreto 231 e dei princìpi contenuti nel Modello, impegnandosi al rispetto dei medesimi ii) che regoli le conseguenze della violazione delle norme di cui al Decreto 231 (ad esempio, clausole risolutive espresse, penali).

e) Gestione degli omaggi e delle liberalità e gestione delle sponsorizzazioni e delle donazioni

A presidio delle Attività Strumentali in esame la Società assicura:

1. una rigida regolamentazione interna in materia di omaggi e liberalità che ammetta solo omaggi, le liberalità e ogni altra forma di elargizione limitati a importi ragionevoli e legittimi, di valore tale da non poter essere percepiti come impropriamente influenti l'indipendenza di giudizio del beneficiario nei confronti del donatore;
2. l'istituzione di un registro di tutti gli omaggi, liberalità e le elargizioni effettuati a beneficio di soggetti terzi per importi eccedenti una soglia predeterminata;
3. la verifica preventiva dell'onorabilità dei beneficiari della donazione e dei destinatari della sponsorizzazione e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti locali;
4. la tracciabilità e collegialità del processo autorizzativo di concessione della donazione/sponsorizzazione;
5. una reportistica annuale all'Organismo di Vigilanza circa le sponsorizzazioni e le donazioni effettuate in corso danno;
6. la verifica, laddove possibile e opportuno, dell'utilizzazione dei contributi per i motivi per cui sono stati riconosciuti.

f) Definizione dei poteri di spesa

Si fa richiamo a quanto previsto *supra* in relazione al tema delle “Deleghe e procure”.

* * *

In relazione ai princìpi procedurali applicabili in relazione all’Attività Strumentale di “Gestione di informazioni privilegiate”, si rinvia a quanto indicato nella Parte Speciale 11.

* * *

Per ogni aspetto di maggiore dettaglio riferibile – anche indirettamente – alle Attività Sensibili sopra indicate e, in generale, alla prevenzione del rischio di commissione di Reati Presupposto astrattamente rilevanti in relazione alla presente Parte Speciale, si rimanda anche espressamente al contenuto dei documenti normativi interni che trattino – in tutto o in parte, direttamente o indirettamente – dette Attività Sensibili.

PARTE SPECIALE – 2 – Reati Societari

CAPITOLO 2.1 - LE FATTISPECIE DI REATO

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati societari (ad esclusione delle fattispecie di corruzione tra privati trattate nella Parte Speciale 8).

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale, così come indicati all'art. 25-*ter* del Decreto, ritenuti applicabili alla Società (di seguito i "**Reati Societari**").

2.1.1 Le ipotesi di falsità

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ART. 2621 C.C.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2621 c.c. si configura, fuori dai casi previsti dall'art. 2622 c.c., quando, nell'intento di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, vengano esposti, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero vengano omessi fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

Il reato sussiste anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Il reato di false comunicazioni sociali delle società quotate punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

A dette società sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato

italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

* * *

L'art. 2621-*bis* c.c., "*Fatti di lieve entità*", prevede quanto segue: "*Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale*".

FALSE O OMESSE DICHIARAZIONI PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO PRELIMINARE (ART. 54 D.LGS. 19/2023)

La norma punisce chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29 del D.Lgs. 19/2023 (ovverosia, il certificato attraverso il quale l'autorità preposta – per quanto riguarda lo Stato italiano, il notaio – verifica e attesta il rispetto dei requisiti di legalità per la realizzazione dell'operazione transfrontaliera), forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti.

2.1.2 La tutela del capitale sociale

INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (ART. 2626 C.C.)

Il reato in questione, come quello previsto dal successivo art. 2627 c.c., riguarda la tutela dell'integrità del capitale sociale e si compie quando gli amministratori, in assenza di legittime ipotesi di riduzione del capitale sociale, provvedono a restituire, anche per equivalente, i conferimenti effettuati dai soci ovvero liberano i soci dall'obbligo di eseguirli. Il reato in esame assume rilievo solo quando, per effetto degli atti compiuti dagli amministratori, si intacca il capitale sociale e non i fondi o le riserve. Per questi ultimi, eventualmente, sarà applicabile il reato contemplato dal successivo art. 2627 c.c.

La restituzione dei conferimenti può essere palese (quando gli amministratori restituiscono beni ai soci senza incasso di alcun corrispettivo o rilasciano dichiarazioni dirette a liberare i soci dai loro obblighi di versamento) ovvero, più probabilmente, simulata (quando per realizzare il loro scopo gli amministratori utilizzano stratagemmi o artifici quali, per esempio, la distribuzione di utili fittizi con

somme prelevate dal capitale sociale e non dalle riserve, oppure la compensazione del credito vantato dalla società con crediti inesistenti vantati da uno o più soci).

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE (ART. 2627 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (ART. 2628 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere – fuori dai casi consentiti dalla legge – all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

La norma è diretta alla tutela dell'effettività e integrità del capitale sociale e non può prescindere dall'analisi di cui all'art. 2357 c.c. il quale prevede che la società per azioni non può acquistare azioni proprie, nemmeno tramite società fiduciaria o interposta persona, se non nei limiti degli utili distribuibili o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. La norma prevede che le azioni devono essere interamente liberate e che, inoltre, non possono essere acquistate azioni eccedenti la decima parte del capitale sociale, tenuto conto anche delle azioni possedute dalle società controllate.

Tra le fattispecie tramite le quali può essere realizzato l'illecito vanno annoverate non solo le ipotesi di semplice acquisto ma anche quelle di trasferimento della proprietà delle azioni, per esempio,

mediante permuta o contratti di riporto, o anche quelle di trasferimento senza corrispettivo, quale la donazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il reato è punibile a querela di parte.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (ART. 2632 C.C.)

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte:

a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale, anche in parte, mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;

b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote;

c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DI LIQUIDATORI (ART. 2633 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, da parte di liquidatori con la ripartizione dei beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, con danno cagionato ai creditori. I liquidatori sono puniti a querela della persona offesa. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

2.1.3 La tutela del corretto funzionamento della società

IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali.

L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI (ART. 2629-BIS)

Tale ipotesi si realizza tra l'altro quando: l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del TUF viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma c.c., se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Il primo comma dell'articolo 2391 c.c. obbliga l'amministratore a dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, questi deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale e, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

CORRUZIONE TRA PRIVATI E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635 C.C. E ART. 2635-BIS)

Si rinvia alla Parte Speciale 8 per la trattazione specifica dei reati di corruzione tra privati.

ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA (ART. 2636 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Tra gli interventi che sono suscettibili di integrare il reato in questione, si possono annoverare ad esempio l'ammissione al voto di soggetti non aventi diritto (perché, ad esempio, in conflitto di interessi con la delibera in votazione) o la minaccia o l'esercizio della violenza per ottenere dai soci l'adesione alla delibera o la loro astensione.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

2.1.4 La tutela penale contro le frodi

AGGIOTAGGIO (ART. 2637 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nel diffondere notizie false ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti

finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero nell'incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

È prevista una circostanza aggravante nel caso in cui il fatto sia commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

Anche questo è un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA (ART. 2638 C.C.)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

La condotta criminosa si realizza altresì quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

CAPITOLO 2.2 – LE ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI SOCIETARI

2.2.1 Attività Sensibili nell'ambito dei Reati societari

Le Attività Sensibili nell'ambito dei Reati societari che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

(i) **predisposizione delle comunicazioni sociali relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;**

(ii) **predisposizione delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza (Consob, Banca d'Italia, Covip, ecc.) e gestione dei rapporti con le stesse;**

(iii) **predisposizione della documentazione relativa alla sollecitazione dell'offerta (prospetti informativi);**

(iv) **composizione e operatività del Consiglio di Amministrazione e rispetto delle sue competenze e decisioni.**

CAPITOLO 2.3 - PRINCÌPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Obiettivo della presente Parte Speciale, al fine di prevenire la commissione dei Reati Societari, è che tutti i Destinatari del Modello si attengano – nei limiti delle rispettive competenze – a regole di condotta conformi a quanto quivi prescritto.

2.3.1 Il sistema in linea generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi, i Destinatari devono in generale conoscere e rispettare:

1. le vigenti prassi aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa ed il sistema di controllo della gestione, che si intendono qui interamente richiamate;
2. le norme inerenti al sistema amministrativo, contabile e finanziario attualmente esistenti;
3. la normativa italiana applicabile.

2.3.2 Princìpi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*ter,* D.Lgs. 231/2001) e che, sebbene non costituiscano di per sé un'ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo).

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo di:

1. perseguire l'obiettivo dell'interesse sociale nella gestione e nell'esercizio dell'attività aziendale, fino alle fasi eventuali di liquidazione o cessazione della Società;
2. garantire che i processi di formazione della volontà sociale, nonché l'attività stessa, ivi compresa quella di controllo, vengano svolti correttamente;
3. evitare di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato di cui alla presente Parte Speciale;
4. evitare in ogni modo di compromettere l'integrità, la reputazione e l'immagine della Società e del Gruppo;

5. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle prassi aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società. A questo proposito, è fatto espresso divieto di:

 - predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

6. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;

7. fornire puntualmente ai destinatari autorizzati le informazioni richieste in modo da facilitare lo svolgimento dell'attività di controllo, verifica e revisione che dovranno essere effettuate, sia dai Destinatari preposti a svolgere tali attività sia dalle Autorità di Vigilanza;

8. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare nel rispetto delle leggi vigenti. A questo proposito, è fatto divieto di:

 - porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione;
 - determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;

9. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge, non frapponendo alcun ostacolo ai controlli delle Autorità di Vigilanza. A questo proposito è fatto espresso divieto di:

 - omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile;

- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti alla realtà, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, anche in sede di ispezione, da parte dell'autorità amministrativa (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

CAPITOLO 2.4 – PRINCÌPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente Capitolo, devono rispettarsi, oltre ai princìpi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i princìpi procedurali qui di seguito descritti per le singole Attività Sensibili.

La Società, ad integrazione delle procedure di seguito descritte, può attivare programmi di informazione e formazione periodica degli Esponenti Aziendali sulle norme e sulle discipline tecniche contabili ed economiche rilevanti.

(i) Predisposizione delle comunicazioni relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società

La redazione dei suddetti documenti deve essere effettuata in base ai seguenti principi:

a) determinazione chiara e completa dei dati e delle notizie che ciascuna funzione deve fornire, dei criteri contabili per l'elaborazione dei dati e della tempistica per la loro consegna alle aree aziendali responsabili;
b) rispetto del principio di segregazione dei ruoli, distribuendo i compiti inerenti all'amministrazione e la contabilità tra più soggetti e definendo ruoli e responsabilità specifici (ad esempio, distinzione tra soggetti che autorizzano un processo, soggetti che lo eseguono e soggetti che lo controllano);
c) trasmissione di dati ed informazioni all'area aziendale responsabile (o a eventuali *outsourcer*) – cui sia affidata la gestione degli aspetti contabili, amministrativi e fiscali – attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
d) previsione di un sistema di "certificazione" in forza del quale i soggetti coinvolti nella formazione dei dati di bilancio sono tenuti a sottoscrivere i dati, le informazioni e le stime inviate all'amministrazione in modo da garantirne la relativa validità e correttezza.

(ii) Predisposizione delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza (Consob, Banca d'Italia, Covip, ecc.) e gestione dei rapporti con le stesse

Con riferimento alle attività della Società soggette alla vigilanza di Pubbliche Autorità in base alle specifiche normative applicabili, al fine di prevenire la commissione dei reati di false comunicazioni alle autorità e di ostacolo alle funzioni di vigilanza, le attività soggette a vigilanza devono essere svolte in base ai seguenti princìpi:

a) attuazione di tutti gli interventi e i presìdi di natura organizzativo-contabile necessari ad estrarre i dati e le informazioni, avvalendosi anche dell'ausilio degli outsourcer informatici, per la corretta compilazione delle segnalazioni ed il loro puntuale invio all'Autorità di Vigilanza e alle autorità fiscali deputate a rilevarli, secondo le modalità e i tempi stabiliti dalla normativa applicabile;
b) adeguata formalizzazione e proceduralizzazione dei processi in oggetto e successiva documentazione dell'esecuzione degli adempimenti così definiti, con particolare riferimento all'attività di elaborazione dei dati;
c) nel corso dell'attività ispettiva, deve essere prestata da parte delle funzioni e delle articolazioni organizzative ispezionate la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti. In particolare, devono essere messi a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengano necessario acquisire, previo consenso del responsabile incaricato di interloquire con l'Autorità;
d) alle ispezioni svolte dalle Autorità di Vigilanza o dalle Autorità Fiscali devono partecipare almeno due soggetti a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati appositi verbali.

Si fa inoltre richiamo ai princìpi procedurali di cui alla Parte Speciale 1 in relazione all'Attività Sensibile "Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza".

(iii) Predisposizione della documentazione relativa alla sollecitazione dell'offerta (prospetti informativi)

In relazione alla suddetta Attività Sensibile:

a) la Società identifica le strutture deputate alla predisposizione e redazione delle sezioni che compongono i prospetti, individuando, nell'ambito delle rispettive *mission* ovvero tramite delega formale, le strutture competenti alla compilazione, sottoscrizione e inoltro alle Autorità;
b) il processo di predisposizione dei prospetti prevede il coinvolgimento di diverse strutture della Società, responsabili, relativamente alle specifiche competenze, dell'elaborazione delle informazioni e della redazione dei documenti necessari alla compilazione dei prospetti medesimi;
c) ciascuna fase rilevante del processo di predisposizione dei prospetti deve risultare da apposita documentazione scritta; la struttura di volta in volta interessata è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione

prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti per predisporre i prospetti.

(iv) Composizione e operatività del Consiglio di Amministrazione e rispetto delle sue competenze e decisioni

In relazione alla suddetta Attività Sensibile,

a) devono essere puntualmente trasmesse le comunicazioni periodiche al Collegio Sindacale – anche per il tramite della segreteria societaria – e alla società di revisione, nonché tempestivamente riscontrate le richieste/istanze pervenute dagli stessi;
b) i membri del Consiglio di Amministrazione e i Dipendenti che, a qualunque titolo, siano coinvolti in una richiesta di produzione di documenti o di informazioni da parte del Collegio Sindacale – per il tramite della segreteria societaria – nonché della società di revisione pongono in essere comportamenti improntati alla massima correttezza e trasparenza e non ostacolano in alcun modo le attività di controllo e/o di revisione;
c) qualora il ruolo di Organismo di Vigilanza non sia assunto dal Collegio Sindacale, deve essere garantita l'effettuazione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale e OdV per opportuno confronto in merito all'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria e di *corporate governance*;
d) deve essere garantita la trasmissione al Collegio Sindacale, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea o del Consiglio di Amministrazione o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge.

* * *

Per ogni aspetto di maggiore dettaglio riferibile – anche indirettamente – alle Attività Sensibili sopra indicate e, in generale, alla prevenzione del rischio di commissione di Reati Presupposto astrattamente rilevanti in relazione alla presente Parte Speciale, si rimanda anche espressamente al contenuto dei documenti normativi interni che trattino – in tutto o in parte, direttamente o indirettamente – dette Attività Sensibili.

PARTE SPECIALE – 3 – Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori e delitti con finalità di terrorismo

CAPITOLO 3.1 - LE FATTISPECIE DI REATO

La presente Parte Speciale si riferisce rispettivamente ai Reati di Riciclaggio introdotti nel *corpus* del D. Lgs. n. 231/2001, all'art. 25-*octies*, attraverso il D. Lgs. 231/2007 ("**Decreto Antiriciclaggio**"), ai Delitti con finalità di terrorismo (in particolare al Reato di Finanziamento del Terrorismo), previsti all'art. 25-*quater* del D. Lgs. n. 231/2001, nonché ai Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori, di cui all'art. 25-*octies*.1 del D. Lgs. n. 231/2001, tenuto conto dell'affinità dei presìdi aziendali finalizzata alla prevenzione di dette fattispecie.

3.1.1 Le fattispecie dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

RICETTAZIONE (ART. 648 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o contravvenzione, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Per "acquisto" si intende l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito ed oneroso, mediante la quale l'agente consegua il possesso del bene.

Per "ricezione" si intende ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente.

Per "occultamento" si intende il nascondimento del bene proveniente da delitto dopo averlo ricevuto.

Perché sussista il reato non è necessario che il denaro o i beni debbano provenire direttamente o immediatamente da un qualsiasi reato, ma è sufficiente anche una provenienza mediata, a condizione che l'agente sia consapevole di tale provenienza. Ricorre pertanto il delitto in esame non solo in relazione al prodotto o al profitto del reato, ma anche al denaro o alle cose che costituiscono il prezzo del reato, cioè alle cose acquistate col denaro di provenienza delittuosa oppure al denaro conseguito dall'alienazione di cose della medesima provenienza (si pensi al caso in cui la Società, al fine di ottenere un prezzo vantaggioso, acquisti beni da un soggetto che, parallelamente alla fornitura di tali beni, notoriamente svolga attività illecite quali lo spaccio di stupefacenti o faccia parte di un'associazione di tipo mafioso e utilizzi i profitti derivanti da tali attività illecite per investirli nell'attività lecita).

RICICLAGGIO (ART. 648-BIS C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto o contravvenzione, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza da reato.

Per "sostituzione" si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi.

Per "trasferimento" si intende la condotta consistente nel ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali.

Per la realizzazione di tale reato, dunque, è richiesto un *quid pluris* rispetto al reato di ricettazione, ovvero il compimento di atti o fatti diretti alla sostituzione del denaro.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio dell'attività professionale; è invece diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. In tal caso si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 c.p.

IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648-TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto o contravvenzione.

La punibilità per tale reato è prevista solo per coloro i quali non siano già compartecipi del reato principale ovvero non siano imputabili a titolo di ricettazione o riciclaggio.

Il termine "impiegare" è normalmente sinonimo di "utilizzo per qualsiasi scopo": tuttavia, considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, si ritiene che per "impiegare" debba intendersi in realtà "investire". Pertanto, dovrebbe ritenersi rilevante un utilizzo a fini di profitto.

Premesso che presupposto comune di tutte e tre le fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 648, 648 *bis* e 648 *ter* c.p. è quello costituito dalla provenienza da reato del denaro o di quasiasi altra utilità di cui l'agente sia venuto a disporre, si precisa che tali fattispecie si distinguono sotto il profilo soggettivo, per il fatto che la prima di esse richiede, oltre alla consapevolezza della su indicata provenienza, necessaria anche per le altre, solo una generica finalità di profitto, mentre la seconda o la terza richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita, con l'ulteriore

peculiarità, quanto alla terza, che detta finalità deve essere perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio dell'attività professionale.

AUTORICICLAGGIO (ART. 648-TER.1 C.P.)

L'art. 648-*ter*.1 c.p. prevede la punizione di chi "*avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa*" e una specifica pena "*quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi*".

Il secondo comma prevede una circostanza attenuante quando il fatto riguarda denaro o cose proveniente da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Il terzo comma dell'art. 648-*ter*.1 c.p. prevede, inoltre, un'altra circostanza attenuante se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

La fattispecie, pertanto, prevede e punisce una condotta tale per cui l'autore, dopo aver commesso o concorso a commettere un reato, cerca di ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza illecita del provento ricavato dal primo reato attraverso il suo riutilizzo "*in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative*".

Costituiscono circostanze aggravanti:

- l'aver commesso tale reato con le modalità di cui all'art. 416-*bis* c.p., concernente il reato di "Associazioni di tipo mafioso anche straniere": in tal caso troveranno, in ogni caso, applicazione le pene previste dal primo comma dell'art. 648-*ter*.1 c.p.;
- l'aver commesso tale reato nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

Costituisce invece una circostanza attenuante – che comporta la diminuzione della pena fino alla metà – il fatto che il reo "*si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto*" (art. 648-*ter*.1, comma 6, c.p.).

Non è invece punibile, ai sensi dell'art. 648-*ter*.1 c.p., l'autore del Reato di Autoriciclaggio allorquando il denaro, i beni o le altre utilità vengano destinati "*alla mera utilizzazione o al godimento personale*".

3.1.2 I delitti con finalità di terrorismo

IL REATO DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Il Reato di finanziamento del terrorismo è stato introdotto con il D.lgs. 109/2007, di recepimento della direttiva 2005/60/CE emanata dal Parlamento europeo e dal Consiglio in data 26 ottobre 2005.

Per finanziamento del terrorismo si intende: "*qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti*".

La nuova normativa in tema di finanziamento del terrorismo adotta le medesime misure di prevenzione già vigenti contro i Reati di Riciclaggio ed introdotte con il Decreto Antiriciclaggio, prevedendo inoltre altre norme idonee per attuare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche disposto dalle numerose risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che si sono succedute dal 1999 ad oggi, dal Regolamento CE n. 2580/2001 emanato dal Consiglio in data 27 dicembre 2001 e relativo a misure restrittive specifiche destinate a combattere il terrorismo, nonché dai Regolamenti comunitari emanati ai sensi degli artt. 60 e 301 del Trattato istitutivo della Comunità europea per il contrasto dell'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

Il congelamento dei fondi e delle risorse economiche è disposto, con decreto, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

Ai sensi del D.lgs. 109/2007, per "congelamento di fondi" si intende il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione del portafoglio. Per "congelamento di risorse economiche" si intende, invece, il divieto di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche,

compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale, così come indicati all'art. 25-quater del Decreto 231 e ritenuti applicabili alla Società.

ASSOCIAZIONI SOVVERSIVE (ART. 270 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque nel territorio dello Stato promuova, costituisca, organizzi o diriga associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero, infine, aventi come scopo la soppressione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società.

È punito, inoltre, chiunque partecipa alle suddette associazioni.

ASSOCIAZIONE CON FINALITÀ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE O DI EVERSIONE DELL'ORDINAMENTO DEMOCRATICO (ART. 270-BIS C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza siano rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

ASSISTENZA AGLI ASSOCIATI (ART. 270-TER C.P.)

La norma in esame sanziona chiunque dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate nei precedenti articoli 270 e 270-bis.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

FINANZIAMENTO DI CONDOTTE CON FINALITÀ DI TERRORISMO (L. N. 153/2016, ART. 270-QUINQUIES.1 C.P.)

La norma punisce chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1 c.p., raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo,

indipendentemente dall´effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte. La norma punisce, altresì, chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro sopra indicati.

SOTTRAZIONE DI BENI O DENARO SOTTOPOSTI A SEQUESTRO (ART. 270-QUINQUIES.2 C.P.)

La norma punisce chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies.

CONDOTTE CON FINALITÀ DI TERRORISMO (ART. 270-SEXIES C.P.)

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

COSPIRAZIONE POLITICA MEDIANTE ACCORDO E COSPIRAZIONE POLITICA MEDIANTE ASSOCIAZIONE (ARTT. 304 E 305 C.P.)

Questa norma punisce la condotta di chi si accordi al fine di commettere uno dei delitti di cui al precedente punto (art. 302 c.p.).

REATI DI TERRORISMO PREVISTI DALLE LEGGI SPECIALI

Tali fattispecie di reato consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e 80, volta a combattere il terrorismo.

REATI, POSTI IN ESSERE IN VIOLAZIONE DELL'ART. 2 DELLA CONVENZIONE DI NEW YORK DELL'8 DICEMBRE 1999

Ai sensi del citato articolo, commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

- un atto che costituisce reato come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero
- qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto sia quella di intimidire una popolazione, od obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa.

Perché un atto costituisca uno dei suddetti reati non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere (a) e (b).

Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti.

Commette altresì un reato chiunque:

- prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra;
- organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;
- contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implichino la commissione del reato; o deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato.

Tra le condotte criminose integrative delle fattispecie di reato di terrorismo, quelle che potrebbero facilmente realizzarsi sono le condotte consistenti nel "finanziamento" (vedi art. 270-bis c.p.).

Al fine di poter affermare se sia o meno ravvisabile il rischio di commissione di tale tipologia di reati, occorre esaminare il profilo soggettivo richiesto dalla norma ai fini della configurabilità del reato.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, i reati di terrorismo si configurano come reati dolosi. Quindi, perché si realizzi la fattispecie dolosa è necessario, dal punto di vista della rappresentazione psicologica dell'agente, che il medesimo abbia coscienza dell'evento antigiuridico e lo voglia realizzare attraverso una condotta a lui attribuibile. Pertanto, affinché si possano configurare le fattispecie di reato in esame, è necessario che l'agente abbia coscienza del carattere terroristico dell'attività e abbia l'intento di favorirla.

Ciò detto, perché si configuri una condotta criminosa integrativa del reato di terrorismo, è necessario che l'agente abbia coscienza del fatto che l'associazione alla quale concede il finanziamento si prefigga fini di terrorismo o di eversione e che abbia l'intento di favorirne l'attività. Peraltro, sarebbe altresì configurabile il perfezionamento della fattispecie criminosa anche qualora il soggetto agisse a titolo di dolo eventuale. In tal caso, l'agente dovrebbe prevedere ed accettare il rischio del verificarsi dell'evento, pur non volendolo direttamente. La previsione del rischio del verificarsi dell'evento e la determinazione volontaria nell'adottare la condotta criminosa devono desumersi da elementi univoci e obiettivi.

3.1.3. I delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori

INDEBITO UTILIZZO E FALSIFICAZIONE DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 493-TER C.P.)

L'art. 493-*ter* c.p. punisce la condotta di chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti.

Il primo comma della norma prevede che è, altresì, punito chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

FRODE INFORMATICA (ART. 640-TER C.P.)

Si configura il reato di frode informatica quando, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, venga alterato in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico, o si intervenga, senza diritto, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico.

Il reato di frode informatica è richiamato dall'art. 25-*octies*.1 con riferimento alla sola ipotesi aggravata di cui al secondo comma dell'art. 640-*ter* c.p. ("*se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema*").

TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI (ART. 512-BIS C.P.)

Il reato punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* c.p.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

CAPITOLO 3.2 – LE ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÈ AUTORICICLAGGIO, DI TERRORISMO E DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI

Le Attività Sensibili che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

(i) gestione dei flussi finanziari;

(ii) affidamento di contratti di appalto/servizi.

Sia in relazione alle attività di cui sopra sia a titolo autonomo, assumono particolare rilevanza tutte le attività concernenti

(iii) l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio.

CAPITOLO 3.3 – PRINCÌPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

3.3.1 Il sistema in linea generale

Obiettivo della presente Parte Speciale, al fine di prevenire la commissione dei Reati oggetto della medesima, è che tutti i Destinatari del Modello si attengano al rispetto di tutte le procedure e ai princìpi che siano direttamente o indirettamente funzionali alla prevenzione del fenomeno del riciclaggio e del terrorismo adottati dalla Società come presidio fondamentale per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione della Società.

Inoltre, i soggetti sopra indicati, anche in relazione al tipo di rapporto posto in essere con la Società, dovranno attenersi ai seguenti princìpi di condotta:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dalla presente Parte Speciale;
2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di Consulenti, Fornitori, *Partner* e clienti anche stranieri;
4. non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
5. non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
6. astenersi dall'impiegare carte di credito (o altro strumento di pagamento) altrui o, comunque, non riferibile direttamente alla Società, nel proprio interesse o a proprio vantaggio:
7. astenersi dall'attribuire fittiziamente ad altri soggetti la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altra utilità, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando e/o agevolare la commissione di uno dei delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;

8. effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali;
9. provvedere a un'adeguata formazione del personale.

CAPITOLO 3.4 – PRINCÌPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

Ai fini dell'attuazione delle prevenzione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale, devono essere rispettati i seguenti princìpi.

(i) Gestione dei flussi finanziari

La Società:

a) effettua controlli sia formali sia sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata e uscita: tali controlli vengono effettuati tenendo conto di quanto stabilito nei contratti stipulati dalla Società nonché della sede legale della società controparte e del luogo di destinazione o provenienza del denaro in uscita o in entrata (ad esempio, paradisi fiscali, Paesi rientranti nelle *black-list* internazionali, ecc.);

b) verifica preventivamente che il conto destinatario del pagamento non sia intestato a soggetto diverso da quello che ha diritto di riceverlo, ovvero ubicato in un Paese diverso da quello ove detto soggetto ha sede;

c) garantisce il rispetto del principio di segregazione dei ruoli nella gestione dei flussi finanziari in entrata e in uscita;

d) vieta di effettuare pagamenti con modalità non tracciabili, fatta eccezione per pagamenti di modesto importo espressamente autorizzati;

e) garantisce il rispetto dell'obbligo di rispettare il limite alla circolazione del denaro contante tempo per tempo vigente;

f) prevede l'effettuazione di verifiche sull'effettiva esecuzione del servizio da parte dei Fornitori e Consulenti e sulla congruità del prezzo pattuito, prima di procedere al relativo pagamento.

Inoltre, la Società garantisce:

a) una chiara identificazione dei soggetti intestatari degli strumenti di pagamento e delle modalità di autorizzazione dei pagamenti;

b) il rispetto del divieto di falsificare, alterare, utilizzare indebitamente – non essendone titolare e al fine di trarne profitto per sé o altri – carte di credito o di pagamento, ogni documento che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o servizi e ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti;

c) il divieto di utilizzare carte di credito non riferibili alla Società per effettuare pagamenti per conto di quest'ultima e, in particolare, carte di credito intestate ad altri soggetti (persone fisiche o giuridiche), anche se collegati alla Società;

d) il rispetto del divieto di alterare in qualsiasi modo il funzionamento di sistemi informatici o telematici o intervenire sui contenuti di detti sistemi al fine di realizzare un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Altresì, la Società cura che, nell'eventuale attività di investimento del patrimonio aziendale,

a) gli investimenti siano coerenti con l'oggetto sociale;
b) siano adottate modalità trasparenti e tracciabili per tutti i passaggi del relativo *iter* decisionale e per quanto riguarda gli spostamenti di denaro che gli stessi comportano.

Si rimanda, infine, ai princìpi previsti in relazione all'attività di "Gestione delle sponsorizzazioni e delle donazioni".

(ii) Affidamento di contratti di appalto/servizi

Si rimanda ai princìpi previsti in relazione alla medesima attività sensibile nella Parte Speciale 1, nonché a quelli previsti infra dalla Parte Speciale 4 in relazione all'Attività Sensibile "Selezione delle Controparti".

(iii) Adempimento degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio

a. Valutazione della clientela in funzione del rischio riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

La Società si dota di presìdi – anche informatici – per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela (tenuto conto anche della cosiddetta clientela indiretta) aventi principalmente ad oggetto:

(i) l'identificazione del cliente e del titolare effettivo;

(ii) l'acquisizione e la valutazione delle informazioni sullo scopo e la natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

(iii) il controllo costante del rapporto con il cliente, attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente medesimo e la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite, fermo restando che l'estensione delle verifiche, della valutazione e del controllo dovranno essere commisurate al livello di rischio rilevato, tenuto conto tanto di aspetti oggettivi (quali la tipologia di operazioni compiuta o di rapporto continuativo attivato, le modalità di svolgimento dell'operazione o del rapporto continuativo posto in essere, frequenza delle operazioni), tanto di aspetti soggettivi (quali la natura del cliente, l'area geografica di interesse del cliente, la prevalente attività svolta ed interessi economici).

b. Obblighi di conservazione

La Società si dota di procedure inerenti alla tenuta degli archivi informatizzati per la conservazione dei dati identificativi, dei documenti e delle altre informazioni relative ai rapporti continuativi e alle operazioni della clientela.

Tali archivi devono consentire a) l'accessibilità completa e tempestiva ai dati e alle informazioni da parte delle autorità, b) la tempestiva acquisizione, da parte del soggetto obbligato, dei documenti, dei dati e delle informazioni, con indicazione della relativa data; c) l'integrità dei dati e delle informazioni e la non alterabilità dei medesimi successivamente alla loro acquisizione; d) la trasparenza, la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni nonché il mantenimento della storicità dei medesimi.

Le procedure devono contenere l'indicazione, tra l'altro:

(i) delle tipologie di operazioni soggette alla conservazione;
(ii) delle modalità di tenuta dell'archivio o degli archivi e dei tempi di conservazione, che non possono essere in ogni caso inferiori a 10 anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale;
(iii) delle modalità di accesso a tali dati e informazioni e di effettuazione e del controllo sulle informazioni contenute in archivio.

I documenti, i dati e le informazioni acquisiti sono conservati per il periodo di legge.

c. Segnalazione delle operazioni sospette

Sono sospette quelle operazioni che per caratteristiche, entità, natura o per qualsivoglia altra circostanza inducano a ritenere che il danaro, i beni e le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire dalla commissione di Reati di Riciclaggio e di Finanziamento al Terrorismo.

In presenza di un'operazione sospetta, gli Esponenti Aziendali devono farne tempestiva segnalazione al Delegato alla Segnalazione di Operazioni Sospette il quale avrà il compito di analizzare la documentazione relativa all'operazione segnalata, verificando la sussistenza dei presupposti problematici alla base della segnalazione, anche riscontrando la coerenza dell'operazione con il profilo economico sociale del cliente e l'eventuale esistenza di evidenze preesistenti riconducibili al medesimo soggetto segnalato.

La Società, inoltre, nell'ambito delle attività di *compliance* presta costantemente attenzione alle segnalazioni in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo provenienti alle Autorità nazionali e internazionali (*i.e.* risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e Regolamenti adottati ai sensi dell'art. 215 del Trattato FUE), effettua i controlli richiesti e, qualora venissero riscontrate delle criticità, adotta le misure restrittive ivi richieste.

Al fine di migliorare e rendere più efficienti i processi e il sistema di controllo e prevenzione del reato di riciclaggio e al fine di adeguarsi alla normativa applicabile, la Società ha provveduto e provvede a quanto segue:

(i) richiesta a tutti i soggetti collocatori di mettere a disposizione il completo corredo informativo indispensabile per il puntuale assolvimento degli obblighi di adeguata verifica e profilatura della clientela,

(ii) attribuzione del profilo di rischio di riciclaggio alla clientela,

(iii) aggiornamento delle basi dati con le informazioni sul titolare effettivo dei rapporti relativi a persone giuridiche e fiduciarie,

(iv) analisi e periodica rivisitazione del complessivo modello organizzativo e procedurale adottato per l'espletamento degli obblighi di adeguata verifica e profilatura della clientela, con controllo della perdurante coerenza delle previsioni contrattuali contenute nelle convenzioni di collocamento con il quadro regolamentare di riferimento,

(v) revisione e aggiornamento delle procedure aziendali in materia di antiriciclaggio.

Ai fini dell'individuazione delle operazioni sospette nel rispetto della normativa applicabile, la Società si dota di presìdi volti a:

(i) definire gli indicatori di anomalia, tenuto conto tra l'altro di quanto disposto da Banca d'Italia, nonché il processo di controllo al fine di intercettare eventuali elementi di rischiosità;

(ii) monitorare nel continuo i nominativi e le disposizioni della clientela mediante le modalità e gli strumenti designati;

(iii) vietare agli Esponenti Aziendali di compiere qualsivoglia operazione in presenza di un ragionevole sospetto che il danaro, i beni e le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire dalla commissione di Reati di Riciclaggio e di Finanziamento al Terrorismo, nonché prevedere un obbligo di tempestiva segnalazione al Responsabile della Funzione Antiriciclaggio in qualità di Delegato SOS, a meno che tale astensione non sia possibile tenuto conto della normale operatività.

* * *

Per ogni aspetto di maggiore dettaglio riferibile – anche indirettamente – alle Attività Sensibili sopra indicate e, in generale, alla prevenzione del rischio di commissione di Reati Presupposto astrattamente rilevanti in relazione alla presente Parte Speciale, si rimanda anche espressamente al contenuto dei documenti normativi interni che trattino – in tutto o in parte, direttamente o indirettamente – dette Attività Sensibili.

PARTE SPECIALE – 4 – Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

CAPITOLO 4.1 - LE FATTISPECIE DEI REATO

4.1.1 Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* del D.Lgs. 231/2001)

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro indicati all'art. 25-*septies* del Decreto.

Detto articolo, originariamente introdotto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente sostituito nell'attuale formulazione dall'art. 300 del TUSL Sicurezza, prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive agli enti i cui Esponenti della Società commettano i reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del codice penale, in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25-*septies* riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da "colpa specifica" che richiede che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro.

OMICIDIO COLPOSO (ART. 589 C. P.)

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altro soggetto.

LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME (ART. 590 COMMA 3 C. P.)

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 c. p., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

"*1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;*

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo".

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 cod. pen., *"la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:*

- *una malattia certamente o probabilmente insanabile;*
- *la perdita di un senso;*

- *la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o*
- *della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;*
- *la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso"*.

4.1.2 Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* del D.Lgs. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce altresì all'"*impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*" (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs, n. 286/1998), fattispecie introdotta nel novero dei Reati Presupposto del Decreto 231, all'art. 25-*duodecies*, dal D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, il quale, entrato in vigore il 9 agosto 2012, disciplina l'attuazione della Direttiva 2009/52/CE, e ritenuta applicabile alla Società.

Tale reato si configura qualora il soggetto che riveste la qualifica di datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o sia stato revocato o annullato, laddove i lavoratori occupati siano:

a) in numero superiore a tre;

b) minori in età non lavorativa;

c) sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-*bis* c.p.

In particolare, le condizioni lavorative di cui al punto c) che precede riguardano l'esposizione dei lavoratori a situazioni di grave pericolo con riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Si segnala che l'art. 25-*duodecies* è stato oggetto di modifiche ad opera della Legge 161 del 4 novembre 2017, che ha introdotto il richiamo all'art. 12 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (recante "*Disposizioni contro le immigrazioni clandestine*"), in relazione alle condotte di procurato ingresso illecito di stranieri nel territorio dello Stato e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il novellato art. 25-*duodecies* richiama l'art. 12 del D. Lgs. 286/1998 limitatamente ai commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 che riguardano le condotte di chi "*dirige, organizza, finanzia, effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato*" o ne favorisce la permanenza "*al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità*".

4.1.3 Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25-*quinquies* del D.Lgs. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce inoltre al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.).

Il reato in oggetto dispone che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, sia punito chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

È prevista una pena più severa se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia.

Ai fini dell'articolo in parola, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono, invece, aggravanti del reato: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

CAPITOLO 4.2 – LE ATTIVITÀ SENSIBILI

4.2.1 Attività Sensibili nell'ambito dei Reati in materia di sicurezza sul lavoro

Le Attività Sensibili nell'ambito dei Reati in materia di sicurezza sul lavoro che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

(i) **attività svolte dal personale dipendente all'interno dei locali aziendali (in particolare per ciò che attiene ai rischi collegati alle cosiddette "attività d'ufficio", quali l'utilizzo di video-terminali ed il rischio da stress lavoro-correlato);**

(ii) **attività svolte da personale esterno presso le sedi della Società, quali ad esempio i fornitori di servizi in base a contratti di appalto, d'opera o somministrazione**

Per un'analitica descrizione dei rischi connessi alle attività di cui sopra, si rinvia al Documento di Valutazione dei Rischi nonché agli altri documenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro adottati dalla Società.

Nell'ambito delle suddette Attività Sensibili, per la probabilità che in tali contesti l'inosservanza delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sul lavoro possa determinare uno degli eventi dannosi di cui all'art. 25-*septies* del D.Lgs. n. 231/2001, sono considerate rilevanti le seguenti attività:

a) determinazione della politica aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

b) definizione degli obiettivi finalizzati al mantenimento e/o miglioramento delle misure di prevenzione e protezione e relativo *follow-up;*

c) attribuzione di compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento a: (i) Datore di Lavoro: (ii) Servizio Prevenzione e Protezione; (iii) Medico Competente, (iii) Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; (iv) Lavoratori;

d) sensibilizzazione di tutti i soggetti che, a diversi livelli, operano nell'ambito della struttura aziendale attraverso un'adeguata attività di informazione e la programmazione di piani di formazione con particolare riferimento a: (i) monitoraggio, periodicità, fruizione e apprendimento e (ii) formazione differenziata per soggetti esposti a rischi specifici;

e) attività di monitoraggio del sistema di controllo per la prevenzione dei rischi;

f) riesame periodico del sistema adottato dalla Società in materia di salute e sicurezza;

g) corretta gestione dei contratti di appalto e degli adempimenti correlati.

4.2.1 Attività Sensibili in relazione al reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Nell'ambito dei Reati in oggetto, le Attività Sensibili che la Società ha individuato in relazione alla propria operatività aziendale sono le seguenti:

(i) selezione del personale e instaurazione di rapporti di lavoro;

(ii) affidamento di attività in appalto.

CAPITOLO 4.3 – PRINCÌPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Al fine di consentire l'attuazione dei princìpi finalizzati alla protezione della salute e della sicurezza dei Lavoratori così come individuati dall'art. 15, TUSL, nonché in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 18, 19 e 20 del medesimo decreto si prevede quanto segue.

A. La politica aziendale in tema di sicurezza

La politica per la sicurezza e salute sul lavoro della Società e degli appaltatori deve porsi come obiettivo quello di enunciare i princìpi cui si ispira ogni azione aziendale e a cui tutti devono attenersi in rapporto al proprio ruolo ed alle responsabilità assunte all'interno della Società, nell'ottica della salute e sicurezza di tutti i Lavoratori.

Tale politica deve prevedere:

- una chiara affermazione della responsabilità dell'intera organizzazione aziendale, nella gestione delle tematiche relative alla salute e sicurezza sul lavoro, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze;
- l'impegno a considerare tali tematiche come parte integrante della gestione aziendale;
- l'impegno al miglioramento continuo e alla prevenzione;
- l'impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie;
- l'impegno a garantire che i destinatari del Modello, nei limiti delle rispettive attribuzioni, siano sensibilizzati a svolgere la propria attività nel rispetto delle norme sulla tutela della salute e sicurezza;
- l'impegno ad un riesame periodico della politica per la salute e sicurezza adottato al fine di garantire la sua costante adeguatezza alla struttura organizzativa della Società.

B. Compiti e responsabilità

Nella definizione dei compiti organizzativi ed operativi dei Lavoratori, in particolare, devono essere esplicitati e resi noti anche quelli relativi alle attività di sicurezza di loro competenza, nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle stesse e i compiti di ispezione, verifica e sorveglianza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L'attribuzione di compiti e responsabilità compete esclusivamente al Datore di Lavoro, fatti salvi i limiti previsti dalle norme di legge.

Si riportano qui di seguito gli adempimenti che, in attuazione dei princìpi sopra descritti e della normativa applicabile, sono posti a carico delle figure rilevanti.

Il Datore di Lavoro

Al Datore di Lavoro della Società sono attribuiti tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui i seguenti compiti non delegabili:

1) valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori;

2) elaborare, all'esito di tale valutazione, un Documento di Valutazione dei Rischi (da custodirsi presso l'azienda) contenente tra l'altro:

 - una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
 - l'indicazione delle eventuali misure di prevenzione e di protezione attuate e degli eventuali dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della suddetta valutazione dei rischi (artt. 74-79 TUSL);
 - il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
 - l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
 - l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS (laddove richiesto) e del Medico Competente che abbiano partecipato alla valutazione del rischio.

 L'attività di valutazione e di redazione del documento deve essere compiuta in collaborazione con il RSPP e con il Medico Competente. La valutazione dei rischi è oggetto di consultazione preventiva con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (laddove presente);

3) definire, con apposito documento, l'organigramma dell'azienda, che stabilisce:

 - la denominazione delle unità organizzative e i nomi dei rispettivi responsabili;
 - i rapporti gerarchici e funzionali.

4) designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, gli addetti SPP, il Medico Competente e gli addetti alle emergenze.

Al Datore di Lavoro sono attribuiti numerosi altri compiti dallo stesso delegabili a soggetti qualificati. Tali compiti, sono previsti dall'art. 18 del TUSL e riguardano, tra l'altro: a) la nomina del Medico Competente per l'effettuazione della Sorveglianza Sanitaria; b) l'individuazione del preposto per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'art. 19 del TUSL, c) la designazione

preventivamente dei Lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze; d) l'adempimento degli obblighi di informazione, formazione ed addestramento; e) la convocazione della riunione periodica di cui all'art. 35 TUSL; f) l'aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, ecc.

In relazione a tali compiti, e a ogni altro compito affidato al Datore di Lavoro che possa essere da questi delegato ai sensi del TUSL, la suddetta delega è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate e che accetti detta delega;
- che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.

Al fine di garantire l'attuazione di un modello di sicurezza aziendale sinergico e compartecipativo, il Datore di Lavoro fornisce al Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente informazioni in merito a:

a) la natura dei rischi;

b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;

c) la descrizione dei luoghi di lavoro e degli eventuali processi produttivi;

d) i dati relativi agli infortuni e quelli relativi alle malattie professionali.

Il Datore di Lavoro è tenuto a svolgere attività formativa nella materia in oggetto.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)

Nell'adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Datore di Lavoro si avvale, ricorrendo anche a soggetti esterni alla Società, del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi professionali che provvede:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive a seguito della valutazione dei rischi e i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le linee guida, *alert* e indicazioni operative relative alle varie attività aziendali;
- a proporre attività di informazione e formazione dei Lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del TUSL;
- a fornire ai Lavoratori ogni informazione in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro che si renda necessaria.

Qualora nell'espletamento dei relativi compiti, il RSPP della Società verificasse la sussistenza di eventuali criticità nell'attuazione delle azioni di recupero prescritte dal Datore di Lavoro, il RSPP coinvolto dovrà darne immediata comunicazione all'OdV.

L'eventuale sostituzione del RSPP dovrà altresì essere comunicata all'OdV con l'espressa indicazione delle motivazioni a supporto di tale decisione.

Il RSPP deve avere le capacità e i requisiti professionali in materia di prevenzione e sicurezza che sono specificamente indicati dall'art. 32 del TUSL e che sono accertati dal Datore di Lavoro prima della nomina attraverso documentazione che ne comprovi il possesso.

Il RSPP è coinvolto regolarmente ed è invitato alle riunioni dell'OdV relativamente alle materie di sua competenza.

Il Medico Competente

Il Medico Competente provvede tra l'altro a:

- collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della Sorveglianza Sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori e all'attività di formazione ed informazione nei loro confronti, per la parte di competenza considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- programmare ed effettuare la Sorveglianza Sanitaria;

- istituire, aggiornare e custodire sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di rischio per ogni Lavoratore sottoposto a Sorveglianza Sanitaria;
- fornire informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti ed informandoli sui relativi risultati;
- comunicare per iscritto in occasione della riunione periodica di cui all'art. 35 TUSL i risultati anonimi collettivi della Sorveglianza Sanitaria effettuata, fornendo indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori;
- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno o a cadenza diversa in base alla valutazione di rischi.

Il Medico Competente deve essere in possesso di uno dei titoli *ex* art. 38 del TUSL che vengono accertati dal Datore di Lavoro prima di provvedere alla relativa nomina.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

È il soggetto eletto o designato, in conformità a quanto previsto dagli accordi sindacali in materia, per rappresentare i lavoratori per gli aspetti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il RLS riceve, a cura del Datore di Lavoro o di un suo delegato, la prevista formazione specifica in materia di salute e sicurezza.

Il RLS:

- accede ai luoghi di lavoro;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in merito alla valutazione dei rischi e all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle misure preventive;
- è consultato sulla designazione del RSPP e degli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e di pronto soccorso e del Medico Competente;
- è consultato in merito all'organizzazione delle attività formative;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione di misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei lavoratori;
- partecipa alla "*riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi*";
- riceve informazioni inerenti alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative e, ove ne faccia richiesta e per l'espletamento della sua funzione, copia del Documento di Valutazione dei Rischi e del DUVRI.

Il RLS dispone del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico, senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli; non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

I Lavoratori

È cura di ciascun Lavoratore – come, peraltro, chiaramente indicato dall'art. 20 del TUSL – porre attenzione alla propria sicurezza e salute e a quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni ed omissioni, in relazione alla formazione e alle istruzioni ricevute e alle dotazioni fornite.

I Lavoratori devono in particolare:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro o dal suo delegato ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le apparecchiature da lavoro nonché gli eventuali dispositivi di sicurezza, ove presenti;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro o ai soggetti incaricati le deficienze dei mezzi e dispositivi dei punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli;
- non rimuovere né modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro o al suo delegato all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

I lavoratori di aziende esterne che svolgono per e presso la Società attività devono esporre apposita tessera di riconoscimento.

CAPITOLO 4.4 – PRINCÌPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

4.4.1 Princìpi specifici nell'ambito dei Reati in materia di sicurezza sul lavoro

(i) Attività svolte dal personale dipendente all'interno dei locali aziendali (in particolare per ciò che attiene i rischi collegati alle cosiddette "attività d'ufficio", quali l'utilizzo di video-terminali ed il rischio da stress lavoro-correlato)

1. Al fine di prevenire infortuni e malattie nei luoghi di lavoro, la Società:
 a. adempie puntualmente alle disposizioni normative applicabili in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 b. prevede che le riunioni *ex* art. 35 TUSL vengano indette almeno una volta all'anno e che ad esse partecipi il Datore di Lavoro o un soggetto appositamente delegato da quest'ultimo;
 c. cura che eventuali deleghe di funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro tengano conto dei rischi specifici connessi all'attività lavorativa svolta nell'ambito delle attività aziendali e rispettino i seguenti requisiti: i) risultino da atto scritto recante data certa; ii) il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; iii) attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; iv) attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
 d. fornisce adeguata informazione e formazione a tutti i soggetti interessati (tra cui il Datore di Lavoro, i Dipendenti, ove presenti, e tutti coloro che svolgano attività lavorative presso la Società) circa i rischi specifici dell'impresa, le conseguenze di questi e le misure di prevenzione e protezione adottate;
 e. cura che tutti gli attori dell'organigramma prevenzionistico siano adeguatamente individuati (ad esempio, prevedendo l'individuazione formale dei preposti);
 f. provvede a conservare i documenti relativi alla gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 g. assicura un controllo periodico delle misure di prevenzione e protezione adottate sui luoghi di lavoro. In particolare, assicura un controllo periodico su: i) le misure preventive e protettive predisposte per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e ii) l'adeguatezza e la funzionalità di tali misure;

h. sulla base degli esiti delle attività di controllo, pianifica gli interventi necessari per eliminare le criticità rilevate: ciò al fine di assicurare che il sistema di salute e sicurezza sia adeguatamente attuato e siano raggiunti gli obiettivi prefissati;

i. prevede flussi informativi periodici tra l'Organismo di Vigilanza e i soggetti coinvolti nei processi ritenuti sensibili in relazione ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

2. Con riferimento alla gestione di cantieri temporanei o mobili di cui al Titolo IV del TUSL, la Società, ogniqualvolta ricopra il ruolo di committente, valuta l'opportunità di delegare, ai sensi dell'art. 89, comma 1, lett. c) e dell'art. 16 TUSL, tutte le funzioni attribuite al committente dal TUSL a un soggetto dotato di competenze adeguate a svolgere tale incarico (il "Responsabile dei Lavori"). Al Responsabile dei Lavori devono essere conferiti tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate e, in particolare, piena autonomia decisionale e di spesa al fine di attuare tutti i presìdi, le procedure e gli accorgimenti necessari a salvaguardare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, a minimizzare le fonti di rischio, ad adempiere efficacemente a tutti gli obblighi in materia di sicurezza facenti capo al committente, ai sensi del TUSL. Al Responsabile dei Lavori vengono contestualmente affidati tutti gli obblighi che il Titolo IV del TUSL attribuisce al committente nelle fasi di progettazione ed esecuzione dell'opera, al fine di garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili. In particolare, ai sensi dell'art. 90 del TUSL, il Responsabile dei Lavori:

a) nella fase di progettazione dell'opera, si attiene ai princìpi e alle misure generali di tutela di cui all'art. 15 del TUSL. Nello specifico:

 - al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;

 - all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro;

b) nomina/revoca il coordinatore per la progettazione di cui all'art. 89, comma 1, lett. e) del TUSL, in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del TUSL (nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea e anche dopo l'affidamento dei lavori);

c) nomina/revoca il coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 89, comma 1, lett. f) del TUSL, in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del TUSL (nei cantieri in cui sia prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea e anche dopo l'affidamento dei lavori);

d) nella fase di progettazione dell'opera, prende in considerazione i documenti di cui all'art. 91, comma 1, lettere a) e b), del TUSL (ossia, piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, del TUSL e fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori);

e) comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori;

f) verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, secondo le modalità previste dall'art. 90, comma 9, lettera a), del TUSL;

g) richiede alle imprese esecutrici le informazioni e la documentazione di cui all'art. 90, comma 9, lettera b), del TUSL;

h) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività la documentazione richiesta dalla legge e, in particolare: (i) copia della notifica preliminare di cui all'art. 99 del TUSL; (ii) il documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi; e (iii) una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione di cui all'articolo 90, comma 9, lettere a) e b), del TUSL (punto g) che precede).

Al Responsabile dei Lavori possono altresì essere delegati gli obblighi di verifica previsti dall'art. 93, comma 2, TUSL e aventi ad oggetto, in particolare, l'adempimento da parte del coordinatore per la progettazione degli obblighi posti a suo carico dall'art. 91, comma 1, TUSL e l'adempimento, da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, degli obblighi posti a suo carico dall'art. 92, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e).

(ii) Gestione delle attività svolte da personale esterno presso le sedi della Società, quali ad esempio i fornitori di servizi in base a contratti di appalto, d'opera o somministrazione

1. Le modalità di gestione e di coordinamento dei lavori in appalto che rientrino nel perimento dell'art. 26 del TUSL devono essere formalizzate in contratti scritti nei quali siano presenti riferimenti agli adempimenti di cui all'art. 26, TUSL, tra questi, in capo al Datore di Lavoro:

 a) verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici in relazione ai lavori da affidare in appalto attraverso i) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato ii) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi dell'art. 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

 b) prevedere all'interno degli accordi contrattuali con gli appaltatori e i subappaltatori, specifica indicazione del personale dell'appaltatore-subappaltatore che svolge la funzione di preposto;

 c) fornire informazioni dettagliate agli appaltatori circa gli eventuali rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e in merito alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;

 d) cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

 e) coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;

 f) predisporre, laddove ne ricorrano i presupposti, un Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze che indichi le misure adottate al fine di eliminare, o quanto meno ridurre al minimo, i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva; tale documento deve allegarsi al contratto di appalto o d'opera.

2. Nei contratti di appalto deve essere chiaramente definita la gestione degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro nel caso di subappalto.

3. Nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. La Società, in fase di selezione (e di successiva contrattualizzazione), cura che eventuali scontistiche applicate dall'appaltatore non incidano sull'impegno di spesa programmato per la tutela della salute e della sicurezza dei Lavoratori.

4.4.2 Princìpi specifici in materia di reato di impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare e di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Si indicano qui di seguito i princìpi procedurali specifici connessi alle Attività Sensibili sopra individuate in relazione ai Reati in oggetto.

(i) Selezione del personale e instaurazione di rapporti di lavoro

Le procedure per la selezione e assunzione del personale adottate dalla Società devono prevedere l'adozione di idonei presìdi volti ad assicurare:

a) l'astensione dall'impiego di lavoratori provenienti da Paesi terzi soggiornanti in Italia per motivi di turismo, anche se regolarmente muniti della prescritta dichiarazione di presenza;
b) la verifica del possesso di un valido permesso di soggiorno da parte dei Lavoratori provenienti da Paesi extra-UE ed il divieto di impiego di stranieri che siano in Italia per motivi di turismo, anche se regolarmente muniti della prescritta dichiarazione di presenza;
c) il monitoraggio della validità dei permessi di soggiorno e dei procedimenti di rinnovo instaurati dal personale proveniente da Paesi extra-UE in costanza di rapporto;
d) la corretta archiviazione e tracciabilità degli elementi informativi e della documentazione raccolti nonché delle verifiche effettuate ai sensi dei punti (i) e (ii) che precedono.

(ii) Affidamento di attività in appalto

Nell'affidamento in appalto di servizi a favore della Società, vengono adottati presìdi idonei a garantire che l'appaltatore e il subappaltatore non impieghino cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno irregolare. A tal fine la Società richiede che nei contratti di appalto siano inseriti i seguenti presidi:

a) la garanzia da parte dell'appaltatore di impiegare nella prestazione di servizi a favore della Società esclusivamente lavoratori stranieri lecitamente soggiornanti in Italia e con rapporto di lavoro regolare, nonché di aver assolto nei termini di legge tutti gli adempimenti retributivi, previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti dei propri lavoratori, dipendenti e non, e ogni altro obbligo previsto dalla legge e, in particolare, quelli previsti dal D.Lgs. 276/2003, dal D. L. 223/2006 nonché quelli in materia di collocamento e assicurazione obbligatoria;

b) l'impegno da parte dell'appaltatore a comunicare l'elenco, con specificazione delle generalità, dei soggetti preposti allo svolgimento del servizio in appalto e subappalto presso la Società e a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dell'elenco medesimo;

c) l'impegno da parte dell'appaltatore a fornire all'atto della sottoscrizione del contratto e successivamente con periodicità stabilita dalle parti (ad esempio, ogni tre mesi) copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo alla posizione amministrativa dell'appaltatore e dei propri subappaltatori rilasciato dalle autorità competenti;

d) l'obbligo da parte dell'appaltatore di instaurare rapporti solo con subappaltatori che garantiscano il rispetto delle disposizioni giuslavoristiche vigenti (oltre, ovviamente, al rispetto della dignità dei lavoratori), comprese quelle relative all'assunzione di lavoratori provenienti da Paesi extra-UE, a pena di risoluzione di diritto del contratto di appalto;

e) la facoltà da parte della Società di richiedere in ogni momento copia del Libro Unico del Lavoro tenuto dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori.

In aggiunta ai presìdi e ai princìpi sopra descritti, la Società conserva tutta la documentazione inerente alla selezione e alla gestione del rapporto con ciascuno dei Collaboratori Esterni.

* * *

Per ogni aspetto di maggiore dettaglio riferibile – anche indirettamente – alle Attività Sensibili sopra indicate e, in generale, alla prevenzione del rischio di commissione di Reati Presupposto astrattamente rilevanti in relazione alla presente Parte Speciale, si rimanda anche espressamente al contenuto dei documenti normativi interni che trattino – in tutto o in parte, direttamente o indirettamente – dette Attività Sensibili.

PARTE SPECIALE – 5 – Reati informatici, reati commessi con l'uso di sistemi di intelligenza artificiale e delitti in violazione del diritto d'autore

CAPITOLO 5.1 - LE FATTISPECIE DI REATO

La presente Parte Speciale si riferisce ai Delitti Informatici e ai Delitti in Violazione del Diritto d'Autore introdotti nel *corpus* del Decreto 231 rispettivamente all'art. 24 *bis*, all'art. 25 *vicies* e all'art. 25 *novies*.

A tal riguardo si sottolinea che, nonostante le diverse tipologie di reato tutelino interessi giuridici differenti, si è ritenuto opportuno procedere alla predisposizione di un'unica Parte Speciale in quanto:

- le suddette categorie di reato presuppongono, tra l'altro, un corretto utilizzo delle risorse informatiche;
- le correlate Attività Sensibili risultano, anche in virtù di tale circostanza, in parte sovrapponibili;
- i princìpi specifici di comportamento mirano a garantire tra l'altro la sensibilizzazione dei Destinatari in merito alle molteplici conseguenze derivanti da un non corretto utilizzo delle risorse informatiche.

5.1.1 I delitti informatici

FALSITÀ IN DOCUMENTI INFORMATICI (ART. 491-BIS C.P.)

L'articolo in oggetto stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti, tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali in atti pubblici sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria.

I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.

Per documento informatico deve intendersi la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1, comma 1, lett. p), D.Lgs. 82/2005, salvo modifiche ed integrazioni).

A titolo esemplificativo, integrano il delitto di falsità in documenti informatici la condotta di inserimento fraudolento di dati falsi nelle banche dati pubbliche oppure la condotta dell'addetto alla gestione degli archivi informatici che proceda, deliberatamente, alla modifica di dati in modo da falsificarli.

Inoltre, il delitto potrebbe essere integrato tramite la cancellazione o l'alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui sistemi dell'ente, allo scopo di eliminare le prove di un altro reato.

ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615-TER C.P.)

Tale reato si realizza quando un soggetto "*abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto ad escluderlo*".

La pena è aumentata:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

La pena è aumentata anche qualora il delitto in oggetto riguardi sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.

Il delitto di accesso abusivo al sistema informatico rientra tra i delitti contro la libertà individuale. Il bene che viene protetto dalla norma è il domicilio informatico seppur vi sia chi sostiene che il bene tutelato è, invece, l'integrità dei dati e dei programmi contenuti nel sistema informatico. L'accesso è abusivo poiché effettuato contro la volontà del titolare del sistema, la quale può essere implicitamente manifestata tramite la predisposizione di protezioni che inibiscano a terzi l'accesso al sistema.

Risponde del delitto di accesso abusivo a sistema informatico anche il soggetto che, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema oppure il soggetto che abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

Il delitto di accesso abusivo a sistema informatico si integra, ad esempio, nel caso in cui un soggetto accede abusivamente ad un sistema informatico e procede alla stampa di un documento contenuto nell'archivio del PC altrui, pur non effettuando alcuna sottrazione materiale di file, ma limitandosi ad eseguire una copia (accesso abusivo in copiatura), oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni (accesso abusivo in sola lettura).

Il delitto potrebbe essere astrattamente commesso da parte di qualunque dipendente della Società accedendo abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi (*outsider hacking*), ad esempio, per prendere cognizione di dati riservati di un'impresa concorrente, ovvero tramite la manipolazione di dati presenti sui propri sistemi come risultato dei processi di business allo scopo di produrre un bilancio falso o, infine, mediante l'accesso abusivo a sistemi aziendali protetti da misure di sicurezza, da parte di utenti dei sistemi stessi, per attivare servizi non richiesti dalla clientela.

DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE, CODICI E ALTRI MEZZO ATTI ALL'ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 615-QUATER C.P.)

Tale reato si realizza quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizioni di altri o installa apparati, strumenti, parte di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

La pena è aumentata se il danno è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Il legislatore ha introdotto questo reato al fine di prevenire le ipotesi di accessi abusivi a sistemi informatici. Per mezzo dell'art. 615-*quater* c.p., pertanto, sono punite le condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico.

I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, *password* o schede informatiche (ad esempio, *badge*, carte di credito, bancomat e smart card).

Questo delitto si integra sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi. La condotta è abusiva nel

caso in cui i codici di accesso siano ottenuti a seguito della violazione di una norma, ovvero di una clausola contrattuale, che vieti detta condotta (ad esempio, policy Internet).

L'art. 615-*quater*, inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

Risponde, ad esempio, del delitto di diffusione abusiva di codici di accesso, il dipendente della Società autorizzato ad un certo livello di accesso al sistema informatico che ottenga illecitamente il livello di accesso superiore, procurandosi codici o altri strumenti di accesso mediante lo sfruttamento della propria posizione all'interno della Società oppure carpisca in altro modo fraudolento o ingannevole il codice di accesso.

DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 635-QUATER.1 C.P.)

Tale reato si realizza qualora qualcuno, "*allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici*".

Questo delitto è integrato, ad esempio, nel caso in cui ci si procuri un virus idoneo a danneggiare un sistema informatico o qualora si producano o si utilizzino delle smart card che consentono il danneggiamento di apparecchiature o di dispositivi elettronici.

Tali condotte sono punibili nel caso in cui un soggetto persegua lo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati oppure i programmi in essi contenuti o, ancora, miri a favorirne l'interruzione parziale o totale o l'alterazione del funzionamento. Ciò si verificherebbe, ad esempio, qualora un dipendente introducesse un virus idoneo a danneggiare o a interrompere il funzionamento del sistema informatico di un concorrente.

INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617-QUATER C.P.)

Tale ipotesi di reato si integra qualora un soggetto fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisce o interrompe tali comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico.

La pena è aumentata se il fatto è commesso:

1) in danno di sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico;

2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) se il fatto è commesso da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato.

La norma tutela la libertà e la riservatezza delle comunicazioni informatiche o telematiche durante la fase di trasmissione al fine di garantire l'autenticità dei contenuti e la riservatezza degli stessi.

La fraudolenza consiste nella modalità occulta di attuazione dell'intercettazione, all'insaputa del soggetto che invia o cui è destinata la comunicazione.

Perché possa realizzarsi questo delitto è necessario che la comunicazione sia attuale, vale a dire in corso, nonché personale ossia diretta ad un numero di soggetti determinati o determinabili (siano essi persone fisiche o giuridiche). Nel caso in cui la comunicazione sia rivolta ad un numero indeterminato di soggetti la stessa sarà considerata come rivolta al pubblico.

Attraverso tecniche di intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione di dati, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o modificarne la destinazione: l'obiettivo dell'azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, ovvero comprometterne l'integrità, ritardarne o impedirne l'arrivo a destinazione.

Il reato si integra, ad esempio, con il vantaggio concreto dell'ente, nel caso in cui un dipendente esegua attività di sabotaggio industriale mediante l'intercettazione fraudolenta delle comunicazioni di un concorrente.

DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE E DI ALTRI MEZZI ATTI A INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617-QUINQUIES C.P.)

Questa fattispecie di reato si realizza quando qualcuno, "*fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature,*

programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi".

La condotta vietata dall'art. 617-*quinquies* è, pertanto, costituita dalla detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano o meno utilizzate. Si tratta di un reato che mira a prevenire quello precedente di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche.

Anche la semplice installazione di apparecchiature idonee all'intercettazione viene punita dato che tale condotta rende probabile la commissione del reato di intercettazione. Ai fini della condanna il giudice dovrà, però, limitarsi ad accertare se l'apparecchiatura installata abbia, obbiettivamente, una potenzialità lesiva.

Qualora all'installazione faccia seguito anche l'utilizzo delle apparecchiature per l'intercettazione, interruzione, impedimento o rivelazione delle comunicazioni, si applicheranno nei confronti del soggetto agente, qualora ricorrano i presupposti, più fattispecie criminose.

Il reato si integra, ad esempio, a vantaggio dell'ente, nel caso in cui un dipendente, direttamente o mediante conferimento di incarico ad un investigatore privato (se privo delle necessarie autorizzazioni) si introduca fraudolentemente presso la sede di un concorrente o di un cliente insolvente al fine di installare apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche. Così come per la fattispecie, dianzi analizzata, di cui all'art. 617-*quater* c.p., la pena è aumentata:

1) se il fatto è commesso in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente esercizi pubblici o di pubblica necessità;
2) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
3) se il fatto è commesso da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato.

DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI (ART. 635-BIS C.P.)

Tale fattispecie reato si realizza quando un soggetto "*distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui*".

La pena aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia o se è commesso abusando della qualità di operatore del sistema.

Il reato, ad esempio, si integra nel caso in cui il soggetto proceda alla cancellazione di dati dalla memoria del computer senza essere stato preventivamente autorizzato da parte del titolare del terminale.

Il danneggiamento potrebbe essere commesso a vantaggio dell'ente laddove, ad esempio, l'eliminazione o l'alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato siano poste in essere al fine di far venire meno la prova del credito da parte del fornitore dell'ente o al fine di contestare il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del fornitore.

DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI PUBBLICI O DI INTERESSE PUBBLICO (ART. 635-TER C.P.)

Tale reato si realizza quando un soggetto "*commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico*".

La pena è aumentata se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, ovvero la pena è aumentata se il fatto è commesso abusando della qualità di operatore del sistema.

La pena è aumentata anche se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero abusando della qualità di operatore di sistema.

Questo delitto si distingue da quello dianzi analizzato poiché, in questo caso, il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati alla soddisfazione di un interesse di natura pubblica.

Perché il reato si integri è sufficiente che si tenga una condotta finalizzata al deterioramento o alla soppressione del dato.

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 635-QUATER C.P.)

Questo reato di realizza quando un soggetto "*mediante le condotte di cui all'art. 635-bis (danneggiamento di dati, informazioni e programmi informatici), ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento*".

La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio,

o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è aumentata anche se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero se è palesemente armato.

Si tenga conto che qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635-*bis*.

Il reato si integra in caso di danneggiamento o cancellazione dei dati o dei programmi contenuti nel sistema, effettuati direttamente o indirettamente (per esempio, attraverso l'inserimento nel sistema di un *virus*).

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICO INTERESSE (ART. 635-QUINQUIES C.P.)

Il reato in esame è integrato da chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-*bis* c.p. ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

La pena è aumentata se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

È altresì aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è aumentata anche se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero se è palesemente armato.

Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, quel che rileva è che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica del sistema stesso.

Il reato si può configurare nel caso in cui un Dipendente cancelli file o dati, relativi ad un'area per cui sia stato abilitato ad operare, per conseguire vantaggi interni (ad esempio, far venire meno la prova del credito da parte di un ente o di un fornitore) ovvero che l'amministratore di sistema,

abusando della sua qualità, ponga in essere i comportamenti illeciti in oggetto per le medesime finalità già descritte.

FRODE INFORMATICA DEL SOGGETTO CHE PRESTA SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DI FIRMA ELETTRONICA (ART. 640-QUINQUIES)

Il reato in esame è integrato dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica che, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare danno, violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

È prevista la pena della reclusione fino a tre anni e la multa da 51 a 1.032 euro.

ESTORSIONE INFORMATICA (ART. 629, COMMA 3, C.P.)

É punibile ai sensi del comma 3 dell'art. 629 c.p. chiunque, mediante le condotte di cui agli artt. 615-*ter* (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico), 617-*quater* (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche), 617-*sexies* (Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche), 635-*bis* (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici), 635-*quater* (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici) e 635-*quinquies* (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità) c.p., ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

5.1.2 I reati commessi con l'uso di sistemi di intelligenza artificiale

OMESSA ADOZIONE DI MISURE DI SICUREZZA NEI SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE E ALTERAZIONE ILLECITA DEI SISTEMI (ART. 437-BIS C.P.)

L'articolo in oggetto punisce, *inter alia*, la condotta dell'utilizzatore professionale di sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio che ometta intenzionalmente di adottare misure di sorveglianza umana è punito con le pene previste dal primo comma, primo e secondo periodo, qualora da tale omissione derivi, rispettivamente, pericolo per la vita o l'incolumità pubblica o individuale oppure un pericolo per la sicurezza dello Stato.

* * *

Si consideri, inoltre, che il codice penale prevede ora, all'art. 61, n. 11-*undecies*, tra le aggravanti comuni del reato, quella di "*avere commesso il fatto mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, ovvero quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa, ovvero aggravato le conseguenze del reato*".

5.1.3 I delitti in violazione del diritto d'autore

La Legge 23 luglio 2009, n. 99, introducendo nell'ambito del Decreto 231 l'art 25-*novies* concernente i "*delitti in materia di violazione del diritto d'autore",* ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche ai reati di cui alla Legge 22 aprile 1941, n. 633 relativa alla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (di seguito "*Legge sul Diritto d'Autore*").

Si provvede a descrivere qui di seguito le fattispecie di reato punibili ai sensi dell'art. 25-*novies* del Decreto 231 e ritenute, a seguito dell'analisi dei rischi e suggerimenti, applicabili alla Società.

DIVULGAZIONE TRAMITE RETI TELEMATICHE DI UN'OPERA DELL'INGEGNO PROTETTA (art. 171 comma 1 lett. a-bis e comma 3. Legge sul Diritto d'Autore)

In relazione alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 171 della Legge sul Diritto d'Autore, il Decreto ha preso in considerazione esclusivamente due fattispecie, ovvero:

(i) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa;

(ii) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

Se dunque nella prima ipotesi ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere lese le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete, nella seconda ipotesi il bene giuridico protetto non è, evidentemente, l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione.

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della Società qualora venissero caricati sulla rete aziendale dei contenuti coperti dal diritto d'autore affinché gli stessi potessero essere utilizzati nell'ambito dell'attività lavorativa.

DUPLICAZIONE, A FINI DI LUCRO, DI PROGRAMMI INFORMATICI O IMPORTAZIONE, DISTRIBUZIONE, VENDITA, DETENZIONE PER FINI COMMERCIALI DI PROGRAMMI CONTENUTI IN SUPPORTI NON CONTRASSEGNATI DALLA SIAE (ART. 171-BIS LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE)

La norma in esame è volta a tutelare il corretto utilizzo dei *software* e delle banche dati.

Per ciò che concerne i *software*, è prevista la rilevanza penale dell'abusiva duplicazione nonché dell'importazione, distribuzione, vendita e detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi "pirata".

Il reato in ipotesi si configura nel caso in cui chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE.

Il fatto è punito anche se la condotta ha ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Il secondo comma della stessa norma punisce inoltre chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui alla Legge sul Diritto d'Autore.

Sul piano soggettivo, per la configurabilità del reato è sufficiente lo scopo di lucro, sicché assumono rilevanza penale anche tutti quei comportamenti che non sono sorretti dallo specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo prettamente economico (come nell'ipotesi dello scopo di profitto).

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della Società qualora venissero utilizzati, per scopi lavorativi, programmi non originali ai fine di risparmiare il costo derivante dalla licenza per l'utilizzo di un *software* originale.

DUPLICAZIONE, RIPRODUZIONE, TRASMISSIONE – PER USO NON PERSONALE E A SCOPO DI LUCRO – DI UN'OPERA DELL'INGEGNO DESTINATA AL CIRCUITO TELEVISIVO, CINEMATOGRAFICO, DELLA VENDITA O DEL NOLEGGIO (ART. 171-TER LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE)

La lunga disposizione tende alla tutela di una serie numerosa di opere dell'ingegno: opere destinate al circuito radiotelevisivo e cinematografico, incorporate in supporti di qualsiasi tipo contenenti fonogrammi e videogrammi di opere musicali, ma anche opere letterarie, scientifiche o didattiche.

A restringere l'ambito di applicabilità della disposizione, però, vi sono due requisiti.

Il primo è che le condotte siano poste in essere per fare un uso non personale dell'opera dell'ingegno, e il secondo è il dolo specifico di lucro, necessario per integrare il fatto tipico.

L'art. 171-*septies* prevede che la pena di cui all'articolo 171-*ter*, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-*bis*, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-*bis*, comma 2, della legge sul diritto d'autore.

CAPITOLO 5.2 – LE ATTIVITÀ SENSIBILI IN RELAZIONE AI DELITTI INFORMATICI E IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

5.2.1 Attività Sensibili nell'ambito dei delitti informatici

Le Attività Sensibili che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

(i) **strutturazione del sistema informatico aziendale, gestione ed evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa IT e pianificazione della sicurezza informatica;**

(ii) **utilizzo della rete aziendale, del servizio di posta elettronica e accesso ad Internet;**

(iii) **utilizzo, gestione e monitoraggio dei sistemi informatici della Società e gestione delle informazioni e dati informatici (anche nei rapporti con la Pubblica Amministrazione).**

5.2.2 Attività Sensibili nell'ambito della violazione dei diritti d'autore

Le Attività Sensibili che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

(i) **utilizzo degli applicativi informatici per usi aziendali;**

(ii) **gestione del sito internet.**

CAPITOLO 5.3 – PRINCÌPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

5.3.1 Princìpi generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari del Modello si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati Informatici e dei Delitti commessi in violazione del diritto d'autore.

Nell'espletamento delle attività aziendali e, in particolare, nelle Attività Sensibili, è espressamente vietato ai soggetti sopra indicati, anche in relazione al tipo di rapporto posto in essere con la Società, porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, anche omissivi, tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale.

In particolare, non è ammesso:

- porre in essere quei comportamenti che (i) integrano le fattispecie di reato o, (ii) sebbene non costituiscano di per sé un'ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo);
- divulgare informazioni relative ai sistemi informatici aziendali che possano rivelare carenze e/o modalità di utilizzo distorte e non consentite degli stessi;
- utilizzare i sistemi informatici della Società per finalità non connesse alla mansione svolta;
- utilizzare in maniera indebita sistemi o applicazioni di intelligenza artificiale;
- sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici, di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
- installare autonomamente nel PC in dotazione per uso aziendale *software* non autorizzati dalla Società;
- omettere intenzionalmente di adottare misure di sorveglianza umana è punito con le pene previste dal primo comma;
- utilizzare in maniera indebita sistemi o applicazioni di intelligenza artificiale;

- utilizzare illecitamente materiale tutelato da altrui diritto d'autore.

Al fine di mitigare il rischio di commissione dei delitti *de quibus* e, di conseguenza, anche di assicurare il corretto adempimento degli obblighi connessi alla normativa di riferimento, la Società, in relazione alle operazioni inerenti allo svolgimento della propria attività, assolve i seguenti adempimenti:

1. fornisce, agli Esponenti della Società, un'adeguata informazione e formazione circa il corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali e dei sistemi applicativi e al rischio di commissione dei Reati in oggetto;
2. fornisce, agli Esponenti della Società, un'adeguata informazione e formazione circa il corretto utilizzo degli *user-id* e delle *password* per accedere ai principali sottosistemi informatici utilizzati;
3. limita, attraverso abilitazioni di accesso differenti, l'utilizzo dei sistemi informatici e l'accesso agli stessi, da parte dei Destinatari, esclusivamente per le finalità connesse agli impieghi da questi ultimi svolti;
4. effettua, per quanto possibile, nel rispetto della normativa sulla *privacy*, degli accordi aziendali in essere e dello Statuto dei Lavoratori, controlli periodici sulla rete informatica aziendale al fine di individuare comportamenti anomali;
5. predispone e mantiene adeguate difese fisiche a protezione dei *server* della Società (laddove presenti);
6. predispone e mantiene adeguate difese a protezione degli ulteriori sistemi informatici aziendali;
7. effettua periodici inventari dei *software* e delle banche dati in uso e verifica che l'utilizzo degli stessi sia legittimato da apposita licenza.

CAPITOLO 5.4 – PRINCÌPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

Ai fini dell'attuazione delle regole e del rispetto dei divieti elencati al precedente paragrafo, devono essere ottemperati i princìpi comportamentali qui di seguito descritti, oltre alle regole e ai princìpi già contenuti nella Parte Generale del presente Modello.

In particolare, si elencano qui di seguito le regole che devono essere rispettate dai destinatari della presente Parte Speciale, meglio individuati al paragrafo precedente, nell'ambito delle Attività Sensibili.

5.4.1 Princìpi specifici nell'ambito dei Reati informatici

(i) Strutturazione del sistema informatico aziendale, gestione ed evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa IT e pianificazione della sicurezza informatica

Con particolare riferimento alla struttura informativa aziendale, è fatto divieto ai Destinatari di:

- modificare in qualsiasi modo la configurazione delle Postazioni di Lavoro fisse o mobili assegnate dalla Società;
- installare o utilizzare strumenti software e/o hardware che potrebbero essere adoperati per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (ad esempio, sistemi per individuare le *password*, decifrare i *file* criptati, ecc.);
- ottenere Credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, o di terzi con metodi o procedure differenti da quelle a tale scopo autorizzate dalla Società;
- effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici aziendali;
- divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Società le proprie Credenziali di accesso ai sistemi ed alla rete aziendale o di terzi, salvo quanto previsto dalla *policy* sulla sicurezza informatica in caso di assenza, che prevede la necessità di rendere possibile l'accesso alla posta elettronica;
- La Società ha adottato i seguenti presìdi volti ad evitare che il sistema informativo aziendale sia strumentalizzato per la commissione di Delitti Informatici:
- i sistemi informatici sono impostati in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo (massimo 10 minuti), si blocchino automaticamente;

- la stanza dei *server* è dotata di dispositivi e badge che consentono l'accesso solo a specifiche funzioni aziendali con compiti in materia di sicurezza informatica;
- per quanto possibile ogni sistema informatico societario è protetto al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi *hardware* in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;
- la Società disciplina l'iter autorizzativo per la richiesta e la conseguente applicazione di dispositivi informatici sulla rete aziendale;
- adeguate procedure di controllo sono adottate al fine di verificare che non vi sia l'utilizzo di più licenze rispetto a quelle concordate con i fornitori dei relativi *software*;
- l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno è limitato, tramite l'adozione e il mantenimento sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei Destinatari (ad esempio, oltre allo username ed alla Password, fornire ai soggetti che abbiano necessità di collegarsi alla rete societaria dall'esterno un "*token*" – una chiavetta – in grado di generare *password* casuali necessarie per l'accesso).

(ii) Utilizzo della rete aziendale, del servizio di posta elettronica e accesso ad Internet

Con particolare riferimento all'utilizzo della rete aziendale, del servizio di posta elettronica e accesso ad Internet, ai Destinatari è fatto divieto di:

- divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Società le proprie Credenziali di accesso ai sistemi ed alla rete aziendale o di terzi, salvo quanto previsto dalla *policy* sulla sicurezza informatica in caso di assenza, che prevede la necessità di rendere possibile l'accesso alla posta elettronica;
- distorcere, oscurare o sostituire la propria identità e inviare *e-mail* riportanti false generalità o contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;
- accedere ad un sistema informatico di un collega senza preventivo consenso, al fine di estrarre dati, modificarne il contenuto o semplicemente prenderne visione;
- accedere a reti aziendali appartenenti al precedente posto di lavoro tramite strumenti di accesso remoto

- La Società, al fine di prevenire il rischio di strumentalizzazione della rete aziendale per la commissione di delitti informatici, pone in essere i seguenti adempimenti:
- informa adeguatamente i Destinatari dell'importanza di mantenere le proprie Credenziali confidenziali e di non divulgare le stesse a soggetti terzi e sull'utilizzo delle password secondo gli standard internazionali;
- informa i Destinatari della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici;
- informa i Destinatari della necessità di spegnere (*log off*) i propri sistemi informatici al termine della giornata lavorativa;
- fornisce un accesso da e verso l'esterno (connessione alla rete Internet) esclusivamente ai sistemi informatici dei Destinatari che ne abbiano necessità ai fini lavorativi;
- fornisce ogni sistema informatico di adeguato software firewall e antivirus e fa sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati;
- limita l'accesso alle aree ed ai siti Internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di programmi infetti (cosiddetti "*virus*") capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti (ad esempio, siti di posta elettronica o siti di diffusione di informazioni e *file*).

(iii) Utilizzo, gestione e monitoraggio dei sistemi informatici della Società e gestione delle informazioni e dati informatici (anche nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)

Con particolare riferimento a tale Attività Sensibile, ai Destinatari è fatto divieto di:

- accedere ad un sistema informatico di un collega senza preventivo consenso, al fine di estrarre dati, modificarne il contenuto o semplicemente prenderne visione;
- manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale di clienti o di terzi, comprensivo di dati, archivi e programmi;
- manipolare i dati presenti sui propri sistemi come risultato dei processi di business;
- danneggiare, distruggere o manomettere documenti informatici aventi efficacia probatoria, registrati presso enti pubblici (ad esempio, polizia, uffici giudiziari, ecc.), e relativi a procedimenti o indagini giudiziarie in cui la Società sia coinvolta a qualunque titolo;

- utilizzare gli strumenti informatici in dotazione per finalità non connesse all'attività lavorativa;
- utilizzare strumenti informatici diversi da quelli in dotazione;

Ad ulteriore presidio di tutte le Attività Sensibili sopra individuate:

- la Società rende disponibile ai nuovi assunti una copia delle procedure aziendali in materia di sicurezza informatica;
- la Società fa sottoscrivere ai nuovi assunti uno specifico impegno a non porre in essere comportamenti idonei a generare responsabilità di Amundi in relazione ai reati in questione e in particolar modo a non porre in essere atti idonei a danneggiare, distruggere, rendere inservibile od ostacolare gravemente il funzionamento del sistema informatico dello Stato, di ogni altro ente pubblico o di pubblica utilità, della società di provenienza e di qualsiasi altra società concorrente di Amundi o a danneggiare e distruggere dati, informazioni e programmi dei soggetti medesimi;
- la Società sottopone la rete informatica aziendale a periodici audit volti a verificarne la persistente efficacia;
- la Società nello stipulare contratti di *outsourcing* per la fornitura di servizi informatici predispone *Service Level Agreement* che indichino nel dettaglio la quantità e la qualità delle prestazioni, nomina un referente addetto alla gestione dei suddetti contratti ed effettua specifici controlli sul corretto adempimento degli stessi;
- la Società organizza periodici incontri formativi volti a sensibilizzare ed aggiornare i dipendenti in merito al corretto utilizzo delle risorse informatiche e più in generale ai comportamenti da osservare per prevenire il rischio di commissione dei Delitti Informatici.

I sopra indicati princìpi valgono anche – per quanto applicabili – con riferimento all'eventuale impiego/utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, siano essi proprietari o meno.

5.4.2 Princìpi specifici nell'ambito dei Reati in violazione del diritto d'autore

(i) Utilizzo degli applicativi informatici per usi aziendali

- le attività di installazione, gestione e monitoraggio delle licenze software acquistate dalla Società sono affidate alla Funzione IT;
- la Funzione IT verifica periodicamente la corrispondenza tra le banche dati e i software in uso rispetto ai relativi termini e condizioni di licenza.

(ii) Gestione del sito Internet

- La Società, anche tramite i propri consulenti, effettua ricerche di anteriorità sui contenuti e i materiali che intende pubblicare sul sito internet e che potrebbero essere protetti dall'altrui diritto d'autore;
- la Società provvede a disciplinare attraverso procedure o *policy* aziendali le modalità attraverso le quali modificare il sito internet aziendale. In particolare, tali procedure o *policy* aziendali:
- indicano specificatamente le aree aziendali coinvolte nella modifica del sito internet aziendale;
- prevedono che l'accesso al sito internet aziendale a fini di modifica sia attuabile solo in possesso di specifiche *password* a tale scopo generate;
- prevedono verifiche periodiche in merito all'eventuale pubblicazione sul proprio sito internet aziendale di materiale non lecito.
- la Società informa i Destinatari dell'importanza di un corretto utilizzo del materiale protetto dal diritto d'autore e, in particolare, sulle corrette modalità di selezione e utilizzo delle immagini in occasione della realizzazione di materiale pubblicitario.

* * *

Per ogni aspetto di maggiore dettaglio riferibile – anche indirettamente – alle Attività Sensibili sopra indicate e, in generale, alla prevenzione del rischio di commissione di Reati Presupposto astrattamente rilevanti in relazione alla presente Parte Speciale, si rimanda anche espressamente al contenuto dei documenti normativi interni che trattino – in tutto o in parte, direttamente o indirettamente – dette Attività Sensibili.

PARTE SPECIALE – 6 – Delitti di criminalità organizzata

CAPITOLO 6.1 - LE FATTISPECIE DEI REATO

La presente Parte Speciale si riferisce ai delitti di criminalità organizzata introdotti nel *corpus* del Decreto 231 all'art. 24 *ter*.

La tipologia dei reati in esame comprende le seguenti fattispecie criminose:

- "*associazione per delinquere*" di cui all'art 416 c.p.;
- "*associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (ex art. 600 c.p.) alla tratta di persone (ex art. 601 c.p.) o all'acquisto e alienazione di schiavi (ex art. 602 c.p.)*" di cui all'art. 416, comma 6 c.p.;
- "*associazione di stampo mafioso anche straniere*" di cui all'art. 416-*bis* c.p.
- "*scambio elettorale politico-mafioso*" di cui all'art. 416-*ter* c.p.;
- "*sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione*" di cui all'art. 630 c.p.;
- "*associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope*" di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990;
- "*delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra, di esplosivi e di armi clandestine*" di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p.

Si fornisce, quindi, qui di seguito una breve descrizione delle fattispecie di cui all'art. 24 *ter* del Decreto ritenute, ancorché astrattamente, rilevanti per la Società.

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART. 416 C.P.)

La condotta sanzionata dall'art. 416 c.p. è integrata mediante la costituzione e la conservazione di un vincolo associativo continuativo con fine criminoso tra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione di mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte di un sodalizio e di essere disponibile ad operare per l'attuazione del programma delinquenziale.

Il reato associativo è caratterizzato, pertanto, dai seguenti elementi fondamentali:

1. stabilità e permanenza: il vincolo associativo deve essere tendenzialmente stabile e destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
2. indeterminatezza del programma criminoso: l'associazione a delinquere non si configura se i partecipanti si associano al fine di compiere un solo reato; lo scopo dell'associazione

deve essere quello di commettere più delitti, anche della stessa specie (in tal caso l'indeterminatezza del programma criminoso ha riguardo solo all'entità numerica);

3. esistenza di una struttura organizzativa: l'associazione deve prevedere un'organizzazione di mezzi e di persone che, seppure in forma rudimentale, siano adeguati a realizzare il programma criminoso e a mettere in pericolo l'ordine pubblico.

In particolare, sono puniti coloro che promuovono, costituiscono o organizzano l'associazione, oltre a coloro che regolano l'attività collettiva da una posizione di superiorità o supremazia gerarchica, definiti dal testo legislativo come "capi".

Sono puniti altresì con una pena inferiore tutti coloro che partecipano all'associazione.

Il reato in questione assume rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti anche se commesso a livello "*transnazionale*" ai sensi dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 (legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale).

A tal riguardo giova sottolineare che ai sensi dell'art. 3 della suddetta legge si considera "transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE (ART. 416-BIS C.P.)

L'art. 416 c.p. punisce chiunque faccia parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Le disposizioni del suddetto articolo si applicano anche alla camorra ed alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Per le finalità che qui interessano, si precisa che in relazione al reato di cui all'art. 416-*bis* c.p., è configurabile il concorso cosiddetto "esterno" nel reato in capo alla persona che, pur non essendo inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, sia a carattere continuativo che occasionale, purché detto contributo abbia una rilevanza sostanziale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e l'agente se ne rappresenti l'utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso.

CAPITOLO 6.2 – LE ATTIVITÀ SENSIBILI IN RELAZIONE AI REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

6.2.1 Attività Sensibili in relazione ai reati di criminalità organizzata

Le Attività Sensibili nell'ambito dei reati di criminalità organizzata che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

(i) selezione del personale;

(ii) selezione delle Controparti.

CAPITOLO 6.3 – PRINCÌPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

6.3.1 Princìpi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

1. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;

2. instaurare rapporti con soggetti terzi - persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere - senza aver rispettato criteri e metodologie di selezione previsti dalle procedure aziendali che consentano di accertarne onorabilità e affidabilità;

3. intestare conti correnti a prestanomi, aprire e gestire fondi extracontabili e intestare beni fittiziamente;

4. intrattenere rapporti con persone (fisiche o giuridiche) delle quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura

Devono altresì essere rispettati i seguenti obblighi:

1. deve tenersi un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di Collaboratori Esterni e clienti, anche stranieri;

2. il processo di selezione delle controparti contrattuali è costantemente regolato dal principio della segregazione dei ruoli;

3. la persistenza in capo a controparti contrattuali dei requisiti richiesti in fase di selezione è sottoposta a periodici controlli.

CAPITOLO 6.4 – PRINCÌPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

Ai fini dell'attuazione dei princìpi generali anzidetti, devono rispettarsi i princìpi comportamentali qui di seguito descritti.

(i) Selezione del personale

La Società è dotata di procedure di selezione e assunzione del personale dipendente di qualsiasi livello e di collaboratori a progetto che garantiscono una verifica preventiva sul possesso dei requisiti di onorabilità da parte del candidato.

(ii) Selezione dei Collaboratori esterni (in Italia e all'estero)

Nella scelta dei Collaboratori Esterni la Società si impegna ad attuare efficacemente procedure o *policy* aziendali volte a garantire che il processo di selezione avvenga nel rispetto dei criteri di trasparenza, pari opportunità di accesso, professionalità, affidabilità ed economicità, fermo restando la prevalenza dei requisiti di legalità rispetto a tutti gli altri.

A tal fine le procedure prevedono:

- la predisposizione di specifiche liste di Consulenti, Fornitori e altri Collaboratori Esterni con i quali siano già intercorsi rapporti contrattuali;
- con particolare riferimento ai professionisti, la richiesta di documentazione comprovante l'iscrizione all'ordine professionale, all'albo e all'elenco appositamente formato e tenuto dalle autorità pubbliche;
- la richiesta di informazioni sulle esperienze pregresse nello stesso ambito di attività o settore merceologico;
- l'inserimento di clausole contrattuali che prevedano la risoluzione immediata del rapporto nel caso di condanna per reati di associazione a delinquere, per reati di stampo mafioso, corruzione e altri reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti (ad esempio, riciclaggio, reati societari, reati commessi in violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ecc.) o specificamente connessi all'attività svolta dalla Società (ad esempio, reati finanziari, tributari e fiscali, frodi ecc.).

Al fine di prevenire eventuali infiltrazioni criminali nell'esercizio dell'attività aziendale sono altresì previsti a carico degli Esponenti Aziendali, ciascuno per le attività di propria competenza, i seguenti obblighi:

- non sottostare a richieste di qualsiasi tipo contrarie alla legge e darne, comunque, informativa al proprio diretto superiore il quale, a sua volta, dovrà darne comunicazione alla Società e alle Autorità di Polizia e alla Società, procedendo alle eventuali denunce del caso;

- informare immediatamente le Autorità di Polizia in caso di attentati ai beni aziendali o di subite minacce, fornendo tutte le informazioni necessarie tanto in relazione al singolo fatto lesivo quanto alle ulteriori circostanze rilevanti anche antecedenti, procedendo alle eventuali denunce del caso;
- consentire l'accesso alle aree aziendali soltanto a persone autorizzate.

È in ogni caso fatto obbligo a ciascun Esponente Aziendale, anche per il tramite di propri superiori gerarchici, segnalare all'OdV qualsiasi elemento da cui possa desumersi il pericolo di interferenze criminali in relazione all'attività aziendale e la Società.

* * *

Per ogni aspetto di maggiore dettaglio riferibile – anche indirettamente – alle Attività Sensibili sopra indicate e, in generale, alla prevenzione del rischio di commissione di Reati Presupposto astrattamente rilevanti in relazione alla presente Parte Speciale, si rimanda anche espressamente al contenuto dei documenti normativi interni che trattino – in tutto o in parte, direttamente o indirettamente – dette Attività Sensibili.

PARTE SPECIALE – 7 – Reati Ambientali

CAPITOLO 7.1 - LE FATTISPECIE DI REATO

La presente Parte Speciale si riferisce ai cosiddetti reati ambientali.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati nella presente indicati all'art. 25-*undecies* del Decreto (di seguito i "Reati Ambientali"), che appaiono potenzialmente rilevanti in relazione all'operatività della Società.

7.1.1 Reati Ambientali di cui all'art. 25-*undecies* previsti dal Codice Penale

INQUINAMENTO AMBIENTALE (ART. 452-BIS C.P.)

Ai sensi dell'art. 452-*bis* c.p. è punito chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

DELITTI COLPOSI CONTRO L'AMBIENTE (ART. 452-QUINQUIES C.P.)

Nell'ipotesi in cui taluno dei fatti di cui agli articoli 452-*bis* e 452-*quater* c.p. sia commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Qualora dalla commissione dei fatti summenzionati derivi il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

IMPEDIMENTO DEL CONTROLLO (ART. 452-SEPTIES C.P.)

Il reato in oggetto punisce chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisca, intralci o eluda l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne comprometta gli esiti.

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (ART. 452-OCTIES C.P.)

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 sia diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dagli artt. 452-*bis*, 452-*quater*, 452-*quinquies*, 452-*sexies*, le pene previste dal medesimo articolo 416 c.p. sono aumentate.

Conformemente, qualora l'associazione di cui all'articolo 416-*bis* c.p. sia finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dagli artt. 452-*bis*, 452-*quater*, 452-*quinquies*, 452-*sexies* ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-*bis* c.p. sono aumentate.

Le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI (ART. 258 COD. AMB.)

L'art. 258 stabilisce che siano punite le imprese che: non effettuano o la effettuano in modo incompleto o inesatto la comunicazione annuale dei rifiuti (MUD), omettono la tenuta (o incompleta tenuta) dei registri di carico e scarico rifiuti, effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'art. 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti.

In particolare, l'art. 25-*undecies* richiama il comma 4, secondo periodo della disposizione in oggetto. Pertanto, la responsabilità in ambito 231 può sorgere (ed è punita secondo la disciplina in materia di falsità ideologica commessa dal privato in atti pubblici) in caso di predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, recante false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

CAPITOLO 7.2 – LE ATTIVITÀ SENSIBILI IN RELAZIONE AI REATI AMBIENTALI

7.2.1 Attività Sensibili in relazione ai reati ambientali

L'Attività Sensibile nell'ambito dei Reati Ambientali che la Società ha individuato al proprio interno è la seguente:

(i) attività d'ufficio (Selezione e gestione dei rapporti con Fornitori di prestazioni di trasporto e smaltimento dei rifiuti)

CAPITOLO 7.3 - PRINCÌPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Tutte le attività che presentano un profilo di rischio potenziale in relazione ai reati ambientali devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, ai valori e alle politiche della Società e alle regole contenute nel presente Modello e nei documenti richiamati.

In particolare, la politica dell'impresa in materia di contenimento dei rischi di commissione dei reati ambientali si ispira ai seguenti principi:

1. promozione tra tutti i Destinatari di un senso di responsabilità verso l'ambiente;
2. generale valutazione delle potenziali ripercussioni delle attività svolte sull'ambiente locale;
3. riduzione della produzione di rifiuti;
4. cooperazione con le autorità pubbliche competenti *ratione materiae*;
5. richiamo dei Fornitori al rispetto ambientale;
6. rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

Inoltre, la Società:

- garantisce l'identificazione e la corretta applicazione delle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili in tema di tutela ambientale;
- la Società sensibilizza tutti i soggetti che, a diversi livelli, operano nell'ambito della struttura aziendale attraverso un'adeguata attività di informazione e la programmazione di piani di formazione.

Anche in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 in materia di *Sustainable Finance Disclosure Regulation* ("SFDR"), la Società adotta specifiche *policy* e previsioni con riferimento alle tematiche ambientali, sociali e di *governance* ("ESG"), nella convinzione che l'integrazione – tra le altre – delle tematiche ambientali nella strategia di investimento debba essere perseguita effettuando scelte volte alla creazione di valore sostenibile e duraturo nel tempo per produrre un impatto positivo sulla Società e allineandosi al contempo agli interessi degli investitori in termini di performance finanziaria.

CAPITOLO 7.4 – PRINCÌPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

Relativamente alle Attività Sensibili identificate si applicano gli ulteriori princìpi di seguito indicati.

(i) Attività d'ufficio (Selezione e gestione dei rapporti con Fornitori di prestazioni di trasporto e smaltimento dei rifiuti)

Nell'ambito delle attività d'ufficio, la Società è dotata di un sistema di gestione dei Rifiuti orientato alla diminuzione della produzione e al recupero degli stessi, nel rispetto delle prescrizioni normative vigenti. A tal fine, la Società:

a) definisce i principali adempimenti da adottare in ambito aziendale in merito alla gestione delle diverse tipologie di Rifiuti prodotti dalla Società (soprattutto in riferimento alla gestione di rifiuti speciali, quali *toner* e materiale elettronico e informatico);

b) provvede alla raccolta e alla classificazione dei Rifiuti prodotti nell'ambito delle attività aziendali in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni normative vigenti. Con particolare riferimento ai Rifiuti elettronici e informatici, la Società conserva e archivia i certificati relativi al corretto smaltimento dei Rifiuti elettronici e informatici ricevuti dai Fornitori dei servizi di gestione degli stessi;

c) informa adeguatamente il personale dipendente in merito alla differenziazione e raccolta di Rifiuti, soprattutto in relazione alla separazione e al deposito dei Rifiuti speciali in appositi contenitori e/o in luoghi specificamente dedicati;

d) affida le attività di trasporto, recupero e smaltimento dei Rifiuti esclusivamente a imprese autorizzate e nel rispetto delle procedure aziendali relative alla selezione dei Fornitori di servizi in *outsourcing*;

e) nei contratti con i Fornitori dei servizi di trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti speciali prevede apposite clausole sul rispetto da parte dei medesimi della disciplina in ambito ambientale e che consentono alla Società stessa di risolvere, con effetto immediato, il contratto medesimo nel caso in cui dovessero essere riscontrate irregolarità, da parte dei Fornitori (e dei subfornitori di questi), nella gestione dei Rifiuti prodotti dalla Società.

* * *

Per ogni aspetto di maggiore dettaglio riferibile – anche indirettamente – alle Attività Sensibili sopra indicate e, in generale, alla prevenzione del rischio di commissione di Reati Presupposto astrattamente rilevanti in relazione alla presente Parte Speciale, si rimanda anche espressamente al contenuto dei documenti normativi interni che trattino – in tutto o in parte, direttamente o indirettamente – dette Attività Sensibili.

PARTE SPECIALE – 8 – Corruzione tra privati

CAPITOLO 8.1 – LE FATTISPECIE DI REATO

8.1.1 La corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

La Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico e, precisamente, all'art. 2635 c.c. il reato di "*corruzione tra privati*", riscrivendo la precedente fattispecie di reato societario concernente l'"*infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità*".

A differenza della precedente fattispecie di reato, l'attuale art. 2635 c.c. è stato inserito - limitatamente alla condotta corruttiva attiva - nel novero dei Reati Presupposto *ex* D.Lgs. 231/2001 (attuale art. 25-*ter* co. 1, lettera *s-bis*), prevedendo, quindi, l'estensione della responsabilità amministrativa degli enti anche al reato di "*corruzione tra privati*".

L'Articolo in parola è poi stato oggetto di ulteriori modifiche, l'ultima delle quali intervenuta con D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38. A seguito di detta modifica, l'art. 2635 c.c. recita come segue:

"*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità per compiere o omettere un atto, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.*

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse e offerte".

La fattispecie si configura come reato a concorso necessario, per cui è essenziale che siano poste in essere due condotte corruttive:

a. la condotta corruttiva attiva di colui che dà offre o promette denaro o altra utilità ai soggetti di cui all'art. 2635 co. 1;

b. la condotta corruttiva passiva di colui che – avendo ricevuto o essendo destinatario di una promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri – compia od ometta atti, in violazione dei propri obblighi d'ufficio o di fedeltà.

Si noti che la condotta corruttiva passiva può essere compiuta solo dai soggetti specificamente elencati nel comma primo dell'art. 2635 c.c. e che, quindi, possono essere corrotti solo coloro che ricoprono i seguenti ruoli in società (o enti privati):

- gli amministratori;
- i direttori generali;
- i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari;
- i sindaci;
- i liquidatori;
- altri soggetti che esercitano attività direttive nella società
- soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei predetti soggetti qualificati.

L'eliminazione del riferimento al "nocumento alla società" – prima della modifica di cui al D.lgs. 15 marzo 2017, n. 38 presupposto necessario della configurabilità del reato – comporta un'anticipazione del momento consumativo e pone l'accento non più sul danno subito dall'ente in seguito alla condotta delittuosa dell'agente, ma sulla violazione da parte di quest'ultimo degli obblighi di ufficio o di fedeltà.

La Legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante «*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*», ha eliminato dalla fattispecie la previsione della procedibilità a querela della persona offesa. Il presente reato è dunque procedibile d'ufficio.

8.1.2 Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.)

Il sopra citato D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38 ha, altresì, introdotto nell'ordinamento una nuova fattispecie di reato, denominata "Istigazione alla corruzione tra privati", prevista e punita dall'art. 2635 *bis* c.c., che recita come segue:

"*Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.*

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata".

Le fattispecie in esame sono state, inoltre, inserite nel catalogo dei Reati Presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, all'art. 25-*ter*, lett. s bis del Decreto 231.

In particolare, ai fini dell'applicazione della responsabilità amministrativa degli enti *ex* Decreto 231 – come per la fattispecie di corruzione tra privati *ex* art. 2635 c.c. – rileva la sola condotta cosiddetta "attiva", in virtù del richiamo che l'art. 25-*ter*, *lett.* s *bis*, del Decreto 231 fa al primo comma dell'art. 2635-*bis* c.c. ("*Chiunque offre o promette* […]").

La Legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante «*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*», ha eliminato dalla fattispecie la previsione della procedibilità a querela della persona offesa. Il presente reato è dunque procedibile d'ufficio.

CAPITOLO 8.2 – LE ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI

8.2.1 Attività Sensibili nell'ambito dei Reati di corruzione tra privati

Le Attività Sensibili nell'ambito dei Reati di corruzione tra privati che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

(i) commercializzazione diretta di servizi di investimento e gestione del risparmio;

(ii) partecipazione a gare per la gestione di fondi o patrimoni;

(iii) rapporti con la Banca Depositaria;

(iv) attività di investimento del patrimonio aziendale;

(v) rapporti con Fornitori e Consulenti;

(vi) gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi (anche a seguito di reclami);

(vii) rapporti con compagnie assicurative.

8.2.2 Attività Strumentali alla commissione di reati di tipo corruttivo

Alcune attività, anche laddove non integrino direttamente Attività Sensibili, possono tuttavia essere strumentali alla commissione della tipologia di reati di tipo corruttivo ("**Attività Strumentali**").

Ciò può accadere:

(i) quando l'attività costituisce strumento di creazione di disponibilità occulte, da utilizzare per la corruzione;

(ii) quando l'attività costituisce il mezzo per corrispondere, direttamente o per interposta persona, a terzi, in forma occulta o indiretta, denaro o altra utilità in cambio di interessamenti indebiti.

Le Attività Strumentali che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

a) ***Selezione e assunzione del personale e definizione delle politiche di remunerazione e incentivazione***: si pensi, ad esempio, alla prospettata assunzione di un familiare di un dirigente di una potenziale cliente (o, in futuro, dello stesso dirigente) presso la Società, in vista del compimento di atti in suo favore. Anche le politiche di remunerazione e incentivazione potrebbero avere profili di rischio qualora utilizzate per remunerare un

soggetto per l'attività corruttiva prestata a favore della Società o restituire al medesimo quanto dallo stesso utilizzato a scopo corruttivo.

b) ***Approvvigionamento di beni e servizi***: l'attribuzione di consulenze e l'acquisto di beni possono essere strumentalizzati sotto un duplice profilo:
 (i) possono essere utilizzate per la creazione di cosiddette "provviste occulte" ad esempio qualora la Società acquisti beni o servizi da Fornitori pagando somme superiori al valore effettivo della prestazione, con l'accordo che il Fornitore restituirà parte del prezzo pagato attraverso modalità non regolari ovvero quando la Società paghi prestazioni consulenziali per un valore eccessivamente più alto rispetto alle normali pratiche di mercato, al fine di creare una provvista per il Consulente e consentire a quest'ultimo di porre in essere un atto corruttivo nell'interesse della Società; e
 (ii) possono essere utilizzate quale forma di retribuzione di prestazioni indebite erogate dal soggetto corrotto (si pensi alla stipulazione di un contratto di consulenza a favore di un congiunto del soggetto da corrompere).

c) ***Gestione di omaggi e altre liberalità***: la gestione delle prestazioni gratuite erogate in qualsiasi forma a titolo di omaggio a favore della clientela o di terzi (i.e. omaggi in occasione di ricorrenze; pranzi e viaggi; attività di intrattenimento di altra natura, ecc.) si presenta a rischio in quanto possibile forma di corresponsione di utilità non dovuta (si pensi all'invio ad un soggetto da corrompere, in occasione delle festività natalizie, di un omaggio di considerevole valore economico, ovvero all'invito ad un evento sportivo esclusivo al fine di favorire la sottoscrizione con la Società di un contratto a condizioni - fuori mercato – particolarmente favorevoli alla Società).

d) ***Gestione delle sponsorizzazioni e delle donazioni***: l'eventuale sponsorizzazione o donazione nei confronti di enti terzi può costituire un mezzo per celare una dazione di denaro o altra utilità a scopi corruttivi.

e) ***Definizioni dei poteri di spesa***: la definizione dei poteri di spesa rappresenta un'attività strumentale rispetto alla commissione di reati di tipo corruttivo in quanto i soggetti muniti di tali poteri potrebbero utilizzare le risorse finanziarie messe a loro disposizione per corrompere.

f) ***Gestione dei flussi finanziari e dei rimborsi spese***: nell'ambito della gestione dei flussi finanziari delle spese potrebbero essere realizzate operazioni volte a costituire fondi neri da utilizzare per corrompere.

g) ***Gestione di informazioni privilegiate***: la comunicazione di informazioni privilegiate potrebbe costituire la dazione di "altra utilità" prevista dalle fattispecie corruttive quale controprestazione rispetto alla condotta illecita da parte del soggetto corrotto.

CAPITOLO 8.3 – PRINCÌPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

8.3.1 Princìpi generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale, al fine di prevenire la commissione dei Reati oggetto della medesima, è che tutti i Destinatari del Modello, in particolare coloro che intrattengono rapporti commerciali con clienti (attuali o potenziali tali), Fornitori, Partner, Consulenti e qualsiasi altra controparte contrattuale, si attengano al rispetto di tutte le procedure e ai princìpi che siano direttamente o indirettamente funzionali alla prevenzione dei suddetti Reati.

Ai soggetti sopra indicati, anche in relazione al tipo di rapporto posto in essere con la Società, è fatto divieto di:

1. tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale (art. 25-*ter*, comma 1, lett. s-*bis* del Decreto);
2. tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

1. promettere o accordare – anche per mezzo dell'intermediazione di terzi – vantaggi di qualsiasi natura (denaro, regali, posti di lavoro, concessione di consulenze ecc.) in favore di terzi aventi rapporti d'affari con la Società, rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale o che possano comunque ragionevolmente influenzare l'indipendenza di giudizio del terzo o indurre il medesimo ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore in conformità alle procedure aziendali;
2. effettuare prestazioni in favore dei Consulenti, Fornitori e *Partner* che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale con gli stessi instaurato, nonché riconoscere compensi in favore dei medesimi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti nel settore.

La Società, a sua volta, al fine di prevenire condotte di tipo corruttivo:

a) adotta specifiche procedure volte a disciplinare le finalità, le modalità e i limiti per l'offerta di omaggi e liberalità a soggetti terzi. Ciò al fine di assicurare che le medesime non influenzino impropriamente o possano essere recepite come impropriamente influenti l'indipendenza di giudizio del beneficiario;

b) assicura che i poteri di spesa siano adeguati ai ruoli e alle responsabilità ricoperte nell'organigramma aziendale, nonché alle esigenze di operatività ordinaria della Società;

c) adotta politiche di remunerazione in coerenza con disposizioni normative e regolamentari vigenti e piani di incentivazione per il *management* in linea con gli obiettivi strategici, la redditività e l'equilibrio dell'impresa nel lungo termine, evitando politiche basate in modo esclusivo o prevalente su risultati difficilmente raggiungibili e/o tali da indurre i destinatari ad esporsi a tenere comportamenti illeciti;

d) nella gestione delle finanze e della contabilità, adotta procedure aziendali idonee ad assicurare che tutti i flussi finanziari in entrata e in uscita siano correttamente e regolarmente tracciati e che non siano creati conti segreti o scritture non registrate;

e) assicura che la selezione e l'assunzione del personale dipendente avvenga nel rispetto delle procedure aziendali che prevedono criteri di valutazione basati sulla professionalità e sul merito dei candidati.

CAPITOLO 8.4 – PRINCÌPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente Capitolo, devono rispettarsi, oltre ai princìpi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i princìpi procedurali qui di seguito descritti per le singole Attività Sensibili. Tali princìpi potranno trovare attuazione anche per mezzo dell'adozione di specifiche procedure di Gruppo.

(i) Commercializzazione diretta di servizi di investimento e di gestione del risparmio

La Società adotta procedure e/o policy aziendali che prevedano:

- l'obbligo di tenere comportamenti trasparenti, leali e virtuosi in tutti i rapporti con la clientela, dalla prima fase di promozione e vendita dei servizi di investimento e di gestione del risparmio, alla successiva fase di gestione dei rapporti contrattuali con i clienti già acquisiti;
- che la promozione dei servizi di investimento e gestione del risparmio avvenga attraverso presentazioni standardizzate;
- specifici limiti al potere negoziale del personale addetto alla vendita dei servizi di investimento e di gestione del risparmio, con possibilità di derogare alle condizioni di gestione standard solo per determinati motivi e attraverso specifici iter autorizzativi;
- controlli sul rispetto delle procedure aziendali nei casi di autorizzazione ad operare oltre i poteri negoziali prestabiliti.
- In relazione ai prodotti non standardizzati, la Società adotta presìdi idonei ad assicurare che la negoziazione delle condizioni contrattuali avvenga nel pieno rispetto dei princìpi di correttezza, chiarezza e trasparenza. A tal fine:
- eventuali condizioni differenti da quelle standard sono autorizzate dalle funzioni preposte, che valutano al riguardo la rilevanza della fattispecie ai sensi della normativa applicabile alla prestazione dei servizi di investimento e della normativa in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo;
- viene mantenuta traccia della corrispondenza intercorsa durante le trattative e delle relative bozze scambiate tra le parti.

(ii) Partecipazione a gare per la gestione di fondi o patrimoni

Nell'ambito delle attività di partecipazione a gare private di assegnazione dei mandati, la Società si attiene strettamente ai regolamenti emessi dai committenti e adotta i seguenti presìdi:

- ogni decisione concernente la partecipazione a gare private per l'assegnazione di mandati di gestione è preceduta da una valutazione oggettiva sull'effettiva capacità della medesima a soddisfare le richieste dei committenti. Tale valutazione è effettuata dalle funzioni competenti tenendo in considerazione le dimensioni della Società e i prodotti che la stessa è in grado di offrire;
- in caso di partecipazione ad una gara privata: a) vengono individuati i soggetti coinvolti nella relativa attività; b) viene mantenuta traccia scritta di ogni attività svolta e vengono predisposti verbali scritti degli incontri tenutisi con il committente / promotore della gara; c) a conclusione della procedura di gara il referente relaziona all'Amministratore Delegato o al Consiglio di Amministrazione le attività svolte e l'esito delle medesime; d) in caso di aggiudicazione, la Società conserva copia del verbale di assegnazione.

È vietato, infine, intraprendere qualsiasi tipo di rapporto, formale o informale, diretto o indiretto, con i *competitor* partecipanti alla medesima gara.

(iii) Gestione Rapporti con la Banca Depositaria

I rapporti della Società con le Banche Depositarie sono improntati ai princìpi di massima trasparenza, lealtà e correttezza.

Nei rapporti contrattuali con le Banche Depositarie, la Società definisce *service level* agreement che consentano di tenere costantemente monitorate le operazioni di emissione e di rimborso delle quote dei fondi e di individuare in tempi brevi ogni eventuale errore di valutazione delle quote medesime o qualsiasi attività illecita sugli *asset*.

(iv) Attività di investimento del patrimonio aziendale

La Società adotta politiche di investimento del patrimonio aziendale che siano coerenti con il profilo di rischio delle passività detenute e idonee ad assicurare la sana e prudente gestione della Società stessa.

In particolare, la Società disciplina attraverso procedure aziendali specifiche il processo di investimento del patrimonio aziendale, assicurando che:

- l'*asset allocation* e le strategie di investimento e disinvestimento siano condivise e adottate collegialmente da un comitato appositamente istituito;

- le operazioni di negoziazione in mercati non regolamentati (OTC) siano regolate da procedure che prevedano presìdi specificamente volti ad accertare che la negoziazione in tali mercati non nasconda pratiche di tipo corruttivo;
- siano adottati sistemi di controllo periodici sugli investimenti, sui disinvestimenti e in generale su tutte le movimentazioni del patrimonio aziendale.

(v) Rapporti con fornitori e Consulenti

In relazione ai rapporti con Fornitori e Consulenti, la Società adotta una procedura aziendale volta a disciplinare il processo di selezione dei medesimi che prevede:

- la verifica preliminare e il monitoraggio del possesso da parte degli stessi dei necessari requisiti di onorabilità e professionalità (anche mediante richiesta di apposite dichiarazioni di non avere procedimenti penali a carico);
- che la scelta dei Consulenti/Fornitori avvenga in modo trasparente, selezionando i medesimi tra quelli già inseriti in una apposita *check list* (contenente l'indicazione delle controparti di fiducia pluriennale e di primaria importanza) ovvero a seguito di una procedura di *beauty contest*, sulla base di una opportuna valutazione sia in termini economici sia qualitativi delle proposte contrattuali di più parti;
- che il processo di conclusione dei contratti di Consulenza/Fornitura sia regolamentato, con l'indicazione delle funzioni coinvolte, le modalità di richiesta di autorizzazione alla spesa e di effettuazione dei relativi pagamenti;
- la conservazione di tutta la documentazione inerente alla selezione e alla gestione del rapporto con ciascun Consulente/Fornitore;
- che i contratti con i Consulenti/Fornitori siano definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini;
- che i contratti con i Consulenti e Fornitori contengano una specifica clausola: i) con la quale gli stessi si dichiarano a conoscenza del Decreto 231 e dei princìpi contenuti nel Modello, impegnandosi al rispetto dei medesimi ii) che regoli le conseguenze della violazione delle norme di cui al Decreto 231 (ad esempio, clausole risolutive espresse, penali).

(vi) Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi (anche a seguito di reclami)

Si fa richiamo a quanto previsto nella Parte Speciale 1 in relazione alla "Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi".

(vii)Rapporti con le compagnie assicurative

La Società intrattiene rapporti contrattuali con le compagnie assicurative per il tramite di intermediari assicurativi iscritti nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi previsto dal Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005).

Nei casi in cui vengano intrattenuti rapporti diretti con le compagnie assicurative, la Società adotta i seguenti presidi:

- in caso di esigenza di copertura assicurativa, vengono richiesti almeno tre preventivi a tre compagnie assicurative diverse, al fine di effettuare una valutazione comparativa dei premi e delle condizioni di polizza offerte;
- in caso di denuncia di un sinistro coperto da polizza assicurativa, viene mantenuta traccia di ogni scambio di corrispondenza intervenuta con il perito e con il liquidatore nonché della documentazione inviata a supporto della valutazione del danno.

* * *

Per ogni aspetto di maggiore dettaglio riferibile – anche indirettamente – alle Attività Sensibili sopra indicate e, in generale, alla prevenzione del rischio di commissione di Reati Presupposto astrattamente rilevanti in relazione alla presente Parte Speciale, si rimanda anche espressamente al contenuto dei documenti normativi interni che trattino – in tutto o in parte, direttamente o indirettamente – dette Attività Sensibili.

PARTE SPECIALE – 9 – Reati tributari

CAPITOLO 9.1 - LE FATTISPECIE DI REATO

9.1.1. I reati tributari

Il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 recante "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*", convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 (entrata in vigore il 25 dicembre 2019) ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*quinquiesdecies* ("***Reati tributari***").

Al fine di assicurare una corretta comprensione della presente Parte Speciale da parte di tutti i Destinatari del presente Modello, vengono di seguito descritte le fattispecie previste dal D. Lgs. 5 novembre 2024, n. 173 (e, in precedenza, dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) che assumono rilevanza in relazione all'attività svolta dalla Società.

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 74 D.LGS. 173/2024)

Il reato in oggetto è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. È prevista una pena più mite se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a Euro centomila.

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI (ART. 75 D.LGS. 173/2024)

Fuori dai casi previsti dall'articolo precedente, il reato in oggetto è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: *a)* l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a Euro trentamila; *b)* l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a Euro unmilionecinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a Euro

trentamila. Anche per tale fattispecie, è previsto che il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 79 D.LGS. 173/2024)

Il reato in oggetto è commesso da chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emetta o rilasci fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Al comma 2, viene precisato che l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. È prevista una pena più mite se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a Euro centomila.

OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI (ART. 81 D.LGS. 173/2024)

Il reato in oggetto è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulti o distrugga, in tutto o in parte, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE (ART. 85 D.LGS. 173/2024)

La fattispecie prevista al primo comma dell'articolo in oggetto è commessa da chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a Euro cinquantamila, alieni simulatamente o compia altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. È prevista una pena più severa se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore a Euro duecentomila. La fattispecie prevista al secondo comma è commessa da chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indichi nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad Euro cinquantamila. È prevista una pena più severa se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore a Euro duecentomila.

L'art. 25-*quinquiesdecies* del D. Lgs. 231/2001 è poi stato integrato dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75. In particolare, tale ultimo decreto ha aggiunto all'art. 25-*quinquiesdecies* un nuovo comma 1-*bis*, ai sensi del quale viene previsto il richiamo ai reati di dichiarazione infedele (art. 76 D.Lgs. 173/2024), di omessa dichiarazione (art. 77 D.Lgs. 173/2024) e di indebita compensazione (art. 84 D.Lgs. 173/2024), che acquisiscono rilevanza, ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, laddove siano commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore dieci milioni di euro.

DICHIARAZIONE INFEDELE (ART. 76, D. LGS. 173/2024)

La fattispecie si configura nel caso in cui, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, viene indicato in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

A tal fine, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette.

Il presente reato è rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001 se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.

OMESSA DICHIARAZIONE (ART. 77, D. LGS. 173/2024)

La fattispecie di reato si configura nel caso in cui, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non viene presenta, essendovi un obbligo in tal senso, una delle dichiarazioni

relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

Tale fattispecie si configura altresì nel caso in cui non viene presentata, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Il presente reato è rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001 se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.

INDEBITA COMPENSAZIONE (ART. 84, D. LGS. 173/2024)

La fattispecie di reato si configura nel caso in cui, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non viene presenta, essendovi un obbligo in tal senso, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

Il reato in oggetto è commesso da chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, ovvero addirittura fittizi, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

CAPITOLO 9.2 – LE ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI TRIBUTARI

9.2.1 Attività Sensibili nell'ambito dei Reati tributari

Le Attività Sensibili nell'ambito dei Reati tributari che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

(i) gestione della fatturazione aziendale (inclusa la fatturazione infragruppo);

(ii) predisposizione delle dichiarazioni e gestione degli adempimenti fiscali;

(iii) gestione degli *asset*;

(iv) gestione dei rapporti con l'Amministrazione Fiscale.

CAPITOLO 9.3 – PRINCÌPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Obiettivo della presente Parte Speciale, al fine di prevenire la commissione dei Reati nella stessa considerati, è che tutti i Destinatari del Modello si attengano al rispetto di tutte le procedure e ai princìpi che siano direttamente o indirettamente funzionali alla prevenzione di condotte idonee a integrare i reati tributari sopra richiamati.

9.3.1 Il sistema in linea generale

I Destinatari dovranno attenersi ai seguenti princìpi di condotta:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le Attività Sensibili individuate nella presente Parte Speciale, anche laddove la Società si trovi a operare come sostituto d'imposta;
4. agevolare il monitoraggio del rispetto dei princìpi che regolano la compilazione, tenuta e conservazione delle dichiarazioni di natura contabile rilevanti ai fini fiscali;
5. conservare in modo adeguato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali;
6. attuare la cosiddetta "segregazione dei ruoli" nella gestione delle contabilità aziendale e nel processo di predisposizione delle dichiarazioni fiscali;
7. garantire la massima correttezza nell'ambito dei rapporti con l'amministrazione fiscale e la massima trasparenza nella comunicazione di dati e informazioni alla stessa.

Ai Destinatari è, altresì, fatto divieto di:

- emettere fatture o altri documenti contabili relativi ad operazioni in tutto o in parte inesistenti;
- emettere fatture o altri documenti contabili per corrispettivi superiori agli importi reali;
- effettuare pagamenti a fronte dell'emissione di fatture relative ad attività non ricevute;

- indicare nelle dichiarazioni fiscali elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi ovvero una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva (ad esempio costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e/o avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento;
- far decorrere inutilmente i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto così come per il successivo versamento delle imposte da esse risultanti;
- utilizzare in compensazione, all'atto del versamento di somme dovute a titolo di imposte o contributi, crediti non effettivamente esistenti e spettanti.

CAPITOLO 9.4 - PRINCÌPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati al precedente paragrafo, devono rispettarsi, oltre alle regole e princìpi generali già contenuti nella Parte Generale del presente Modello, le procedure qui di seguito descritte.

(i) Gestione della fatturazione aziendale (inclusa la fatturazione infragruppo)

Fatto espressamente salvo e richiamato quanto previsto nella Parte Speciale 2 del Modello, l'attività di fatturazione, sia attiva sia passiva, è improntata al rispetto del principio di segregazione dei ruoli.

In particolare, la Società, tramite più soggetti, garantisce i seguenti controlli, sia prima di procedere all'emissione di una fattura sia al ricevimento di fatture di terzi (e, comunque, prima di porre queste ultime in pagamento):

- controllo circa la corrispondenza degli importi indicati nelle fatture o negli altri documenti rilevanti con l'effettivo valore del bene/servizio acquistato/venduto;
- controllo circa la corrispondenza degli importi indicati nelle fatture o negli altri documenti rilevanti con l'entità del correlato pagamento;
- controllo della corrispondenza tra i soggetti indicati nelle fatture o negli altri documenti rilevanti e gli effettivi titolari del rapporto in essi descritto.

Con particolare riferimento all'ambito delle operazioni di fatturazione infragruppo, la Società si impegna:

- ad inserire sempre nei contratti nei contratti infra-gruppo i *service level agreement*, con la predeterminazione dei corrispettivi dovuti ovvero con l'indicazione il più chiara possibile dei criteri che concorrono a determinare gli stessi;
- a includere nei contratti infragruppo specifiche previsioni a garanzia del fatto che i servizi siano offerti a condizione di mercato.

(ii) Predisposizione delle dichiarazioni e gestione degli adempimenti fiscali

Fatto espressamente salvo e richiamato quanto previsto nella Parte Speciale 2 del Modello, nella predisposizione e successiva tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini tributari, la Società pone in essere una serie di misure idonee ad assicurare che gli Esponenti Aziendali e Dipendenti, nell'ambito delle rispettive competenze:

- non emettano fatture o rilascino altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale;
- custodiscano in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento;

Nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto la Società fa in modo che gli Esponenti Aziendali e i Dipendenti, nell'ambito delle rispettive competenze,

- non indichino elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti;
- non indichino elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (ad esempio, costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e/o avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento e/o in qualsiasi altra maniera;
- non indichino una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva attraverso l'esposizione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o di elementi passivi fittizi e/o in qualsiasi altra maniera;
- non vengano fatti inutilmente decorrere i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle dichiarazioni fiscali né per il successivo versamento delle imposte da esse risultanti.

Inoltre, la Società, all'atto del versamento di somme dovute a titolo di imposte o contributi, cura che:

- vengano utilizzati in compensazione solo crediti effettivamente esistenti;
- vengano utilizzati in compensazione solo crediti effettivamente spettanti.

(iii) Gestione degli *asset*

Nell'effettuazione di eventuali operazioni su *asset* – siano essi asset fisici o meno –, la Società si impegna a garantire:

- l'adozione di modalità trasparenti e tracciabili per tutti i passaggi del relativo *iter* e per quanto riguarda gli spostamenti di denaro che gli stessi comportano;
- il coinvolgimento (ancorché a solo titolo informativo), per gli investimenti di maggiore rilevanza e per ogni operazione straordinaria, dell'Organismo di Vigilanza;
- che non venga posta in essere alcuna azione volta a pregiudicare in qualsivoglia modo le ragioni dell'erario (anche in relazione alla soddisfazione di eventuali pagamenti di imposte ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte).

(iv) Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Fiscale

La Società si impegna a garantire la massima collaborazione e trasparenza nell'ambito dei rapporti con l'Amministrazione Fiscale (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza ed enti dedicati alla gestione delle tematiche in oggetto).

In particolare, la Società si impegna a garantire che:

- siano individuati espressamente i soggetti autorizzati a trasmettere comunicazioni nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e a riscontrarne le richieste;
- qualsivoglia comunicazione di informazioni/dati/notizie nei confronti dell'Agenzia delle Entrate sia effettuata in maniera corretta ed esaustiva.

* * *

I princìpi sopra indicati valgono – per quanto applicabili – anche nelle ipotesi in cui la Società operi in qualità di sostituto di imposta.

* * *

Per ogni aspetto di maggiore dettaglio riferibile – anche indirettamente – alle Attività Sensibili sopra indicate e, in generale, alla prevenzione del rischio di commissione di Reati Presupposto astrattamente rilevanti in relazione alla presente Parte Speciale, si rimanda anche espressamente al contenuto dei documenti normativi interni che trattino – in tutto o in parte, direttamente o indirettamente – dette Attività Sensibili.

PARTE SPECIALE - 10 – Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea

CAPITOLO 10.1 – LE FATTISPECIE DI REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DI MISURE RESTRITTIVE DELL'UNIONE EUROPEA

Il D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 211 ha esteso il catalogo dei Reati Presupposto mediante l'inclusione nel Decreto 231 del nuovo articolo 25-*octies*.2, rubricato "*Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea*".

Al fine di assicurare una corretta comprensione della presente Parte Speciale da parte di tutti i Destinatari del presente Modello, vengono di seguito descritte le fattispecie espressamente richiamate all'interno dell'art. 25-*octies*.2 del Decreto, che appaiono potenzialmente rilevanti in relazione all'operatività della Società.

CONDOTTE DI VIOLAZIONE DELLE MISURE RESTRITTIVE DELL'UE (ART. 275-BIS, COMMI 1, 2 E 5, C.P.)

La norma, al comma 1, punisce chiunque, in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione derivanti direttamente da una misura restrittiva dell'Unione europea o da disposizioni nazionali che attuano una misura restrittiva dell'Unione europea, realizzi una delle seguenti azioni od omissioni:

a) mette direttamente o indirettamente a disposizione di una persona, entità, organismo o gruppo designati, o stanzia a vantaggio dei medesimi fondi o risorse economiche;

b) omette di adottare misure di congelamento su fondi o risorse economiche appartenenti a una persona, a una entità, a un organismo o gruppo designati, o da questi posseduti, detenuti o controllati;

c) conclude a qualsiasi titolo operazioni economiche, commerciali o finanziarie, ivi compresi l'affidamento o la prosecuzione dell'esecuzione di contratti di appalto pubblico o di concessione, con uno Stato terzo o con suoi organismi o con entità od organismi direttamente posseduti o controllati dal medesimo Stato terzo o dai suoi organismi;

d) importa, esporta, commercia, vende, acquista, trasferisce, fa transitare, trasporta beni, anche in forma intangibile, ovvero presta servizi di intermediazione, di assistenza tecnica o altri servizi concernenti i medesimi beni;

e) presta servizi di qualsiasi natura, ivi compresi servizi finanziari, o svolge operazioni finanziarie.

Avendo sullo sfondo il generale divieto di condotte elusive (cosiddetta "*circumvention*") previsto da tutti i programmi sanzionatori unionali, il comma 2 ne tipizza due specifiche forme, punendo colui che "elude l'esecuzione" di una misura restrittiva dell'Unione europea mediante:

a) operazioni su fondi o risorse economiche riconducibili a soggetti designati ("*l'utilizzo, il trasferimento a terzi o la cessione in altro modo di fondi o di risorse economiche oggetto di congelamento direttamente o indirettamente posseduti, detenuti o controllati da una persona, entità, organismo o gruppo designati*");

b) l'impiego di dichiarazioni o documenti falsi con l'intento di "*ostacolare l'identificazione del titolare effettivo o beneficiario finale di fondi o di risorse economiche da sottoporre a congelamento*".

La norma introduce, tuttavia, soglie di punibilità: le condotte fin ora delineate (salvo riguardino prodotti inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o a prodotti a duplice uso) sono punite penalmente solo qualora i fondi, le risorse economiche, i beni, i servizi, le operazioni o le attività abbiano, al momento del fatto, un valore superiore ai 10.000 euro. Nel caso in cui il valore sia inferiore, la condotta è qualificata come illecito amministrativo.

Al comma 5, è specificato che costituiscono reato anche i casi "*di operazioni compiute senza la relativa autorizzazione, o con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false*".

VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI (ART. 275-TER C.P.)

La norma prevede la punizione per la violazione degli obblighi di fornire alle autorità amministrative competenti informazioni, di cui è a conoscenza per ragione del proprio ufficio o della propria professione, riguardanti fondi o risorse economiche presenti nel territorio dello Stato che appartengono a soggetti designati o sono da questi possedute o detenute o controllate.

La punibilità è prevista sia in capo a chiunque vi sia tenuto in forza di una misura restrittiva unionale o di una normativa nazionale attuativa (si pensi ai soggetti obbligati ai sensi della normativa antiriciclaggio, richiamati dall'art. 5 del D.Lgs. 109/2007), sia in capo alle stesse persone designate o al loro legale rappresentante, se tenute in base alle stesse fonti normative.

Anche in questo caso la norma prevede una soglia di punibilità, disponendo che le menzionate condotte omissive siano punibili a condizione che i fondi o le risorse economiche abbiano, al momento del fatto, un valore superiore a 10.000 euro. Nel caso abbiano invece un valore inferiore, la condotta configura un illecito amministrativo.

Il provvedimento normativo introduce tuttavia una limitazione soggettiva all'ambito applicativo di questa disposizione, stabilendo che i professionisti esercenti una professione legale siano esonerati dall'obbligo di fornire alle autorità amministrative competenti le informazioni previste dal secondo comma dell'art. 275-*ter* c.p., quando tali informazioni riguardino un loro cliente. Nello specifico, l'esonero opera quando le informazioni siano state apprese dall'avvocato nel corso

dell'esame della posizione giuridica del cliente, oppure in espletamento "*di compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento", compresa la consulenza "sull'eventualità di intentarlo o evitarlo*".

CONDOTTE DI VIOLAZIONE DELLE CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DALL'AUTORITÀ COMPETENTE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ OGGETTO DI MISURE RESTRITTIVE (ART. 275-QUATER, COMMA 1, C.P.)

La norma di nuova introduzione – con specifico riferimento alle ipotesi in cui, per lo svolgimento di un'attività, sia prescritta una "autorizzazione" – chiunque effettua operazioni o presta servizi o comunque svolge attività in difformità dagli obblighi prescritti nella autorizzazione rilasciata dall'autorità competente.

Anche in questo caso viene introdotta una soglia di rilevanza analoga a quella prevista per gli artt. 275-*bis* e 275-*ter*, prevedendo che la condotta sia punibile a condizione che le attività soggette al regime autorizzatorio violato abbiano ad oggetto fondi, beni e servizi che hanno, al momento del fatto, un valore superiore a 10.000 euro. Nel caso di operazioni sotto-soglia, la condotta configurerebbe un illecito amministrativo.

CONDOTTE DI AGEVOLAZIONE DELL'INGRESSO NEL TERRITORIO DELLO STATO DI PERSONE FISICHE DESIGNATE (ART. 12, COMMA 1, D.LGS. 286/1998)

La norma punisce chiunque, in violazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

CAPITOLO 10.2 – LE ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DI MISURE RESTRITTIVE DELL'UNIONE EUROPEA

Le Attività Sensibili nell'ambito dei Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- **(i) approvvigionamento di beni e servizi;**
- **(ii) selezione e gestione dei rapporti con consulenti finanziari e altri intermediari;**
- **(iii) selezione, gestione e incentivazione del personale;**
- **(iv) gestione dei rapporti con i clienti;**
- **(v) gestione dei flussi finanziari.**

CAPITOLO 10.3 – PRINCÌPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Obiettivo della presente Parte Speciale, al fine di prevenire la commissione dei Reati nella stessa considerati, è che tutti i Destinatari del Modello si attengano al rispetto di tutti i princìpi che siano direttamente o indirettamente funzionali alla prevenzione di condotte idonee a integrare i reati contro il patrimonio culturale sopra richiamati.

Ai Destinatari è fatto divieto di

1. tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale (art. 25-*octies*.2 del Decreto);
2. tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Ai Destinatari è fatto obbligo di:

- astenersi dal porre in essere qualsivoglia operazione in violazione di misure restrittive emanate dall'Unione europea;
- astenersi dal porre in essere qualsivoglia operazione volta a eludere misure restrittive emanate dall'Unione europea o, comunque, a frustrarne l'operatività;
- mantenere una condotta collaborativa e trasparente in caso di interlocuzioni con le Autorità competenti in materia.

CAPITOLO 10.4 – PRINCÌPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente Capitolo, devono rispettarsi, oltre ai princìpi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i princìpi qui di seguito descritti.

(i) Approvvigionamento di beni e servizi

(ii) Selezione e gestione dei rapporti con consulenti finanziari e altri intermediari.

1) All'atto dell'instaurazione di rapporti con qualsivoglia controparte (si tratti di, Fornitori, Consulenti, anche finanziari, *Partner* o intermediari), la Società cura che i soggetti interessati non rientrino in alcuno dei registri dei destinatari di misure restrittive unionali.

2) La Società seleziona le controparti esclusivamente a valle di un processo di *onboarding* strutturato che preveda verifiche preventive, nel rispetto delle procedure di Gruppo, anche mediante consultazione delle *black-list* nazionali e internazionali, assicurando che non vengano assunti impegni contrattuali prima del completamento delle verifiche.

3) In caso di riscontro positivo nelle verifiche, la Società sospende o blocca l'instaurazione del rapporto e attiva le funzioni competenti ai fini delle opportune valutazioni.

4) La Società instaura e mantiene rapporti unicamente con soggetti che non risultino designati in liste sanzionatorie, al fine di prevenire qualsiasi coinvolgimento in operazioni vietate e garantire il rispetto delle restrizioni applicabili.

(iii) Selezione del personale

1. La Società svolge le necessarie verifiche al fine di accertare che i soggetti impiegati non rientrino tra quelli designati dalla normativa unionale in materia di misure restrittive.

(iv) Gestione dei flussi finanziari

a. La Società cura di non mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di una persona, entità, organismo o gruppo rientranti in alcuno dei registri dei destinatari di misure restrittive unionali, né di stanziare fondi o risorse economiche a vantaggio dei medesimi.

b. La Società cura di non porre in essere operazioni finanziarie con i suddetti soggetti.

c. La Società – per quanto di eventuale competenza – provvede ad adottare misure di congelamento su fondi o risorse economiche appartenenti a una persona, a una entità, a un organismo o gruppo designati, o da questi posseduti, detenuti o controllati.

d. È fatto divieto di porre in essere operazioni o comportamenti finalizzati ad aggirare le misure restrittive, inclusa l'alterazione o omissione di informazioni rilevanti nei flussi informativi o nei messaggi di pagamento.

e. In presenza di elementi di rischio o di *alert*, la Società sospende le operazioni e attiva tempestivamente le funzioni competenti, assicurando la tracciabilità delle analisi e delle decisioni assunte.

f. La Società assicura che i fondi e le risorse economiche siano gestiti nel rispetto delle misure restrittive applicabili, garantendo che siano destinati esclusivamente a soggetti e finalità consentite.

Si rinvia inoltre ai princìpi previsti dalle altre Parti Speciali in tema di "Gestione dei flussi finanziari".

(v) Gestione dei rapporti con i clienti

a. All'atto dell'instaurazione di rapporti con clienti, la Società cura che i soggetti interessati non rientrino in alcuno dei registri dei destinatari di misure restrittive unionali.

b. La Società intrattiene rapporti con i propri clienti esclusivamente a valle di un processo di *onboarding* strutturato che preveda verifiche preventive, nel rispetto delle procedure di Gruppo, anche mediante consultazione delle *black-list* nazionali e internazionali, assicurando che non vengano assunti impegni contrattuali prima del completamento delle verifiche.

c. La Società si astiene dall'instaurare o mantenere rapporti con soggetti o controparti operanti in Paesi soggetti a sanzioni, salvo preventiva valutazione delle funzioni competenti sulla base di un approccio basato sul rischio.

d. In caso di riscontro positivo o di sospetto collegamento con soggetti sanzionati, la Società adotta misure di blocco del rapporto e delle operazioni, attivando le funzioni competenti e assicurando la tracciabilità delle decisioni.

e. La Società assicura una comunicazione completa, corretta e trasparente con le Autorità competenti, fornendo le informazioni richieste in modo accurato e tempestivo e collaborando alle attività di verifica.

* * *

Per ogni aspetto di maggiore dettaglio riferibile – anche indirettamente – alle Attività Sensibili sopra indicate e, in generale, alla prevenzione del rischio di commissione di Reati Presupposto astrattamente rilevanti in relazione alla presente Parte Speciale, si rimanda anche espressamente al contenuto dei documenti normativi interni che trattino – in tutto o in parte, direttamente o indirettamente – dette Attività Sensibili.

PARTE SPECIALE - 11 – Reati e illeciti amministrativi di abuso di mercato

CAPITOLO 11.1 – LE FATTISPECIE DI REATI E ILLECITI AMMINISTRATIVI DI ABUSO DI MERCATO

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati ed illeciti di abuso di mercato contemplati nella presente Parte Speciale, indicati all'art. 25-sexies del Decreto e nel Regolamento (UE) n. 596 del 2014, di seguito, "**MAR**").

La definizione di "strumento finanziario" rilevante

I reati di cui alla presente Parte Speciale si riferiscono a:

(i) gli strumenti finanziari (come definiti all'articolo 1 comma 2 del TUF) ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea;

(ii) (gli strumenti finanziari (come definiti all'articolo 1 comma 2 del TUF) ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione Europea;

(iii) gli strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione Europea; e

(iv) gli strumenti finanziari non contemplati nei punti precedenti, il cui prezzo o valore dipende da uno strumento finanziario di cui ai suddetti punti, ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, ma non in via esclusiva, i credit default swap e i contratti finanziari differenziali.

La definizione di "informazione privilegiata"

Il concetto di informazione privilegiata rappresenta il fulcro attorno al quale ruota una parte della disciplina relativa agli illeciti di abuso di mercato.

Secondo quanto previsto dall'art. 7 MAR (cui fa rinvio l'art. 180, comma 1, lett. b-ter), del TUF) è da considerarsi privilegiata l'informazione (nel prosieguo, le "**Informazioni Privilegiate**"):

- di carattere preciso: ossia un'informazione inerente a circostanze o eventi esistenti o verificatisi o a circostanze o eventi che ragionevolmente possa prevedersi che verranno ad esistenza o che si verificheranno; deve inoltre trattarsi di informazione sufficientemente esplicita e dettagliata, in modo che chi la impiega sia posto in condizione di ritenere che

dall'uso potranno effettivamente verificarsi determinati effetti sul prezzo degli strumenti finanziari, per quanto, eventualmente, a "formazione progressiva"[2];

- non ancora resa pubblica: ossia un'informazione non ancora resa disponibile al mercato, per esempio tramite pubblicazione su siti internet o su quotidiani o tramite comunicazioni effettuate ad Autorità di Vigilanza;
- concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari: ossia una cosiddetta "*corporate information*", e cioè un'informazione relativa alla situazione economica patrimoniale o a vicende organizzative dell'emittente o una cosiddetta "*market information*", e cioè un'informazione relativa alle vicende di uno o più strumenti finanziari;
- che se resa pubblica potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati: ossia un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole (investitore-medio) utilizzerebbe come uno degli elementi sui quali fondare le proprie decisioni di investimento.

Si sottolinea, da ultimo, che affinché possa parlarsi di Informazione Privilegiata è necessario che tutte le caratteristiche sopra descritte siano compresenti, essendo sufficiente l'assenza di una sola delle stesse per privare l'informazione del suo carattere privilegiato.

11.1.1. Le fattispecie di reato di abuso di mercato

ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE (ART. 184 TUF)

Commette reato di abuso di informazioni privilegiate chiunque, essendo entrato direttamente in possesso di Informazioni Privilegiate per essere membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo di una società emittente, oppure per essere socio di quest'ultima, ovvero per aver appreso tale informazione nell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio, oppure comunque per ragioni diverse da quelle ora citate:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le Informazioni Privilegiate acquisite nelle modalità sopra descritte (il cosiddetto "*insider trading*");

[2] Ai sensi dell'art. 7 MAR, "*nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso*", sicché, di conseguenza, "*una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata*".

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio cui si è preposti o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'art. 11 MAR (a prescindere dalla circostanza che coloro i quali ricevono tali informazioni le utilizzino per compiere operazioni) (il cosiddetto "*tipping*");

c) raccomanda o induce altri, sulla base delle Informazioni Privilegiate delle quali è in possesso, a compiere taluna delle operazioni indicate nella lettera a) (il cosiddetto "*tuyautage*").

Commette reato di abuso di Informazioni Privilegiate, inoltre, chi, essendo in possesso di informazioni privilegiate a causa della preparazione o della realizzazione di attività delittuose, compia taluna delle azioni di cui sopra (è il caso, ad esempio, del "pirata informatico" che a seguito dell'accesso abusivo al sistema informatizzato di una società riesca a entrare in possesso di informazioni price sensitive).

Il reato in esame potrebbe ad esempio configurarsi qualora un *portfolio manager* della Società, che acquisisca un'informazione di carattere privilegiato nell'ambito di un rapporto con un *sales*, utilizzi detta informazioni per disporre operazioni sul mercato che si rivelino particolarmente profittevoli per alcuni clienti della Società.

MANIPOLAZIONE DEL MERCATO (ART. 185 TUF)

Commette reato di manipolazione del mercato chiunque diffonde notizie false (cosiddetta manipolazione informativa) o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (cosiddetta manipolazione operativa).

Con riferimento alla diffusione di informazioni false o fuorvianti si sottolinea, inoltre, che questo tipo di manipolazione del mercato comprende anche i casi in cui la creazione di un'indicazione fuorviante derivi dall'inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dell'emittente o di altri soggetti obbligati.

È prevista un'aggravante speciale nel caso in cui il fatto sia commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

Ai sensi dell'art. 185, comma 1-*bis*, TUF "*Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse*", ai sensi dell'art. 13 MAR.

Per le fattispecie delittuose sopra individuate gli Enti sono soggetti ad una sanzione pecuniaria che varia da un minimo di quattrocento ad un massimo di mille quote fatta salva la possibilità di aumentare la suddetta sanzione fino a dieci volte tale prodotto o profitto del reato.

M.1.2. La responsabilità delle società a titolo di illecito amministrativo di abuso di mercato

Si provvede qui di seguito a descrivere brevemente il regime di responsabilità per gli illeciti di abuso di mercato di cui all'art. 187-*quinquies* TUF.

Tale articolo prevede che "*l'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14* [ossia: divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate] *o del divieto di cui all'articolo 15* [ossia: divieto di manipolazione del mercato] del regolamento (UE) n. 596/2014: *a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)*".

In aggiunta a tali sanzioni, è prevista la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito nonché l'applicazione di sanzioni amministrative accessorie a carico del soggetto agente quali l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo in enti autorizzati ai sensi del TUF o del Testo Unico Bancario.

Tale disposizione opera un rinvio espresso alla normativa europea, disponendo, in particolare, il divieto di porre in essere condotte che violino gli artt. 14 o 15 MAR.

L'art. 14 MAR – in materia di abuso di Informazioni Privilegiate e di comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate – prevede che non sia consentito:

a) abusare o tentare di abusare di Informazioni Privilegiate;

b) raccomandare ad altri di abusare di Informazioni Privilegiate o indurre altri ad abusare di Informazioni Privilegiate; oppure

c) comunicare in modo illecito Informazioni Privilegiate.

Tale norma, più ampia rispetto a quella di cui all'art. 184 TUF, attribuisce rilevanza alle condotte poste in essere con colpa e non solo a quelle poste in essere con dolo.

L'art. 9 MAR prevede in ogni caso una serie di "condotte legittime" non sussumibili nella fattispecie di cui all'art. 14 MAR applicabili *inter alia* qualora il soggetto che sia venuto in possesso di Informazioni Privilegiate – in relazione allo strumento finanziario cui tali informazioni si riferiscono – sia (i) un *market maker* o una persona autorizzata ad agire come controparte e sempre che l'acquisizione o la cessione dei suddetti strumenti finanziari siano effettuate legittimamente nel normale esercizio della sua funzione di *market maker* o di controparte per lo strumento finanziario in questione; (ii) sia autorizzato ad eseguire ordini per conto terzi e , qualora l'acquisto o la cessione di strumenti finanziari cui si riferiscono tali ordini siano effettuati legittimamente nel normale esercizio dell'occupazione, professione o funzione di detta persona.

L'art. 15 MAR – in materia di manipolazione del mercato – prevede che non sia consentito, in generale, effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato, così ampliando il novero delle condotte rilevanti ai fini dell'applicabilità delle sanzioni amministrative rispetto a quelle penalmente sanzionate dalla corrispondente fattispecie delittuosa. Tale norma punisce infatti chiunque, tramite qualsiasi mezzo di informazione, compreso internet, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari, non essendo richiesto, ai fini della sanzionabilità delle condotte, che le notizie false, le operazioni simulate o gli altri artifizi siano "concretamente idonee" ad alterare i prezzi.

Per manipolazione del mercato ai sensi del MAR si intendono le seguenti attività:

a) l'avvio di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra condotta che:

 i. invii, o è probabile che invii, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni; oppure

 ii. consenta, o è probabile che consenta, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale

 a meno che la persona che avvia un'operazione, inoltra un ordine di compravendita o ha posto in essere qualsiasi altra condotta stabilisca che tale operazione, ordine o condotta sono giustificati da legittimi motivi e sono conformi a una pratica di mercato ammessa, come stabilito a norma dell'articolo 13 MAR;

b) l'avvio di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra attività o condotta che incida, o sia probabile che incida, sul prezzo di uno o più strumenti finanziari,

di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, utilizzando artifici o qualsiasi altra forma di raggiro o espediente;

c) la diffusione di informazioni tramite i mezzi di informazione, compreso Internet, o tramite ogni altro mezzo, che forniscano, o siano idonei a fornire, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni o che consentano, o è probabile che consentano, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari o di contratti a pronti su merci collegati o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale, compresa la diffusione di voci, quando la persona che ha proceduto alla diffusione sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che le informazioni erano false o fuorvianti;

d) la trasmissione di informazioni false o fuorvianti o la comunicazione di dati falsi o fuorvianti in relazione a un indice di riferimento (*benchmark*) quando la persona che ha proceduto alla trasmissione o fornito i dati sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che erano falsi o fuorvianti, ovvero qualsiasi altra condotta che manipola il calcolo di un indice di riferimento.

Le seguenti condotte sono considerate, tra le altre, manipolazione del mercato:

a) la condotta di una o più persone che agiscono in collaborazione per acquisire una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario, di contratti a pronti su merci collegati o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni che abbia, o è probabile che abbia, l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o ponga in atto, o è probabile che lo faccia, altre condizioni commerciali non corrette;

b) l'acquisto o la vendita di strumenti finanziari all'apertura o alla chiusura del mercato, con l'effetto o il probabile effetto di fuorviare gli investitori che agiscono sulla base dei prezzi esposti, compresi i prezzi di apertura e di chiusura;

c) l'inoltro di ordini in una sede di negoziazione, comprese le relative cancellazioni o modifiche, con ogni mezzo disponibile di negoziazione, anche attraverso mezzi elettronici, come le strategie di negoziazione algoritmiche e ad alta frequenza, e che esercita uno degli effetti di cui alle lettere a) o b), in quanto: i) interrompe o ritarda, o è probabile che interrompa o ritardi, il funzionamento del sistema di negoziazione della sede di negoziazione; ii) rende più difficile per gli altri gestori individuare gli ordini autentici sul sistema di negoziazione della sede di negoziazione, o è probabile che lo faccia, anche emettendo ordini che risultino in un sovraccarico o in una destabilizzazione del book di

negoziazione (*order book*) degli ordini; oppure iii) crea, o è probabile che crei, un segnale falso o fuorviante in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, in particolare emettendo ordini per avviare o intensificare una tendenza;

d) trarre vantaggio da un accesso occasionale o regolare ai mezzi di informazione tradizionali o elettronici diffondendo una valutazione su uno strumento finanziario, un contratto a pronti su merci collegato o un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni (o indirettamente sul suo emittente) dopo aver precedentemente preso delle posizioni su tale strumento finanziario, contratto a pronti su merci collegato o prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, beneficiando successivamente dell'impatto della valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento, contratto a pronti su merci collegato o prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, senza aver contemporaneamente comunicato al pubblico, in modo corretto ed efficace, l'esistenza di tale conflitto di interessi;

e) l'acquisto o la vendita sul mercato secondario, in anticipo sull'asta tenuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, di quote di emissioni o dei relativi strumenti derivati, con l'effetto di fissare il prezzo di aggiudicazione dell'asta a un livello anormale o artificiale o di indurre in errore gli altri partecipanti all'asta.

Sebbene la disciplina di cui all'art. 187 *quinquies* TUF non sia direttamente rilevante per le finalità di cui al Decreto, il suddetto articolo stabilisce che in relazione agli illeciti ivi previsti si applicano "in quanto compatibili" le disposizioni di cui agli artt. 6, 7, 8 e 12 del Decreto. La Società ritiene pertanto che i Destinatari debbano essere resi edotti – attraverso il Modello – delle gravi implicazioni che da tale norma possano scaturire a carico della medesima ed esorta tali soggetti al rispetto dei princìpi contenuti nella presente Parte Speciale in quanto ritenuti idonei a prevenire la commissione anche delle due fattispecie ivi richiamate.

CAPITOLO 11.2 – LE ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO REATI E ILLECITI AMMINISTRATIVI DI ABUSO DI MERCATO

Nell'ambito dei Reati e illeciti previsti nella presente Parte Speciale, le Attività Sensibili che la Società ha individuato in relazione alla propria operatività aziendale sono le seguenti:

(i) **diffusione, mediante qualsiasi mezzo, di informazioni, voci e notizie suscettibili di fornire indicazioni in merito agli Strumenti finanziari;**

(ii) **operazioni di investimento /disinvestimento nonché esecuzione degli ordini inerenti ai portafogli gestiti;**

(iii) **diffusione di studi, ricerche o raccomandazioni.**

CAPITOLO 11.3 – PRINCÌPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La Società in quanto operatore nei mercati finanziari nonché società indirettamente controllata da una società quotata su un mercato regolamentato europeo e appartenente ad un gruppo bancario i cui soci di riferimento sono banche del pari quotate in un mercato regolamentato, è parzialmente sottoposta alla disciplina ed alle regole previste dal TUF e dai relativi Regolamenti di attuazione emanati da Consob, le cui disposizioni sono state recepite nella propria struttura organizzativa e normativa. Le modalità di gestione del rischio dei Reati e degli illeciti qui considerati risultano, pertanto, replicare comportamenti che dovrebbero già fare parte della prassi interna o, comunque, derivanti dall'applicazione delle norme primarie e regolamentari vigenti.

I Destinatari del Modello devono pertanto attenersi – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Attività Sensibili e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società – a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla normativa di etero e autoregolamentazione, incluse le previsioni di cui alla presente Parte Speciale, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati ed illeciti ivi previsti.

11.3.1 Princìpi generali di comportamento in relazione alla gestione di Informazioni Privilegiate

In ragione dell'attività lavorativa e delle funzioni svolte nell'ambito dell'operatività aziendale, gli Esponenti Aziendali possono trattare Informazioni Privilegiate aventi ad oggetto:

(i) le società quotate appartenenti al Gruppo e gli strumenti finanziari dalle medesime emessi nonché gli strumenti finanziari oggetto di investimento da parte della Società dei patrimoni gestiti;

(ii) le informazioni concernenti gli ordini in attesa di esecuzione nell'ambito del servizio di gestione di portafogli ovvero le informazioni raccolte in occasione di incontri con soggetti esterni (ad esempio, controparti, *brokers*, esperti indipendenti, analisti, investitori istituzionali, altri operatori del mercato) ovvero in occasione dei cosiddetti "sondaggi di mercato";

(iii) eventuali ricerche o raccomandazioni su emittenti condotte da *broker* di primario livello e non ancora diffuse al mercato.

I criteri per l'individuazione delle Informazioni Privilegiate e le modalità operative per la gestione delle medesime sono disciplinati nell'ambito della normativa interna, che costituisce parte integrante del presente Modello, restando inteso che in caso di dubbi sulla natura potenzialmente privilegiata di una data informazione, i soggetti interessati dovranno astenersi dal compiere qualsiasi operazione e potranno chiedere un parere preventivo alla Funzione Compliance.

In relazione a tali informazioni è espressamente vietato ai Destinatari di:

1) rivelare a terzi - per non motivi non inerenti all'esercizio delle proprie funzioni - Informazioni Privilegiate relative a strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari se non nei casi in cui tale rivelazione sia richiesta da leggi, da altre disposizioni regolamentari o da specifici accordi contrattuali con cui le controparti si siano impegnate a utilizzare dette Informazioni Privilegiate esclusivamente per i fini per i quali dette informazioni sono trasmesse e a mantenere la confidenzialità sulle stesse;
2) consigliare ai clienti operazioni di investimento sulla base delle Informazioni Privilegiate in proprio possesso, ivi compresi gli ordini impartiti o le operazioni disposte da altri clienti;
3) compiere operazioni su strumenti finanziari in relazione ai quali si posseggano Informazioni Privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse; tale divieto si estende anche alle operazioni che anticipino le operazioni dei patrimoni gestiti sui medesimi strumenti finanziari, considerandosi a tale fine Informazione Privilegiata anche l'informazione concernente gli ordini dei patrimoni gestiti in attesa di esecuzione;
4) discutere di Informazioni Privilegiate in presenza di estranei o, comunque, soggetti non autorizzati a conoscere tali informazioni sulla base della normativa vigente;
5) discutere di Informazioni Privilegiate in luoghi pubblici (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, *open space*, ascensori, mense aziendali, treni, aeroporti, ecc.), prestando altresì particolare attenzione all'uso di telefoni in modalità "viva voce", onde evitare che Informazioni Privilegiate possano essere ascoltate da soggetti non autorizzati a conoscere tali informazioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
6) comunicare qualsiasi informazione all'interno della Società senza il puntuale e metodico rispetto della normativa aziendale sulla segregazione fisica e funzionale (cosiddetti *walls* o *information barriers*);
7) lasciare incustodita documentazione contenente Informazioni Privilegiate in luoghi in cui potrebbe facilmente essere letta da persone che non sono autorizzate a conoscere tali informazioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente; in attuazione di tale prescrizione:
 - i Destinatari si assicurano che le proprie credenziali per l'utilizzo delle risorse informatiche rimangano riservate;
 - i documenti contenenti Informazioni Privilegiate siano classificati come "confidenziali", catalogati utilizzando nomi in codice, ove possibile e custoditi in locali ad accesso fisico controllato;

- i documenti contenti Informazioni Privilegiate non più necessari e per i quali non vi siano obblighi di conservazione vengano eliminati mediante utilizzo di "distruggi documenti", laddove disponibili;

8) impiegare sistemi di intelligenza artificiale per diffondere notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

11.3.2 Princìpi generali di comportamento in relazione alla gestione della comunicazione al pubblico

È fatto divieto ai Destinatari:

1) effettuare comunicazioni, attraverso qualsiasi canale informativo, riferite ad emittenti quotate o strumenti finanziari nel mancato rispetto delle procedure interne in materia e senza il preventivo coordinamento con le funzioni preposte a tale compito;
2) comunicare o diffondere all'esterno, attraverso qualsiasi canale informativo, analisi o valutazioni su uno Strumento Finanziario che possano influenzare i terzi, dopo aver preso precedentemente posizione su tale Strumento Finanziario, beneficiando di conseguenza dell'impatto della valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento, senza avere allo stesso tempo comunicato al pubblico, in modo corretto ed efficace, l'esistenza di interessi rilevanti e/o i conflitti eventualmente esistenti;
3) diffondere, attraverso qualsiasi canale informativo, informazioni false o fuorvianti ovvero di cui non sia certa la veridicità, capaci, o anche solo potenzialmente suscettibili, di fornire indicazioni false o fuorvianti in relazione ad emittenti strumenti finanziari o strumenti finanziari anche solo potenzialmente rientranti nel patrimonio investibile per conto dei portafogli gestiti;
4) produrre e diffondere al pubblico studi e ricerche senza garantire un'informazione chiara, corretta e non fuorviante e senza comunicare nei modi richiesti dalla normativa applicabile gli interessi rilevanti e/o i conflitti eventualmente esistenti.

11.3.3 Princìpi generali di comportamento in relazione alla gestione delle operazioni di mercato su strumenti finanziari

Alle strutture della Società coinvolte nella gestione di portafogli dei clienti, incluse le attività di trading, poste in essere a seguito della ricezione degli ordini dai medesimi gestori di portafoglio, è fatto divieto di:

1) porre in essere operazioni simulate o altri artifizi idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari;

2) compiere operazioni o ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
3) compiere operazioni o impartire ordini di compravendita che consentano, anche tramite l'azione di concerto di più persone, di fissare il prezzo di mercato di strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
4) compiere operazioni o ordini di compravendita che utilizzano artifizi o ogni altro tipo di inganno o espediente;
5) utilizzare altri artifizi idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

In attuazione di quanto sopra, è in particolare fatto divieto ai Destinatari:

1) acquistare, o impartire ordini per l'acquisto di, uno Strumento Finanziario ed effettuare ulteriori acquisti e/o diffondere informazioni fuorvianti sullo Strumento Finanziario in modo da aumentarne il prezzo;
2) concludere un'operazione o una serie di operazioni per nascondere quale sia la vera proprietà di uno Strumento Finanziario, tramite la comunicazione al pubblico - in violazione alle norme che regolano la trasparenza degli assetti proprietari - della proprietà di strumenti finanziari a nome di altri soggetti collusi (questo comportamento non riguarda i casi in cui esistono motivi legittimi che consentono l'intestazione degli strumenti finanziari in nome di un soggetto diverso dal proprietario);
3) concludere operazioni o impartire ordini in modo tale da evitare che i prezzi di mercato degli strumenti finanziari scendano al di sotto di un certo livello, principalmente per sottrarsi alle conseguenze negative derivanti dal connesso peggioramento del *rating* degli strumenti finanziari stessi;
4) agire consultandosi con altri soggetti per acquisire una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario che abbia l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o determinare altre condizioni commerciali non corrette;
5) effettuare operazioni di compravendita di uno strumento finanziario nella consapevolezza di un conflitto di interessi (a meno che esso non venga esplicitato nelle forme previste dalla normativa), allorquando tale operazione non sarebbe stata ragionevolmente effettuata in caso di assenza di conflitto di interessi;
6) operare creando inusuali concentrazioni di operazioni in accordo con altri soggetti su un particolare strumento finanziario;

7) realizzare un'inusuale operatività sulle azioni di una società prima dell'annuncio di informazioni privilegiate relative alla società utilizzando le stesse informazioni privilegiate;
8) effettuare operazioni che hanno la finalità di aggirare gli accorgimenti previsti dai meccanismi di negoziazione (ad esempio, con riferimento ai limiti quantitativi, ai parametri relativi al differenziale tra le proposte di acquisto e di vendita, ecc.);
9) impartire ordini di compravendita o eseguire operazioni prima o dopo che la stessa società o soggetti ad essa collegati abbiano diffuso studi, ricerche o raccomandazioni di investimento errate o tendenziose o manifestamente influenzate da interessi rilevanti;
10) acquistare partecipazioni di un emittente appartenente al cosiddetto "mercato sottile" realizzando poi operazioni volte a farne aumentare i prezzi così da consentire di ottenere performance superiori al benchmark di riferimento;
11) aprire una posizione lunga su uno strumento finanziario ed effettuare ulteriori acquisti e/o diffondere fuorvianti informazioni positive sullo strumento finanziario in modo da aumentarne il prezzo;
12) prendere una posizione ribassata su uno strumento finanziario ed effettuare un'ulteriore attività di vendita e/o diffondere fuorvianti informazioni negative sullo strumento finanziario in modo da ridurne il prezzo;
13) aprire una posizione su un determinato strumento finanziario e chiuderla immediatamente dopo che la posizione stessa è stata resa nota al pubblico;
14) realizzare un'inusuale operatività sugli strumenti finanziari di una società emittente prima dell'annuncio di informazioni privilegiate relative alla società, a meno che tale operatività non sia basata solo su analisi di mercato, su informazioni non privilegiate ovvero su altre notizie pubblicamente disponibili;
15) realizzare operazioni che hanno la finalità di aumentare il prezzo di uno strumento finanziario nei giorni precedenti all'emissione di uno strumento finanziario derivato collegato o di uno strumento finanziario convertibile;
16) omettere di comunicare le operazioni sospette individuate secondo le specifiche procedure predisposte in materia dalla Società. Tale divieto è operativo anche con riferimento alla prestazione dei servizi di negoziazione in conto terzi e di ricezione e trasmissione di ordini.

A beneficio dei Destinatari si riportano qui di seguito gli indicatori di possibili manipolazioni di mercato di cui all'Allegato I del MAR.

A. Indicatori di manipolazioni consistenti nel fornire indicazioni false o fuorvianti e nel fissare i prezzi

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati indicatori:

a) la misura in cui ordini di compravendita inoltrati o operazioni avviate rappresentano una quota significativa del volume giornaliero di scambi nello strumento finanziario pertinente, nel contratto a pronti su merci collegato, o prodotti oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, in particolare quando tali attività determinano una significativa variazione dei prezzi;

b) la misura in cui ordini di compravendita inoltrati o operazioni avviate da persone con un'importante posizione di acquisto o di vendita in uno strumento finanziario, in un contratto a pronti su merci collegato, o in un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, determinano significative variazioni nel prezzo di quello strumento finanziario, del contratto a pronti su merci collegato o del prodotto oggetto d'asta sulla base quote di emissioni;

c) se operazioni avviate non portano a modificare la titolarità economica di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni;

d) la misura in cui gli ordini di compravendita inoltrati o le operazioni avviate o gli ordini annullati prevedono inversioni di posizione nel breve periodo e rappresentano una quota significativa del volume giornaliero di scambi nel relativo strumento finanziario, in un contratto su merci a pronti collegato o in un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, e possono essere associati a significative variazioni del prezzo di uno strumento finanziario, un contratto su merci a pronti collegato o un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni;

e) la misura in cui gli ordini di compravendita inoltrati o le operazioni avviate sono concentrati in un breve lasso di tempo nel corso della sessione di negoziazione e determinano una variazione del prezzo che successivamente si inverte;

f) la misura in cui gli ordini di compravendita inoltrati modificano la rappresentazione dei migliori prezzi delle proposte in denaro o lettera di uno strumento finanziario, di un contratto su merci a pronti collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni o, più in generale, la rappresentazione del *book* di negoziazione (*order book*) a disposizione dei partecipanti al mercato, e sono revocati prima della loro esecuzione; e

g) la misura in cui vengono inoltrati gli ordini di compravendita o vengono avviate le operazioni nel momento preciso o intorno al momento in cui vengono calcolati i prezzi di riferimento, i prezzi di regolamento e le valutazioni, determinando variazioni nei prezzi che hanno effetti su detti prezzi e valutazioni.

B. Indicatori di manipolazioni consistenti nell'utilizzazione di strumenti fittizi o di altri tipi di inganno o espediente

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati indicatori:

a) se gli ordini di compravendita inoltrati o le operazioni avviate da determinate persone sono preceduti o seguiti dalla diffusione di informazioni false o fuorvianti da parte delle stesse persone o da persone a esse collegate; e

b) se vengono inoltrati ordini di compravendita o avviate operazioni da parte di determinate persone, prima o dopo che le stesse persone o persone a esse collegate abbiano elaborato o diffuso raccomandazioni di investimento che sono errate o tendenziose o manifestamente influenzate da interessi determinanti.

CAPITOLO 11.4 – PRINCÌPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

Il sistema di controllo adottato dalla Società a presidio dei reati ed illeciti di abuso di Informazioni Privilegiate

La Società al fine di prevenire la commissione dei reati e illeciti di abuso di Informazioni Privilegiate adotta un sistema procedurale fondato sui seguenti principi:

1) adozione di misure organizzative volte a segregare l'attività di generazione degli ordini dall'attività di negoziazione e trasmissione degli ordini per conto dei patrimoni gestiti, prevedendo altresì la supervisione di tale operatività da parte dei relativi responsabili di *desk*;
2) definizione di livelli autorizzativi nell'ambito dell'Area Investimenti coerenti e conformi al sistema di controllo adottato in materia di prevenzione degli abusi di mercato;
3) predisposizione di presìdi procedurali e da controlli di linea, volti ad individuare elementi e circostanze suscettibili di integrare condotte di abuso di Informazioni Privilegiate;
4) monitoraggio *ex post* – con il supporto di idonei strumenti informativi – sulle attività di compravendita di strumenti finanziari posta in essere dalla Società per conto dei patrimoni gestiti;
5) istituzione di un flusso informativo nei confronti dell'Amministratore Delegato e delle funzioni di controllo competenti nel caso in cui, all'esito delle verifiche, si determini il ragionevole sospetto che gli ordini e/o operazioni oggetto di indagine possano costituire abuso o tentato abuso di Informazioni Privilegiate o manipolazione di mercato, anche al fine consentire le dovute segnalazioni alla Consob attraverso la modulistica prevista;
6) adeguata formazione del personale coinvolto (i) nelle attività gestorie e nelle attività di negoziazione (*trading desk*); (ii) nella rilevazione, valutazione e segnalazione delle operazioni potenzialmente sospette e (iii) nella ricezione dei sondaggi di mercato;
7) obbligo di tempestiva segnalazione nei confronti della Funzione Compliance da parte dei Dipendenti che dovessero riscontrare una serie di elementi e circostanze riconducibili a potenziali fattispecie di abuso di Informazioni Privilegiate o di "manipolazione di mercato";
8) periodico aggiornamento dei sistemi di rilevazione delle operazioni potenzialmente sospette in funzione dell'operatività e delle esigenze aziendali;
9) adozione di idonei presìdi in relazione ai cosiddetti "sondaggi di mercato" ai quali – sulla base delle *policy* di Gruppo – la Società sia ammessa a partecipare che prevedano tra l'altro: (i) identificazione dei soggetti tenuti ad effettuare la valutazione sulla natura privilegiata delle informazioni diffuse nell'ambito dell'attività di sondaggio; (ii) blocchi operativi da attivare negli applicativi di gestione e controllo dei limiti di investimento della

Società e tempistiche per la disattivazione; (iii) compiti e responsabilità da attribuirsi nell'intero processo di gestione del sondaggio di mercato; (iv) modalità di conservazione della documentazione inerente la gestione delle informazioni ricevute nel contesto di un sondaggio di mercato.

Il sistema di controllo adottato dalla Società a presidio dei reati ed illeciti di aggiotaggio

La Società al fine di prevenire la commissione dei reati e illeciti di aggiotaggio adotta un sistema procedurale fondato sui seguenti principi:

1) definizione chiara di ruoli, responsabilità e limiti operativi di tutti i soggetti coinvolti nel processo di investimento;
2) definizione del perimetro operativo per l'effettuazione delle operazioni di compravendita degli strumenti finanziari, e dei cosiddetti "volumi rilevanti" nell'ambito del monitoraggio sulle concentrazioni degli scambi e dei volumi;
3) implementazione di un sistema di controlli differenziato che tenga conto delle diverse tipologie di strumenti finanziari negoziati e della specificità del mercato di riferimento;
4) tracciabilità del processo di compravendita attraverso sistemi applicativi dedicati;
5) definizione degli intermediari abilitati ad operare con la Società e di modalità di negoziazione e conclusione delle operazioni.

* * *

Per ogni aspetto di maggiore dettaglio riferibile – anche indirettamente – alle Attività Sensibili sopra indicate e, in generale, alla prevenzione del rischio di commissione di Reati Presupposto astrattamente rilevanti in relazione alla presente Parte Speciale, si rimanda anche espressamente al contenuto dei documenti normativi interni che trattino – in tutto o in parte, direttamente o indirettamente – dette Attività Sensibili.